



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 169**

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

17/12/2022 - 23:31

# Indice

1. DDL S. 169 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 169	5
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	15
1.3.2.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	16
1.3.2.1.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 15 (ant.) del 10/10/2018	17
1.3.2.1.2. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 17 (pom.) del 16/10/2018	26
1.3.2.1.3. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 20 (pom.) del 06/11/2018	30
1.3.2.1.4. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 27 (pom.) del 06/11/2018	36
1.3.2.1.5. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 28 (pom.) del 07/11/2018	37
1.3.2.1.6. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 29 (pom.) del 20/11/2018	38
1.3.2.1.7. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 30 (pom.) del 21/11/2018	39
1.3.2.1.8. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 31 (ant.) del 22/11/2018	40
1.3.2.1.9. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 32 (pom.) del 27/11/2018	41
1.3.2.1.10. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 33 (ant.) del 28/11/2018	42
1.3.2.1.11. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 34 (pom.) del 28/11/2018	43
1.3.2.1.12. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 24 (pom.) del 05/12/2018	44
1.3.2.1.13. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 35 (pom.) del 05/12/2018	46
1.3.2.1.14. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 32 (ant.) del 09/01/2019	47
1.3.2.1.15. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 39 (ant.) del 17/01/2019	51
1.3.2.1.16. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 40 (ant.) del 24/01/2019	52
1.3.2.1.17. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 38 (ant.) del 29/01/2019	53
1.3.2.1.18. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 42 (ant.) del 21/02/2019	56
1.3.2.1.19. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 43 (pom.) del 12/03/2019	58
1.3.2.1.20. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 47 (ant.) del 10/04/2019	60
1.3.2.1.21. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 138 (ant.) del 07/04/2021	81

1.3.2.1.22. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 141 (pom.) del 14/04/2021 . . . . .	89
1.3.2.1.23. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 162 (ant.) del 07/07/2021 . . . . .	95
1.3.2.1.24. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 164 (ant.) del 14/07/2021 . . . . .	104
1.3.2.1.25. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 171 (pom.) del 03/08/2021 . . . . .	113
1.3.2.1.26. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 172 (ant.) del 05/08/2021 . . . . .	136
1.3.2.1.27. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 175 (pom.) del 14/09/2021 . . . . .	140
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	148
1.4.1. Sedute . . . . .	149
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	151
1.4.2.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	152
1.4.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 61 (pom.) del 05/03/2019 . . . . .	153
1.4.2.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	159
1.4.2.2.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 37 (pom.) del 30/01/2019 . . . . .	160
1.4.2.2.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 38 (ant.) del 07/02/2019 . . . . .	164
1.4.2.2.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 39 (pom.) del 12/02/2019 . . . . .	167
1.4.2.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	170
1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 76 (pom.) del 27/02/2019	171
1.4.2.3.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 77 (pom.) del 05/03/2019	179
1.4.2.3.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91 (pom.) del 18/04/2019	183
1.4.2.3.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 93 (ant.) dell'08/05/2019	186
1.4.2.3.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 266 (pom.) del 20/10/2021 . . . . .	197
1.4.2.3.6. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 268 (pom.) del 27/10/2021 . . . . .	208
1.4.2.3.7. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 269 (pom.) del 09/11/2021 . . . . .	220

# **1. DDL S. 169 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 169  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

---

Iter

**14 settembre 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.169**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Mino Taricco](#) ( [PD](#) )

**Cofirmatari**

[Alessandro Alfieri](#) ( [PD](#) ), [Bruno Astorre](#) ( [PD](#) ), [Teresa Bellanova](#) ( [PD](#) ), [Caterina Bini](#) ( [PD](#) ),  
[Paola Boldrini](#) ( [PD](#) ), [Stefano Collina](#) ( [PD](#) ), [Eugenio Comincini](#) ( [PD](#) ), [Luciano D'Alfonso](#) ( [PD](#) ),  
[Vincenzo D'Arienzo](#) ( [PD](#) ), [Davide Faraone](#) ( [PD](#) ), [Alan Ferrari](#) ( [PD](#) ), [Andrea Ferrazzi](#) ( [PD](#) ),  
[Laura Garavini](#) ( [PD](#) ), [Francesco Giacobbe](#) ( [PD](#) ), [Leonardo Grimani](#) ( [PD](#) ), [Vanna Iori](#) ( [PD](#) ),  
[Mauro Antonio Donato Laus](#) ( [PD](#) ), [Ernesto Magorno](#) ( [PD](#) ), [Simona Flavia Malpezzi](#) ( [PD](#) ),  
[Daniele Manca](#) ( [PD](#) ), [Salvatore Margiotta](#) ( [PD](#) ), [Mauro Maria Marino](#) ( [PD](#) ), [Dario Parrini](#) ( [PD](#) ),  
[Edoardo Patriarca](#) ( [PD](#) ), [Gianni Pittella](#) ( [PD](#) ), [Roberto Rampi](#) ( [PD](#) ), [Daniela Sbrollini](#) ( [PD](#) ),  
[Dario Stefano](#) ( [PD](#) ), [Valeria Sudano](#) ( [PD](#) ), [Vito Vattuone](#) ( [PD](#) ), [Francesco Verducci](#) ( [PD](#) )  
)

[Monica Cirinna'](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 18 aprile 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 3 del 28 marzo 2018.

Classificazione TESEO

PANE E PANIFICAZIONE , COMMERCIO AL DETTAGLIO

**Articoli**

GRANO E GRANTURCO (Art.2), INDUSTRIA ALIMENTARE (Art.2), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (Artt.2-5), DIVIETI (Art.2), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Artt.2-4), PRODOTTI ALIMENTARI SURGELATI (Artt.2, 3), CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI (Artt.3, 4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.5), PASTE ALIMENTARI (Art.6), PANETTERIA PASTICCERIA E GELATERIA (Art.7), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.7), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.8), CONTROLLI DI QUALITA' (Art.8), PICCOLI IMPRENDITORI (Art.9), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.9), UNIONE EUROPEA (Art.10), TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI (Art.10), PRODOTTI DI GASTRONOMIA E

CUCINA TIPICA (Art.11), DISCIPLINARE DI PRODUZIONE (Art.11), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.11), REGIONI (Art.11), VIGILANZA (Art.12), ABROGAZIONE DI NORME (Art.15)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Sergio Vaccaro](#) (M5S) (dato conto della nomina il 10 ottobre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla [10<sup>a</sup> Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede redigente il 26 giugno 2018. Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 169

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 169

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TARICCO**, **ALFIERI**, **ASTORRE**, **BELLANOVA**, **BINI**, **BOLDRINI**, **COLLINA**, **COMINCINI**, **D'ALFONSO**, **D'ARIENZO**, **FARAONE**, **FERRARI**, **FERRAZZI**, **GARAVINI**, **GIACOBBE**, **GRIMANI**, **IORI**, **LAUS**, **MAGORNO**, **MALPEZZI**, **MANCA**, **MARGIOTTA**, **MARINO**, **PARRINI**, **PATRIARCA**, **PITTELLA**, **RAMPI**, **SBROLLINI**, **STEFANO**, **SUDANO**, **VATTUONE**, **VERDUCCI** e **CIRINNÀ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2018

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ripropone il testo di un provvedimento a prima firma del deputato Romanini (atto Camera n. 3265), approvato dalla Camera dei deputati nella legislatura appena trascorsa. Purtroppo, quel disegno di legge - frutto di un approfondito lavoro di confronto con le associazioni di categoria e dei consumatori - non fu approvato in via definitiva a causa della fine della legislatura.

È necessario quindi riprendere al più presto il lavoro interrotto per portare a compimento un progetto fondamentale per la promozione delle produzioni tipiche e dell'agroalimentare italiano.

Il disegno di legge pone l'accento proprio su uno degli elementi caratteristici della cultura italiana e della cucina italiana: il pane, un elemento essenziale che non manca mai sulla tavola degli italiani e che non ha conosciuto crisi, nonostante le quantità consumate siano progressivamente diminuite con il passare del tempo.

Si tratta di un settore che vale diversi miliardi di euro e che occupa 140.000 addetti in 26.000 imprese, in gran parte di dimensioni familiari. Il disegno di legge pone l'accento sulla specificità e sulla tipicità del pane italiano, un patrimonio inestimabile, che conta circa 200 specialità, di cui 95 già iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il pane fresco è il risultato di competenze e conoscenze, pratiche e tradizioni che costituiscono un patrimonio culturale nazionale, che abbiamo il dovere di preservare e valorizzare con accorgimenti specifici, necessari ad informare il consumatore, certo, ma anche a tutelare le produzioni artigianali. Le innovazioni e le nuove tecnologie hanno portato ad un'evoluzione delle modalità di produzione e vendita del pane e le tecniche di conservazione del freddo hanno reso l'offerta di questo prodotto estremamente variegata. Accanto a quello tradizionale, ottenuto con un impasto di acqua, farina e lievito, con l'aggiunta eventuale di altri ingredienti, come l'olio, cotto e venduto nell'arco di poche ore, oggi è possibile trovare sul mercato pane ottenuto per completamento di cottura, effettuato nel punto vendita, anche a partire da basi congelate.

Le possibilità di scelta del consumatore, quindi, sono considerevolmente aumentate; ciò che ancora manca, tuttavia, è la possibilità per i consumatori di accedere a informazioni corrette sulla qualità e sulle caratteristiche del pane posto in commercio. Si tratta, quindi, di allineare la normativa in vigore alle mutate opportunità di produzione e commercializzazione di un prodotto che è e deve restare tipico della tradizione italiana.

Da oltre dieci anni, cioè dalle liberalizzazioni del 2006, il settore della produzione artigianale del pane necessita di norme chiare che consentano al consumatore di riconoscere il pane fresco artigianale dal pane conservato e da quello prodotto con base surgelata, magari confezionata altrove, anche fuori



dall'Unione europea. Le differenze sono sostanziali: per il pane artigianale servono acqua, farina, sale e la lievitazione di una notte, mentre per il pane industriale si possono avere tempi di preparazione ridotti e ingredienti aggiuntivi, fra cui conservanti utili per una più lunga resistenza all'invecchiamento. Differenze non da poco, delle quali i consumatori hanno il diritto di avere contezza.

Il presente disegno di legge offre ai consumatori certezza sia sull'origine e sul processo produttivo impiegato, sia sulla qualità del pane, mettendoli in condizione di scegliere, in modo adeguatamente informato, il tipo di prodotto che meglio risponda alle loro esigenze; non si limita a individuare che cosa debba intendersi con il termine «pane fresco», ma opera un'ulteriore, importante specificazione, nel distinguere il prodotto finale sulla base del processo di lievitazione utilizzato; definisce, finalmente, in modo preciso che cosa si debba intendere per «lieviti», «agenti lievitanti» e «pasta madre», superando quell'equivoca e generica definizione di «lievito madre», troppo spesso utilizzata a sproposito. Offre, in sostanza, un riconoscimento al ruolo che il pane e la panificazione hanno giocato e giocano tuttora nel quadro economico, occupazionale, culturale e storico italiano, così com'è avvenuto per il vino.

La finalità ultima è quella di consentire a chi lo produce di valorizzare al meglio il frutto del proprio lavoro, dando piena e completa informazione a chi lo acquista in merito ai caratteri di unicità, qualità e genuinità intrinseci nelle produzioni artigianali che il disegno di legge pone al centro.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane al fine di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco.
2. Il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

### Art. 2.

#### *(Definizioni)*

1. È denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all'articolo 5, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche.
2. La denominazione di pane di cui al comma 1 può essere integrata dalle seguenti denominazioni aggiuntive:
  - a) la denominazione di «pane fresco» è riservata in via esclusiva al pane che è stato preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione di impasti e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione, senza additivi conservanti. È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;
  - b) la denominazione di «pane di pasta madre» è riservata al pane che è stato prodotto mediante l'utilizzo esclusivo, ai fini della fermentazione dell'impasto, di pasta madre di cui all'articolo 5, comma 5, e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti. Il pane che rientra anche nelle condizioni previste dalla lettera a) può essere denominato «pane fresco di pasta madre»;
  - c) la denominazione di «pane con pasta madre» è riservata al pane che è stato prodotto mediante l'utilizzo contestuale dei lieviti di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, in proporzioni variabili tra loro. Il pane che rientra anche nelle condizioni previste dalla lettera a) può essere denominato «pane fresco con pasta madre».
3. È vietato utilizzare in commercio la denominazione di «pane fresco»:
  - a) per designare il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le ventiquattro ore successive al

momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;

b) per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato;

c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati.

4. È comunque vietato l'utilizzo delle denominazioni «pane di giornata», «pane appena sfornato» e «pane caldo» nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore.

5. Il pane ottenuto da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di «pane» completata dalla dicitura «parzialmente cotto» o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle modalità della stessa.

6. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura «surgelato».

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

8. I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, compresi quelli miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.

9. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

Art. 3.

*(Prodotto intermedio di panificazione)*

1. È definito «prodotto intermedio di panificazione» l'impasto, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. È da considerare tale l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.

2. Nel caso in cui un'impresa provveda alla lievitazione e alla cottura ovvero alla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, il pane così ottenuto deve essere commercializzato in scaffali distinti e separati dal pane fresco, recanti sia le indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura sia la dicitura «pane ottenuto da cottura di impasti», seguita dall'indicazione del metodo di conservazione utilizzato.

Art. 4.

*(Pane conservato o a durabilità prolungata)*

1. Il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia lo stato o il metodo di conservazione utilizzato nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

2. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 1 devono essere esposti in scomparti ad essi appositamente riservati.

Art. 5.

*(Prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione)*

1. Ai fini della presente legge, per lievito si intende un organismo unicellulare, tassonomicamente appartenente, non limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, avente la capacità di convertire gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. La produzione di lievito deve essere ottenuta a partire da microrganismi presenti in natura, appartenenti, non limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.
2. Il lievito impiegabile nella panificazione, denominato anche «lievito fresco» o «lievito compresso», deve essere costituito da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.
3. La crema di lievito, denominata anche «lievito liquido», impiegabile nella panificazione deve essere costituita da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'83 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.
4. Il lievito secco impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte vive e con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'8 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca. Può esistere nella forma attiva, da reidratare nell'acqua prima dell'uso, o istantanea, da aggiungere direttamente all'impasto.
5. È definito «pasta madre» l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione dell'impasto. La fermentazione deve avvenire esclusivamente a opera di microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale. È inoltre ammesso l'utilizzo di colture di avviamento (*starter*) costituite da batteri lattici, senza materiale di supporto ed esenti da contaminanti.

Art. 6.

*(Paste acide)*

1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate «pasta acida liquida» e «pasta acida in pasta», purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.
2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.

Art. 7.

*(Definizione di panificio e modalità di vendita)*

1. È denominato «panificio» l'impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale.
2. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3. È comunque facoltà del titolare del panificio vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
4. Il pane fresco deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione.
5. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no, deve essere messo in vendita, previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le

necessarie indicazioni per informare il consumatore sul luogo e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto.

Art. 8.

*(Forno di qualità)*

1. La denominazione di «forno di qualità» è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco.

2. La denominazione di «forno di qualità» può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.

Art. 9.

*(Responsabile dell'attività produttiva)*

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 7 è il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito.

3. Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione.

4. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, il cui contenuto e la cui durata sono deliberati, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, dalla giunta regionale o della provincia autonoma con apposito provvedimento.

5. È esonerato dal corso formativo di cui al comma 4 il responsabile dell'attività produttiva che risulta già in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione, con la qualifica di operaio panettiere o con una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro;

b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;

c) aver conseguito un diploma in materie attinenti all'attività di panificazione, compreso in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o della provincia autonoma;

d) aver ottenuto un diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti all'attività di panificazione, conseguito nell'ambito del sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;

e) aver conseguito un attestato di qualifica in materie attinenti all'attività di panificazione o il profilo di panificatore, in base agli *standard* professionali della regione o della provincia autonoma, rilasciato a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore;

f) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato.

6. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione.

Art. 10.

*(Mutuo riconoscimento)*

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni della presente legge

non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 11.

*(Pane tradizionale di qualità)*

1. Sono denominati «pane tradizionale di qualità» i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal citato regolamento, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti a effetto conservante. Possono altresì avvalersi della denominazione di «pane fresco tradizionale di qualità» i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.

Art. 12.

*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni della medesima legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

*(Adeguamento della normativa regionale. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione ai principi in essa contenuti.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 14.

*(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502)*

1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie per adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, alle disposizioni della presente legge.

Art. 15.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 14 e 21 della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502;

c) l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248.

Art. 16.

*(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 169  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 15 \(ant.\)](#)

10 ottobre 2018

[N. 17 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

[N. 20 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

[N. 27 \(pom.\)](#)

6 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 28 \(pom.\)](#)

7 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 29 \(pom.\)](#)

20 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 30 \(pom.\)](#)

21 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 31 \(ant.\)](#)

22 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 32 \(pom.\)](#)

27 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 33 \(ant.\)](#)

28 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 34 \(pom.\)](#)



28 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 24 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2018

[N. 35 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 32 \(ant.\)](#)

9 gennaio 2019

[N. 39 \(ant.\)](#)

17 gennaio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 40 \(ant.\)](#)

24 gennaio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 38 \(ant.\)](#)

29 gennaio 2019

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 42 \(ant.\)](#)

21 febbraio 2019

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 43 \(pom.\)](#)

12 marzo 2019

[N. 47 \(ant.\)](#)

10 aprile 2019

[N. 138 \(ant.\)](#)

7 aprile 2021

[N. 141 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

[N. 162 \(ant.\)](#)

7 luglio 2021

[N. 164 \(ant.\)](#)

14 luglio 2021

[N. 171 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

[N. 172 \(ant.\)](#)

5 agosto 2021

[N. 175 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

## 1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 15 (ant.) del 10/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MERCLEDÌ 10 OTTOBRE 2018  
**15ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

**(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018 - Allegati I, II, III e IV - Annesso**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono ulteriori interventi in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che il rappresentante del Governo e il presidente [GIROTTO](#) (M5S), relatore, hanno rinunciato alla replica, questi illustra la proposta di parere favorevole pubblicata in allegato.

La senatrice [BELLANOVA](#) (PD) deposita, a nome del suo Gruppo, lo schema di parere alternativo pubblicato in allegato.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), dopo aver espresso apprezzamento per le previsioni che indicano una crescita del PIL e un rilancio degli investimenti pubblici, nonché per la volontà di ridurre la pressione fiscale sulle piccole e medie imprese, incentivare l'efficienza energetica e stabilizzare l'"ecobonus" e il "sisma bonus", dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [MARTI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (FdI) e il senatore [MANGIALAVORI](#) (FI-BP) dichiarano il voto contrario a nome dei rispettivi Gruppi.

La senatrice [BELLANOVA](#) (PD) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo la Nota in esame gravemente inadeguata quanto alle misure in materia di investimenti, politiche di crescita per il Mezzogiorno e rilancio dell'occupazione.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata, restando pertanto preclusa la votazione della proposta alternativa presentata dal Gruppo del Partito Democratico.

IN SEDE REDIGENTE

### **(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [VACCARO](#) (M5S) illustra il disegno di legge, che si compone di 16 articoli e ripropone il testo dell'Atto Camera n. 3265, già approvato nella scorsa legislatura dall'altro ramo del Parlamento. Secondo quanto enunciato nella relazione illustrativa, i proponenti si pongono l'obiettivo di portare a compimento un progetto fondamentale per la promozione delle produzioni tipiche e dell'agroalimentare italiano, perseguendo la duplice finalità di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e valorizzare le produzioni artigianali, evidenziandone la specificità e la tipicità. Si tratta di un patrimonio inestimabile. Il pane fresco infatti è il risultato di competenze e conoscenze, pratiche e tradizioni che costituiscono un patrimonio culturale nazionale e che abbiamo il dovere di preservare e valorizzare con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, ossia garantire il diritto all'informazione dei consumatori e valorizzare il pane fresco, che è considerato patrimonio culturale nazionale. L'articolo 2, da una parte, fornisce la definizione dei pani e delle sue principali caratterizzazioni ("pane", "pane fresco", "pane di pasta madre" e "pane con pasta madre"), dall'altra, pone una serie di divieti connessi alla definizione di "pane fresco", pane di giornata, "pane appena sfornato" e "pane caldo", nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore e stabilisce i casi in cui è vietato utilizzare in commercio la denominazione di "pane fresco". Stabilisce poi le indicazioni da riportare in etichetta in caso di prodotto surgelato, di prodotto ottenuto da cottura parziale e di prodotto ottenuto dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari. Individua infine le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti indicati. L'articolo 3 riguarda il prodotto intermedio di panificazione, definendo l'impasto, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento di pane, ricomprendendo in tale categoria anche l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione, che mantengano inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo. L'articolo 4 concerne il pane conservato o a durabilità prolungata: ai sensi dell'articolo in questione ricade in tale categoria il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità. Sono inoltre enunciate alcune indicazioni di massima circa l'etichettatura e le modalità di commercializzazione. All'articolo 5 vengono definiti i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, statuendo la definizione di lievito e dei concetti ad esso correlati. L'articolo 6 stabilisce l'utilizzo delle paste acide, distinguendo tra versione essiccata, versione liquida e in pasta. L'articolo 7 stabilisce la definizione di "panificio" e

attribuisce al titolare la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Interviene anche in materia di procedure amministrative per l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti, subordinandoli alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). All'articolo 8 viene introdotta la definizione di "Forno di qualità" riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco e che può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio. L'articolo 9 individua il responsabile dell'attività produttiva, che può essere il titolare dell'impresa; il collaboratore familiare del titolare; un socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA. Vengono inoltre individuati i compiti del responsabile: assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti e garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito. Infine, in capo al responsabile dell'attività produttiva è posto l'obbligo di frequentare un corso di formazione professionale, salvo alcuni casi di esonero ove sia in possesso determinati requisiti. Facendo salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'articolo 10 stabilisce che le disposizioni della proposta di legge non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). L'articolo 11 introduce il concetto di: "pane tradizionale di qualità", stabilendo che possono ottenere tale qualifica tutti i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle Regioni, che dovranno essere riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari. All'articolo 12 viene disposto che la vigilanza sull'attuazione della legge sia esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle Regioni. L'articolo 13 prevede l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 14 prevede invece l'adeguamento alle nuove disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. L'articolo 15 stabilisce una serie di abrogazioni normative esplicithe. L'articolo 16 reca infine l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

In conclusione informa che sulla stessa materia il 2 agosto 2018 è stato depositato l'Atto Senato n. 739, a prima firma Mollame (M5S) e altri, recante: "Norme in materia di produzione e vendita del pane". Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

**(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [ANASTASI](#) (M5S) illustra dapprima l'atto Senato n. 594, a prima firma del senatore Girotto, che reca disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, ripropone, con alcune modifiche, il testo dell'atto Camera n. 72, a prima firma dell'onorevole Realacci (PD), già approvato nella scorsa Legislatura dall'altro ramo del Parlamento in un testo risultante dall'unificazione degli atti Camera nn. 75, 241, 811 e 2726.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. L'articolo 2 contiene definizioni di carattere generale tra cui quella di commercio equo e solidale e filiera integrale,

introducendo, inoltre, il concetto di prezzo equo, idoneo cioè a generare un reddito da destinare a investimenti e a consentire al produttore di remunerare i lavoratori in misura adeguata ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia. L'articolo 3 delinea le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività. Sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale enti pubblici, partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti. L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti su base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. L'articolo 5 regola l'attività degli enti di promozione del commercio equo e solidale. Gli articoli 6 e 7 istituiscono, rispettivamente, l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale e la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione e i compiti. In sede di prima attuazione i membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico (articolo 17). Essa cura la tenuta dell'Elenco nazionale e esercita poteri di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere per il mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti. L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge. L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale, importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con una serie di denominazioni, anche in lingue straniere. L'articolo 10 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale. Per questa previsione opera una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 11 attribuisce allo Stato il compito di promuovere l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale. L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 14 individua i principi cui devono attenersi le Regioni e le Province autonome, previa invarianza finanziaria, nell'attuare la legge. L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, mentre l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria. Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.

Connesso all'esame del disegno di legge n. 594 è quello del disegno di legge n. 622, a prima firma del senatore Patriarca (PD), composto da 14 articoli. I due testi sono sostanzialmente identici proprio per 14 articoli. L'unica differenza che si registra tra i due è che il disegno di legge n. 622, al contrario del disegno di legge n. 594, non prevede le norme relative al sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici e al fondo per il commercio equo e solidale, con relativa copertura, in quanto, secondo la relazione illustrativa, tale disposizioni sono state superate dalle previsioni contenute nei commi 1089 e 1090 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017). In proposito fa comunque rilevare che tale Fondo non risulta ancora istituito e che il decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui individuare i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficino del riconoscimento del rimborso non è stato ancora adottato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

## SULLO SVOLGIMENTO DI SOPRALLUOGHI NELL'AMBITO DELLE ISTRUTTORIE PER GLI AFFARI ASSEGNATI N. 59 E N. 60

Il presidente [GIROTTU](#) (M5S) avverte che la Presidenza del Senato ha autorizzato la missione di una delegazione della Commissione che si recherà in località Casaccia, in provincia di Roma, il prossimo 26 ottobre, per visitare il centro di ricerche dell'Enea, per l'istruttoria dell'affare assegnato n. 59 (sul sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica), e gli impianti Sogin e Nucleco, per l'istruttoria dell'affare assegnato n. 60 (sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale). Tale delegazione, guidata dallo stesso Presidente, sarà composta da un rappresentante dei Gruppi di opposizione e da un rappresentante dei Gruppi di maggioranza. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a comunicare, nei tempi più brevi, le designazioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, n. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La 10ª Commissione, esaminati, per le parti di competenza i documenti in titolo, valutato il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica;  
espresso apprezzamento per le previsioni che indicano un incremento del PIL italiano previsto per l'anno in corso e per gli anni immediatamente successivi, nonché la tendenziale diminuzione del tasso di disoccupazione nell'arco temporale di riferimento;  
apprezzato il fatto che gli obiettivi indicati nel nuovo quadro programmatico sono definiti tenendo altresì conto dell'intendimento di neutralizzare completamente per il 2019 e parzialmente per il 2020 e il 2021 le clausole di salvaguardia dai precedenti provvedimenti legislativi di finanza pubblica;  
condividendo l'obiettivo di favorire il rilancio degli investimenti pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché la promozione dei settori chiave dell'economia, in primis manifatturiero avanzato, infrastrutture e costruzioni;  
condividendo altresì l'obiettivo di conseguire, a partire con il prossimo disegno di legge di bilancio, la riduzione della pressione tributaria e amministrativa sulle piccole e medie imprese, da realizzare sostenendo, nella prima fase, le attività di minori dimensioni svolte da imprenditori individuali, artigiani e lavoratori autonomi, attraverso la cosiddetta flat tax dal 2019;  
valutata positivamente la volontà, al fine di incentivare gli investimenti e gli incrementi occupazionali, di adottare misure per il taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi;

preso atto dell'intenzione di rafforzare strumenti quali il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e in particolare la relativa sezione speciale dedicata alla micro-imprenditorialità, che costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;  
osservata la necessità, ribadita nel Documento in esame, di favorire il sostegno alle attività produttive, attraverso:



la tutela del "Made in Italy", da perseguire anche tramite l'attività promozionale degli istituti italiani di cultura, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane; la conferma delle misure contenute nel Piano "Impresa 4.0", in considerazione del positivo riscontro del Piano stesso, anche attraverso il potenziamento del dialogo con le associazioni di categoria; il contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni, già avviato con le misure contenute nel decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", il quale, all'articolo 5, introduce limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti; la promozione dell'attività di impresa e in particolare delle start-up innovative, attraverso l'introduzione di semplificazioni amministrative, anche con l'uso di strumenti telematici e digitali ICT e la riduzione dei costi di iscrizione delle società nel registro delle imprese; l'attuazione della riforma organica dell'intera materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali; apprezzate le previsioni in favore della promozione dell'innovazione e delle competenze digitali, nonché dell'importanza di investire sull'innovazione e sulla tecnologia, sull'offerta di servizi e sulla penetrazione della banda larga e ultralarga per recuperare un gap consistente in campo digitale;

condividendo pienamente la prevista adozione di misure di sostegno per le politiche pubbliche e degli investimenti, in particolare attraverso l'implementazione delle misure per incentivare l'efficientamento energetico degli edifici e l'operatività del Fondo nazionale per l'efficienza energetica; espresso apprezzamento, infine, per l'impegno assunto per la stabilizzazione dell' "ecobonus e del "sisma bonus", esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI E ROSSOMANDO SUL DOCUMENTO N. LVII N. 1-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) esaminata la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanze 2018;

premessi che:

la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018 è stata depositata alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica. L'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, infatti, stabilisce in modo perentorio che il deposito della nota di aggiornamento debba avvenire entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari. Tale ritardo, oltre ad evidenziare le difficoltà della maggioranza nel trovare una sintesi fra le diverse posizioni, comprime in modo mai verificatosi in passato l'iter di esame parlamentare del documento;

la nota di aggiornamento, diversamente da quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, risulta altresì priva di alcuni elementi fondamentali. In particolare:

nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima circa le misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici;

non contiene, nell'annesso relativo alla Relazione al Parlamento:

a) il Piano di rientro di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 243 del 2012, previsto in caso di scostamento dall'obiettivo di medio periodo (OMT), dettagliato anno per anno;

b) nei presupposti della Relazione non è fatta menzione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento dall'obiettivo di medio periodo (OMT);

la nota di aggiornamento presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto alla normativa vigente. In

particolare, l'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, stabilisce che scostamenti temporanei dal saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali, ossia in caso di periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea o ad eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese;

la scelta del Governo di innalzare l'indebitamento netto al 2,4 per cento nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021 e di rinviare sine die il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio, precedentemente previsto per il 2020, avviene in contraddizione con gli impegni assunti il 19 giugno 2018 dal Governo con l'approvazione in Parlamento della risoluzione di maggioranza al Documento di economia e finanza 2018 e con le recenti affermazioni del Ministro dell'economia e delle finanze nell'Aula del Senato del 20 settembre 2018;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello spread, in forte crescita rispetto a sei mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico;

il Ministro dell'economia e delle finanze Tria ha partecipato alla fase iniziale del vertice Ecofin, ma in ragione della situazione che si è venuta a creare intorno alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, è stato costretto ad un rientro anticipato in Italia senza poter partecipare ai lavori dell'Eurogruppo, con ciò evidenziando la situazione di isolamento nella quale si trova attualmente il nostro Paese nell'ambito dell'Unione europea;

nella lettera inviata dalla Commissione europea lo scorso 5 ottobre al Ministro dell'economia e delle finanze Tria, in risposta alla missiva da questo inviata alle medesime autorità, si afferma che gli obiettivi di bilancio rivisti dell'Italia sembrano puntare verso una significativa deviazione dal percorso fiscale raccomandato dal Consiglio. La lettera si chiude con la richiesta alle autorità italiane di assicurarsi che la bozza di legge di bilancio sia coerente con le regole fiscali comuni;

nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle necessarie riforme della governance economica dell'Ue e in merito a un'applicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle caratteristiche dell'economia nazionale, consentendo una maggiore gradualità nel percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di medio termine, anche attraverso l'approvazione di ampi spazi di flessibilità per effettuare investimenti pubblici e per attuare riforme che hanno aggredito i limiti strutturali del nostro Paese; i profili che hanno finora caratterizzato le modalità anomale di presentazione della Nota di aggiornamento e lo scambio epistolare aperto tra il Governo e le istituzioni europee, oltre ad indebolire la discussione in atto sul necessario cambiamento delle regole che disciplinano la governance economica e finanziaria in ambito europeo, spinge il Paese verso posizioni di isolamento nel contesto UE esponendolo, tra l'altro, al rischio di attacchi speculativi e al possibile abbassamento del rating sui titoli del debito pubblico;

preso atto che:

la nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

illustra un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel 2019-2021 rispetto alle previsioni tendenziali. Il quadro macroeconomico tendenziale e quello programmatico si discostano tra loro in tutto il periodo previsionale, periodo nel quale lo scenario programmatico è sensibilmente più favorevole con uno scostamento di +0,6 punti percentuali nel 2019, di +0,4 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti nel 2021;

tale ottimistica variazione è per lo più dovuta, in relazione all'anno 2019, agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo, stante l'andamento negativo delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali), è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,6 punti percentuali). Si prefigura, in sostanza, un forte incremento dei consumi

delle famiglie e un forte miglioramento dello scenario degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da dati e segnali concreti;

in relazione agli investimenti, il quadro macroeconomico programmatico evidenzia un andamento positivo rispetto al quadro tendenziale che, tuttavia, non risulta adeguatamente motivato e comunque ad un livello inferiore a quello programmato nella precedente nota di aggiornamento al Def 2017;

in relazione al quadro di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori. In particolare:

l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2019 al 2,4 per cento, in sensibile peggioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso e di 1,2 punti percentuali rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento. Nel 2020 e nel 2021 è previsto al 2,1 per cento e all'1,8 per cento;

l'indebitamento netto strutturale è programmato per il triennio 2019-2021 all'1,7 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato tendenziale previsto nel Def di aprile scorso (1,3 punti percentuali nel 2019, e 1,8 punti percentuali nel 2020 e nel 2021) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (1,3 punti percentuali nel 2019, 1,6 punti percentuali nel 2020 e 1,5 punti percentuali nel 2021);

l'andamento dell'indebitamento netto strutturale risulta per l'anno 2019 in peggioramento di 0,8 punti percentuali rispetto al corrente anno evidenziando una decisa interruzione del percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio periodo (OMT). Si tratta di una "deviazione significativa" dal percorso verso il pareggio di bilancio che è stata evidenziata anche dalla lettera inviata dai Commissari europei al Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso 5 ottobre. In ragione di tale scelta, il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

il saldo primario, presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni tendenziali del Def di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento, per effetto del mancato controllo della spesa e ai nuovi interventi previsti che vanno ad aggredire i saldi di finanza pubblica. Nel primo caso, il saldo diminuisce di 1,4 punti nel 2019, di 1,7 punti nel 2020 e di 1,6 punti percentuali nel 2021. Nel secondo, il saldo diminuisce di 1,1 punti percentuali nel 2019, di 1,3 punti percentuali nel 2020 e di 1,2 punti percentuali nel 2021;

la spesa per interessi è prevista in sensibile peggioramento nello scenario programmatico. Rispetto al tendenziale del Def di aprile scorso, la spesa per interessi è prevista in aumento progressivo di 0,2 punti percentuali nel 2019, di 0,3 punti percentuali nel 2020 e di 0,4 punti percentuali nel 2021, ovvero per un ammontare complessivo di circa 15 miliardi nel prossimo triennio, confermando l'inversione di fiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese;

il debito pubblico interrompe il proprio percorso virtuoso di decrescita rallentando sensibilmente rispetto allo scenario tendenziale. Il rapporto debito pubblico su PIL è atteso scendere nel corrente anno al 130,9 per cento, ad un livello superiore di 0,9 punti percentuali rispetto al dato del Def di aprile. Nel 2019 è previsto scendere al 130 per cento (2 per cento in più rispetto al tendenziale), nel 2020 al 128,1 per cento (3,4 per cento in più rispetto al tendenziale) e nel 2021 al 126,7 (4,7 per cento in più rispetto al tendenziale). Si tratta di una minore decrescita del debito pubblico il cui costo è stimato in circa 80 miliardi di euro;

per quanto di propria competenza della Commissione,

rilevato che:

l'attuale quadro macroeconomico beneficia degli effetti positivi delle politiche economiche e di bilancio adottate negli scorsi anni, periodo in cui i Governi a guida PD sono riusciti a coniugare la stabilità della finanza pubblica e la fiducia dei mercati con politiche di crescita, occupazione ed equità; in questo contesto, le scelte del Governo evidenziate nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2018, prefigurano uno scenario completamente diverso, caratterizzato da forte instabilità della finanza pubblica generata dall'extra-deficit previsto nel 2019 e negli anni successivi, che verrà utilizzato per interventi di tipo assistenzialistico, iniqui, non in grado di generare nuova occupazione, incentrati per lo più sulla spesa corrente e insufficienti dal lato degli investimenti

pubblici e delle misure di stimolo della crescita e di riduzione del divario territoriale;  
l'annunciata composizione della prossima manovra di bilancio, fondata su interventi di politica economica, ancora non delineati nel dettaglio, quali l'avvio del Reddito di Cittadinanza, l'introduzione di modalità di pensionamento anticipato, l'avvio della prima fase della "flat tax" a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende, non appare in grado di garantire la crescita economica attesa, come evidenziato sia dalle recenti previsioni economiche del fondo monetario internazionale sia dalla mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

nella documentazione illustrata dal Ministro dell'economia e delle finanze in sede di audizione sulla Nota di aggiornamento al Def 2018 presso le Commissioni congiunte 5ª Senato e Vª Camera, in data 9 ottobre 2018, si apprende che le misure che verranno introdotte nella prossima manovra di bilancio relative agli incentivi, agli investimenti, all'innovazione e alle piccole e medie imprese avranno un impatto sul Pil pari a zero nel 2019 e a 0,1 punti percentuali nel biennio 2020-2021;

in attesa del dettaglio delle suddette misure appaiono del tutto inaccettabili gli interventi annunciati nella Nota di aggiornamento che vengono portati a copertura finanziaria dei cambiamenti dell'imposizione su piccole imprese e utili reinvestiti. A tal fine, si prevede:

l'abrogazione dell'imposta sul reddito imprenditoriale (IRI), che doveva entrare in vigore nel 2019 con aliquota al 24 per cento e che ora viene superata dalla flat tax per le piccole imprese e lavoratori autonomi;

l'eliminazione dell'aiuto alla crescita (ACE) per realizzare la misura di riduzione dell'aliquota sugli utili reinvestiti;

si tratta di interventi che erano stati predisposti per agevolare un insieme ampio di imprese (IRI) e favorire la loro capitalizzazione (ACE), che ora vengono abrogati per favorire un numero ristretto di soggetti beneficiari;

ma ciò che più preoccupa, oltre alle misure di risoluzione del contenzioso fiscale, sono gli ulteriori aumenti di gettito preventivati che saranno realizzati attraverso le annunciate modifiche ai regimi agevolativi, alle detrazioni fiscali e alle percentuali di acconto d'imposta che riguardano imprese e cittadini, con ricadute sulla pressione fiscale a carico dei soggetti colpiti;

preso atto dell'assenza di misure indirizzate allo stimolo della crescita economica, al sostegno delle imprese e alla riduzione del divario territoriale, esprime parere contrario.

## 1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 17 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018  
**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018**

**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018**

**(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017**

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 1*. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **CASTALDI** (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 822 che contiene norme di diretta attuazione, volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, così da prevenire l'apertura, o permettere la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base a una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot. Il testo si compone di 13 articoli e chiude tre procedure di infrazione (articoli 1, 2 e 6) e 3 Casi EU Pilot (articoli 3, 11 e 12).

I settori disciplinati dalle norme sono numerosi: libera circolazione di persone, servizi e merci; giustizia e sicurezza; trasporti; fiscalità e dogane; mercati di strumenti finanziari; diritto d'autore; tutela della salute umana; ambiente. Tra le disposizioni di interesse per la Commissione industria, si segnalano, in particolare, gli articoli 1, 2, 3 e 8. L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007. Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175. A tale riguardo, quanto alla nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", si sopprime il requisito della residenza nello Stato in questione. Si modificano poi le norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale. In particolare, si specifica che le competenze dell'Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri concernono tutti i profili

professionali di cui alla legge n. 6 del 2 gennaio 1989, ossia aspiranti guide, guide alpine-maestri di alpinismo, accompagnatori di media montagna, guide vulcanologiche. Altre modifiche riguardano la procedura di rilascio della tessera professionale europea, istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare. L'articolo 2 limita l'incompatibilità dell'attività di mediazione all'ipotesi di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita tale l'attività, e non più, come nella norma oggetto di procedura di infrazione, per quella comunque svolta anche a titolo professionale o addirittura di lavoro dipendente. Nella relazione illustrativa si afferma che la nuova disciplina si propone di garantire, nell'ottica della proporzionalità, la tutela del consumatore attraverso la previsione di una clausola che eviti ogni conflitto attuale di interessi tra il mediatore e l'oggetto della mediazione stessa. L'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino. In particolare, introduce il requisito della "popolazione" in luogo della "produttività minima" per quanto riguarda l'istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie; espunge il riferimento alla "potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" per quanto riguarda l'istituzione di rivendite speciali; sopprime il richiamo al criterio della produttività minima per il rinnovo dei patentini. Resta invece fermo il principio generale per cui occorre contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi. Inoltre, non è modificato il criterio della distanza per l'istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie, così come per l'istituzione di rivendite speciali. L'articolo 8 contiene disposizioni volte alla piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Vengono così attribuite alla CONSOB: la competenza ad autorizzare i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dalla MiFID II a presentare offerte nel mercato delle quote di emissioni; i poteri di vigilanza (informativi, di indagine, ispettivi e di intervento, nonché la potestà di adottare provvedimenti ingiuntivi) previsti con riferimento agli intermediari abilitati; la facoltà di dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59 del regolamento n. 1031/2010. Infine, l'articolo apporta le necessarie integrazioni alla Parte V del TUF, relativa alle sanzioni.

Illustra quindi il Doc. LXXXVI, n. 1, recante la relazione programmatica per il 2018, divisa in cinque Parti. La Parte seconda è quella di maggior interesse per la Commissione, trattando le seguenti tematiche: mercato interno; banche; imprese; concorrenza; consumatori; ricerca; sviluppo tecnologico; brevetti; spazio: sviluppo sostenibile; economia circolare; energia; turismo. Particolare rilevanza viene attribuita all'attuazione del fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS o Piano Juncker) e della Strategia per il mercato unico digitale e al completamento del Mercato unico dei beni e servizi. Nel campo delle imprese, il Governo si impegna poi a continuare le politiche di innovazione e modernizzazione della base industriale e a rafforzare le regole della concorrenza e per la tutela dei consumatori. In materia di ricerca, si prevede la prosecuzione delle azioni previste dal Piano nazionale della ricerca (PNR), anche con il finanziamento di una serie di *cluster* tecnologici nazionali, e dal PON ricerca e innovazione 2014-2020. Quanto alle politiche nel settore aerospaziale, si evidenzia il ruolo strategico della "Cabina di regia spazio". È stato poi definito il "Piano strategico *space economy*", che vede in grande espansione soprattutto i settori satellitari delle telecomunicazioni e della navigazione. Relativamente al Pacchetto economia circolare, il Governo si impegna a contribuire alla relativa transizione, favorendo innovazione, occupazione e crescita. Nel settore energetico, l'attività del Governo sarà incentrata sui negoziati relativi al Regolamento per la *governance* dell'Unione dell'energia e alla revisione delle direttive rinnovabili e efficienza energetica. Infine, in tema di politiche per il turismo, si ricordano il Piano strategico per il turismo 2017-2022, che si pone l'obiettivo di rilanciare l'Italia sul mercato turistico internazionale; l'azione di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle grandi destinazioni insieme a quella di sviluppo delle destinazioni minori; l'evento "Matera capitale europea della cultura 2019".

Illustra infine il Doc. LXXXVII, n. 1, recante relazione consuntiva per il 2017, che si articola in quattro Parti e cinque Allegati. Di specifico interesse della Commissione sono la Parte prima, limitatamente all'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS o Piano Juncker) e all'Unione bancaria, e la Parte seconda, con riferimento alle seguenti aree tematiche: mercato interno; Mercato unico di beni e servizi; Mercato unico digitale; banche; imprese; aiuti di Stato; concorrenza; consumatori; ricerca; sviluppo tecnologico; brevetti; spazio; sviluppo sostenibile; economia circolare; energia; turismo. In particolare, si segnala che, relativamente al cosiddetto Piano Juncker, il Parlamento europeo ha approvato la sua proroga fino al 2020 e le garanzie concesse dall'Unione sono state aumentate fino a 26 miliardi di euro. Quanto al mercato unico digitale, l'Italia ha portato avanti diverse iniziative, in coerenza con gli obiettivi europei, che hanno riguardato il 5G, la banda ultralarga e il WiFi. Nel settore delle telecomunicazioni da dispositivo mobile, in campo europeo è stato adottato il regolamento sul *roaming* a tariffa nazionale. Con riferimento alle politiche per le imprese, il Governo ha avviato un'intensa attività di diffusione dei contenuti del Piano industria 4.0, varando inoltre gli adempimenti normativi necessari alla costituzione di Centri di alta competenza ad alta specializzazione per il necessario supporto all'innovazione. Relativamente al tema degli aiuti di Stato, è stata intensificata l'attività di coordinamento e di supporto alle Amministrazioni per potenziare il controllo *ex ante* circa l'eventuale presenza di un aiuto di Stato nei provvedimenti che dispongono l'utilizzo di risorse pubbliche a vantaggio delle imprese. In tema di aerospazio, il Governo ha definito, con il contributo dell'Agenzia spaziale italiana, il "Piano strategico *space economy*". In materia di turismo è stato approvato il Piano strategico per il turismo 2017-2022, concepito in sinergia con il Piano industria 4.0, che delinea una visione unitaria per lo sviluppo del turismo in Italia. Tale Piano sarà sottoposto a revisioni biennali e si attuerà mediante piani annuali.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 ottobre.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il relatore [VACCARO](#) (M5S) propone di avviare un breve ciclo di audizioni per le finalità istruttorie.

Il presidente [GIROTTO](#) invita i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a comunicare, nei tempi più brevi, eventuali soggetti da convocare in audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

**(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

**(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 ottobre.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il relatore [ANASTASI](#) (M5S) propone di avviare

un breve ciclo di audizioni per le finalità istruttorie.

Il presidente [GIROTTO](#) invita i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a comunicare, nei tempi più brevi, eventuali soggetti da convocare in audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,15.*



## 1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 20 (pom.) del 06/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018  
**20ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 169, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 739 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 ottobre.

Il relatore **VACCARO** (M5S) illustra il disegno di legge n. 739 evidenziando che il provvedimento, che si compone di 15 articoli, si pone l'obiettivo di rilanciare il settore del pane fresco artigianale e di garantire il diritto dei consumatori ad una corretta informazione. L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento. L'articolo 2 reca le definizioni dei termini "pane", "pane fresco", "pane di pasta madre" e "pane con pasta madre". Inoltre vieta l'impiego delle denominazioni "pane di giornata", "pane appena sfornato" e "pane caldo", nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore, e stabilisce i casi in cui è vietato utilizzare in commercio la denominazione di "pane fresco". Poi individua le indicazioni da riportare in etichetta in caso di prodotto surgelato, di prodotto ottenuto da cottura parziale e di prodotto ottenuto dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari. Infine, prevede le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti indicati. L'articolo 3 definisce il "prodotto intermedio di panificazione". L'articolo 4 reca indicazioni per l'etichettatura del pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità. Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione e l'impiego della pasta madre essiccata. L'articolo 7 stabilisce la definizione di "panificio" e attribuisce al titolare del panificio la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Interviene anche in materia di procedure amministrative per l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti, subordinandoli alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'articolo 8 individua il

responsabile dell'attività produttiva, che potrà essere il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA e gli attribuisce una serie di compiti, tra i quali assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti e garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito. Infine, prevede che tale responsabile sia tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, salvo alcuni casi di esonero qualora già in possesso di determinati requisiti. Facendo salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni della proposta di legge non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). L'articolo 10 definisce il "pane fresco tradizionale". Secondo l'articolo 11 la vigilanza sull'attuazione della legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 12 prevede l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 13 dispone in materia di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. Infine, l'articolo 14 ha ad oggetto abrogazioni normative, mentre l'articolo 15 l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

Il presidente [GIROTTO](#) propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 739 alla discussione del disegno di legge n. 169.

La Commissione conviene.

Il presidente [GIROTTO](#) ricorda che con la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si terrà al termine della seduta, avrà inizio il ciclo di audizioni informali dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative del settore. Informa quindi che la documentazione acquisita nel corso di tali audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge, segnalando in particolare, per le parti di più stretta competenza della 10ª Commissione, gli articoli 3, 4, 4-bis, 7, 8, 18, 20, 28, 30, 36, 37, 43-bis e 44. L'articolo 3 introduce misure fiscali relative agli immobili che, a seguito del crollo del ponte Morandi, hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero. In particolare, dispone l'esenzione da Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu per i fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero; l'esclusione dall'imposizione diretta dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo; l'esenzione, fino al 31 dicembre 2020, dal pagamento dell'imposta di bollo

e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione con riferimento a detti immobili; l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo; la sospensione, dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019, dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, di quelli per la riscossione degli atti di accertamento esecutivo, dei termini previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, se le predette attività sono destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito del crollo. Il comma 5-bis introduce la possibilità, per le competenti autorità di regolazione, di prevedere l'esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi. L'articolo 4 riconosce benefici alle imprese e ai professionisti aventi sede operativa all'interno della zona danneggiata in conseguenza del crollo i quali, nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano dello stesso nel corrispondente periodo del triennio 2015-2017. I benefici consistono nel riconoscimento di una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Il comma 2 specifica che il riconoscimento dei benefici opera nel limite complessivo di spesa di 10 milioni per l'anno 2018 e che criteri e modalità di erogazione di dette somme sono stabiliti dal Commissario delegato. L'articolo 4-bis garantisce la celere acquisizione da parte del Commissario delle sedi operative di imprese oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del ponte. A tal fine, il primo periodo del comma 1 prevede che il Commissario possa stipulare, con i proprietari delle unità immobiliari collocate nella cosiddetta zona rossa e sgombrate, in base alle ordinanze emanate dal sindaco di Genova in seguito al crollo, l'atto di cessione della proprietà. Il comma 2 prevede la corresponsione ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione di una indennità quantificata in complessivi 1.300 euro per metro quadrato per le aree coperte e 325 euro per le aree scoperte. Il comma 3 prevede, per i soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria, una riduzione del 10 per cento delle indennità suddette. Le indennità in favore di tali soggetti sono corrisposte entro 30 giorni dalla redazione del verbale di immissione in possesso. Il comma 4 specifica che il concessionario del tratto autostradale è tenuto a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità previste dall'articolo, prevedendo che, in caso di omesso versamento nel termine, sarà il Commissario a provvedere in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. Il comma 6 prevede la corresponsione di un'indennità anche per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali, ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o nelle province limitrofe. Le indennità previste dal presente articolo, ai sensi del comma 7, sono riconosciute al netto di precedenti indennizzi e agevolazioni, vale a dire al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo. L'articolo 7 istituisce la "Zona Logistica Speciale (ZLS) - Porto e Retroporto di Genova" per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dal drammatico evento. Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo individua le aree interessate, ossia i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova specificatamente elencati. Ai sensi dell'articolo 1-bis, il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha la possibilità di ricomprendere ulteriori siti retroportuali. Il comma 2 prevede, per le imprese che operano nella ZLS, l'applicazione di procedure semplificate previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Il nuovo comma 2-bis prevede la concessione di un contributo alle imprese e ad altri soggetti che abbiano commissionato, dal 15 agosto, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e partenza dal nodo logistico e portuale di Genova. La norma vuole incentivare il trasferimento di una quota di trasporto merci da gomma ad altre modalità, mediante la concessione di detto contributo alle imprese. Gli oneri

del comma 2-*bis* sono stimati in 5 milioni di euro per il 2018. Il nuovo comma 2-*ter* prevede, per la durata di tredici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, un contributo nel limite massimo di 4 euro per treno/chilometro, in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario e degli operatori del trasporto combinato, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto. Questa misura non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria. Il nuovo comma 2-*quater*, per compensare i maggiori oneri delle attività di manovra dei treni completi con origine e destinazione il bacino di Genova Sampierdarena, riconosce al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Il comma 2-*quinq* stabilisce che la quantificazione complessiva degli oneri di cui al comma 2-*ter* è pari a complessivi 3,2 milioni di euro, mentre per il 2-*quater* l'onere ammonta complessivamente a 800 mila euro. Le misure sono previste per il biennio 2018-2019. L'articolo 8, istituisce, nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova, una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova (comma 1). Al comma 2 vengono elencate le agevolazioni per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca. I commi 3 e 4 delimitano il periodo di imposta per la concessione delle esenzioni, mentre il comma 5 individua la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle esenzioni stesse. Il comma 6 indica i riferimenti normativi europei in base ai quali possono essere concesse le agevolazioni. Il comma 7, infine, richiama la normativa nazionale di riferimento per l'istituzione delle zone franche urbane. Passando agli interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, l'articolo 18 individua le funzioni del Commissario straordinario. Tra queste, il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati. L'articolo 20 affida al Commissario il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e di ripristino del patrimonio danneggiato. Il comma 1 prevede che, ai fini del riconoscimento dei contributi, il Commissario straordinario provveda a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione dei danni e dei fabbisogni. Il comma 2 elenca specificatamente le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, ricomprendendo ad esempio: danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, oppure danni agli edifici privati di interesse storico-artistico. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applichino nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651 del 2014 e, in particolare, dall'articolo 50, che, tra l'altro, fissa alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato dell'Unione europea. L'articolo 28 prevede la possibilità di destinare contributi ai privati e alle attività produttive in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici. L'articolo 30 fissa i requisiti per l'affidamento di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati, prevedendo altresì disposizioni sui contributi finanziari pubblici alla ricostruzione privata. Più specificatamente, il comma 1 fissa i requisiti per l'affidamento, da parte di privati, di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati, richiamando l'articolo 46 del codice dei contratti pubblici e ponendo condizioni aggiuntive finalizzate a garantire adeguati livelli di affidabilità e professionalità. In tale contesto, particolare attenzione è destinata alla trasparenza e alla terzietà delle procedure previste per la ricostruzione. Difatti, il comma 2 vieta l'affidamento della direzione dei lavori a chi abbia in corso o abbia avuto nei tre anni precedenti rapporti non episodici con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto e non solo con l'impresa che vince la selezione. Il divieto vale sia per rapporti professionali, sia per rapporti familiari e personali. A tale riguardo, il comma fornisce indicazioni circa i rapporti non episodici vietati di tipo professionale, menzionando quelli di legale rappresentante, titolare, socio e direttore tecnico. Il comma, inoltre, individua, quali ulteriori cause di impedimento al ruolo di direttore lavori, i rapporti familiari e personali. Il comma 3 disciplina l'entità

dei contributi per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata. Il comma 4 verte sulle assunzioni degli incarichi per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il comma 5 è finalizzato ad evitare concentrazioni di incarichi non giustificate da ragioni di organizzazione tecnico-professionale. A tale scopo, provvederà il Commissario straordinario mediante futuri suoi atti. Il comma 6 riguarda la procedura per l'affidamento degli incarichi di progettazione per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria. L'articolo 36 concede, a determinate condizioni, contributi alle imprese del settore turistico e agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato interessate dagli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia. Secondo le condizioni previste, per poter ottenere tali contributi le aziende devono essere insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici e aver registrato, nei 6 mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per il 2018 e per il 2019. Anche in questo caso i contributi verranno concessi ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*. Per quanto riguarda le misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017, la finalità dell'articolo 37 è quella di verificare l'assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato, la delocalizzazione definitiva in strutture temporanee per le attività agricole e zootecniche e l'inclusione delle università tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali. Nel corso dell'esame alla Camera sono state aggiunte ulteriori disposizioni volte a innovare il settore della *governance* della ricostruzione, gli ambiti relativi alle spese ammissibili a finanziamento per la ricostruzione privata, le procedure relative agli interventi per le opere pubbliche e i beni culturali, tra cui gli interventi di competenza delle diocesi, e le deroghe temporanee alla disciplina regolamentare sugli *standard* in materia di assistenza ospedaliera. Relativamente agli ulteriori interventi emergenziali, l'articolo 43-*bis* stabilisce, per gli anni 2020 e 2021, per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali usufruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, consistente nell'esonero sia dal versamento delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Infine, l'articolo 44 prevede la possibilità di autorizzare, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale di 12 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), anche in deroga ai limiti generali di durata vigenti, nei casi in cui l'azienda cessi o abbia cessato l'attività produttiva e sussista una delle seguenti ipotesi: risultino concrete prospettive di cessione dell'attività, con conseguente riassorbimento occupazionale; sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto.

Preannuncia infine la proposta di un parere favorevole che potrà essere votata in una seduta appositamente convocata alle ore 9,15 di domani.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata alle ore 9,15 di domani, mercoledì 7 novembre, per l'esame in sede consultiva, del disegno di legge n. 909.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

# 1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 27 (pom.) del 06/11/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 27**  
**MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI UNIPAN - CONSORZIO PANIFICATORI  
CAMPANI E DI RAPPRESENTANTI DI ASSOPANIFICATORI PASTICCERI SUI DISEGNI DI  
LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)*

[VIDEO](#)

# 1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 28 (pom.) del 07/11/2018

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 28**  
**MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 14,55 alle ore 16,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA  
PANIFICATORI, PASTICCERI E AFFINI (FIPPA) E DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE  
ITALIANA PANIFICATORI E AFFINI (ASSIPAN) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739  
(PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)*

[VIDEO](#)



## 1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 29 (pom.) del 20/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 29**  
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

*Presidenza del Presidente*

[GIROTTO](#)

*indi del Vice Presidente*

[RIPAMONTI](#)

*Orario: dalle ore 14 alle ore 16,15*  
*(sospensione dalle ore 14,30 alle ore 15,30)*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LO SVILUPPO  
ECONOMICO DAVIDE CRIPPA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 59 (SOSTEGNO  
ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI GENERAZIONE,  
ACCUMULO E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA)*

[VIDEO](#)

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ANCD CONAD, ANCC COOP E  
FEDERDISTRIBUZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA  
DEL PANE)*

[VIDEO](#)

# 1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 30 (pom.) del 21/11/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 30**  
MERCLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE DI UNA RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA  
DELL'INDUSTRIA OLEARIA (ASSITOL) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE  
E VENDITA DEL PANE)*

[VIDEO](#)

# 1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 31 (ant.) del 22/11/2018

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 31**  
**GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZA E  
TECNOLOGIA DEI CEREALI (AISTEC) E DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE  
NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA) SUI DISEGNI  
DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)*

[VIDEO](#)

# 1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 32 (pom.) del 27/11/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 32**  
**MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSORE ANTONELLO PAPARELLA, ORDINARIO DI MICROBIOLOGIA ALIMENTARE, PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI E AMBIENTALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)*

[VIDEO](#)

# 1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 33 (ant.) del 28/11/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 33**  
**MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE E DI UNA  
RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIE PRODOTTI ALIMENTARI  
(AIIPA) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)*

[VIDEO](#)

# 1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 34 (pom.) del 28/11/2018

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 34**  
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI UNA RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA  
CELIACHIA (AIC) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL  
PANE)*

[VIDEO](#)

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI BOTTEGHE NEL  
MONDO, EQUOGARANTITO E FAIRTRADE ITALIA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 594 E 622  
(COMMERCIO EQUO E SOLIDALE)*

[VIDEO](#)

## 1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 24 (pom.) del 05/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)  
MERCLEDÌ 5 DICEMBRE 2018  
24ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE REDIGENTE

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 novembre.

Prima che abbia inizio la discussione generale, il relatore [VACCARO](#) (M5S) interviene sottolineando la rilevanza dei disegni di legge ai fini della promozione delle produzioni tipiche e dell'agroalimentare nazionale. Già nel corso della precedente Legislatura, vi era stato un orientamento politico concorde sulla necessità di valorizzare, con una normativa *ad hoc*, le competenze, le conoscenze e le tradizioni del settore della panificazione. Nel corso delle audizioni svolte sono emerse le principali criticità del *corpus* normativo di riferimento ed è risultato necessario trovare un punto di equilibrio che tenga conto delle esigenze di coloro che da anni attendono una risposta in grado di informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato valorizzando il lavoro dei produttori artigianali. Al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori ritiene utile audire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e i soggetti più rappresentativi della grande distribuzione.

Non essendovi interventi contrari alla proposta del relatore, il presidente [GIROTTO](#) invita quest'ultimo a comunicare tempestivamente le ulteriori richieste di audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e**

**solidale**

**(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 ottobre.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il relatore [ANASTASI](#) (M5S) riferisce brevemente su quanto emerso nel corso delle audizioni informali. Già nella scorsa Legislatura, la Camera dei deputati aveva licenziato un testo volto a disciplinare il commercio equo e solidale. I disegni di legge oggi in esame, che ripartono dai contenuti sui quali nella XVII Legislatura era stato raggiunto un consenso trasversale, sono pressoché simili. Divergono, tuttavia, per la previsione di una forma di sostegno al commercio equo e solidale - contenuta esclusivamente nel disegno di legge n. 594 - grazie alla quale le Amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo, possono proporre meccanismi incentivanti nei capitolati di gara. Un'ulteriore distinzione riguarda la previsione del Fondo per il commercio equo e solidale. Tali misure, già contenute nella legge di bilancio per il 2018, all'articolo 1, commi 1089 e 1090, sono però ancora in attesa di attuazione. Sulla base delle considerazioni esposte, anticipa l'intenzione di proporre che la Commissione adotti il disegno di legge n. 594, quale testo base per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che le Commissioni permanenti dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5ª Commissione entro le ore 19 di mercoledì 12 dicembre. La 5ª Commissione concluderà i propri lavori sul disegno di legge di bilancio in tempo utile per poter riferire all'Assemblea nella seduta di martedì 18 dicembre. L'organizzazione dei lavori per la prossima settimana prevede pertanto l'incardinamento del disegno di legge di bilancio, per le parti di competenza della Commissione, in una seduta di martedì mattina. La discussione generale si svolgerà nella seduta pomeridiana. Il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti alle tabelle di competenza sarà fissato al pomeriggio di martedì. Anche nella giornata di mercoledì avranno luogo due sedute, una la mattina e l'altra nel primo pomeriggio, a valle delle quali saranno approvati i rapporti sulla tabella del MISE, su quelle del MIPAAF e del MEF, per le parti di competenza. I documenti di bilancio saranno trasmessi dall'Ufficio di Segreteria non appena disponibili.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,45.*



# **1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 35 (pom.) del 05/12/2018**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 35**  
**MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018**

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIA  
COMMERCIO ARTIGIANATO SERVIZI E TURISMO (AICAST) SUI DISEGNI DI LEGGE NN.  
169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)

[VIDEO](#)

# 1.3.2.1.14. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 32 (ant.) del 09/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019**  
**32ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente **GIROTTO** ricorda che, a conclusione di un articolato ciclo di audizioni, nella seduta del 5 dicembre 2018, il relatore Vaccaro ha richiesto l'audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo la quale si svolgerà la discussione generale.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

**(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente **GIROTTO** fa presente che sui provvedimenti in titolo si è concluso il ciclo di audizioni

programmato e che pertanto può aprirsi la discussione generale. Ricorda altresì che nella seduta del 5 dicembre, il relatore Anastasi ha suggerito di adottare l'atto Senato 594, quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta. Propone pertanto di fissare, sin d'ora, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al predetto disegno di legge, assunto quale testo base, alle ore 12 di giovedì 17 gennaio.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [GIROTTO](#) rinvia il seguito della discussione congiunta.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare alle iniziative a vantaggio dei consumatori [\(n. 61\)](#)**

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Il relatore [ANASTASI](#) (*M5S*) introduce lo schema di decreto ministeriale che attua le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), che vengono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, ed inserite in un apposito Fondo. L'articolo 1 individua le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2018, pari a 20 milioni di euro, mentre l'articolo 2 assegna alle Regioni la somma complessiva di 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi diretti all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori, confermando i criteri di ripartizione tra le Regioni già adottati negli anni precedenti. Restano escluse da tale ripartizione le Province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'articolo 2, commi 106-126, della legge n. 191 del 2009. Con l'articolo 3 si assegna la somma di un milione di euro per la realizzazione di iniziative a favore dei cittadini in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale nell'ambito della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, mentre l'articolo 4 destina la somma di 5,5 milioni di euro per garantire il supporto e l'assistenza tecnica necessaria alle attività del Ministero dello sviluppo economico e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). L'articolo 5 assegna la somma di 3,5 milioni di euro per la prosecuzione di una iniziativa, già finanziata in precedenza, diretta a favorire la restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze vita prescritte, mentre l'articolo 6 individua la copertura della spesa prevista dagli articoli precedenti, a valere sullo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il senatore [BIASOTTI](#) (*FI-BP*) fa presente l'esigenza di un approfondimento istruttorio sugli obiettivi da conseguire, grazie alla ripartizione del Fondo in parola, e sui risultati effettivamente conseguiti, osservando che la legge di attuazione dello schema di decreto è ormai risalente.

Il relatore [ANASTASI](#) (*M5S*) ritiene utile conoscere la dotazione storica del Fondo nell'ultimo quinquennio.

Il presidente [GIROTTO](#) assicura che darà mandato all'Ufficio di Segreteria della Commissione di acquisire gli elementi informativi richiesti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario [\(n. 55\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 [\(n. 56\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE [\(n. 57\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE [\(n. 58\)](#)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA  
ISTRUTTORIA DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 60*

Il presidente [GIROTTO](#) fa presente che il 25 gennaio prossimo, per le esigenze istruttorie dell'affare assegnato n. 60 sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale, una delegazione della Commissione effettuerà un sopralluogo alla centrale elettronucleare di Caorso. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a designare un rappresentante per l'opposizione e uno per la maggioranza.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

# 1.3.2.1.15. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 39 (ant.) del 17/01/2019

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 39**  
**GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 9,30 alle ore 9,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA  
CONCORRENZA E DEL MERCATO SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E  
VENDITA DEL PANE)*

[VIDEO](#)

# 1.3.2.1.16. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 40 (ant.) del 24/01/2019

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 40**  
GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AZIENDA GRANDE IMPERO SUI  
DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)*

[VIDEO](#)

# 1.3.2.1.17. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 38 (ant.) del 29/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MARTEDÌ 29 GENNAIO 2019  
**38ª Seduta**

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019**

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [GIROTTO](#) introduce la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019, che contiene il programma di fine mandato della Commissione Juncker. Ricorda inoltre che la [Presidenza del Consiglio dell'UE è in capo alla Romania](#) per il periodo 1º gennaio-30 giugno 2019, nonché al [Trio delle Presidenze del Consiglio dell'UE](#) (Romania, Finlandia e Croazia) per il periodo 1º gennaio 2019-30 giugno 2020. In tema di imprese, concorrenza e consumatori, sono indicate nel documento alcune priorità per il 2019, quali la trasformazione digitale dell'industria e dell'intero settore pubblico e privato attraverso la diffusione dei temi dell'high performance computing (HPC), dell'intelligenza artificiale (AI), della cybersecurity e delle competenze digitali; la prosecuzione del programma per favorire le PMI e le Start up; l'impegno a tutela dei consumatori. In materia di ristrutturazione e insolvenza delle imprese in difficoltà, nel novembre 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM (2016)723) sulle procedure di ristrutturazione e insolvenza, al fine di armonizzare le diverse discipline degli Stati membri. Inoltre, il Governo parteciperà ai lavori avviati presso il Consiglio dell'UE sulle proposte normative sul cd. New Deal per i consumatori. In tema di energia, le priorità indicate riguardano la definizione del Piano nazionale per l'Energia e il clima e un efficiente funzionamento del mercato elettrico ai fini della decarbonizzazione. Si sottolinea inoltre che, dopo la recente entrata in vigore dei provvedimenti in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica (Direttiva 2018/2001/UE, Direttiva 2018/2002/UE e Regolamento UE 2018/1999), nel corso della prima parte del 2019 si attende la conclusione dell'iter di adozione del pacchetto di misure legislative denominato "Energia pulita per tutti gli europei". Il Governo ritiene prioritario assicurare che il quadro normativo europeo sul funzionamento dei mercati dell'elettricità favorisca il settore delle rinnovabili, anche nel settore dei



trasporti, e lo sviluppo e l'integrazione dell'autoconsumo. Ulteriori priorità riguardano il negoziato sulla revisione della direttiva gas del 2009 (COM(2017) 660 definitivo) e il negoziato sulla dotazione finanziaria destinata ad infrastrutture energetiche nel quadro della cosiddetta Connecting Europe Facility. Nel programma di lavoro per il 2019 sono ricordate le iniziative legislative adottate per promuovere approvvigionamenti energetici sostenibili, indipendenti e sicuri per i cittadini e le azioni intraprese per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Tali iniziative comprendono altresì l'attuazione del pacchetto normativo "economia circolare", che permette di potenziare il sistema di raccolta differenziata dei materiali con tempistiche certe per la dismissione delle discariche e il progressivo superamento degli impianti di recupero energetico, qualora non alimentati esclusivamente da rifiuti residuali di raccolta differenziata. In tema di turismo, è indicata come priorità l'impostazione del Piano strategico di sviluppo del Turismo (PST) 2017-2022, prevedendo una nuova governance che includa agricoltura, territori ed economia rurale, e la definizione un codice identificativo delle strutture ricettive e dell'extra-alberghiero, favorendo la trasformazione digitale e la semplificazione burocratica.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore [PAROLI](#) (FI-BP), il quale, pur apprezzando l'intenso programma di lavoro che il Governo italiano intende perseguire in tema di economia circolare, paventa la non applicabilità degli obiettivi prefissati che rischiano di rimanere solo sulla carta. Ritiene inoltre che il tema della gestione integrale dei rifiuti non sia stato ancora coerentemente affrontato, in quanto non esiste una linea univoca a livello nazionale sul tema dei termovalizzatori e delle discariche. Cita, ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti della Capitale che, in assenza di strutture adeguate nella Regione Lazio, avviene in altre Regioni. Svolge poi un'approfondita riflessione sul tema del trasporto dei rifiuti transfrontalieri, ferrosi e non ferrosi, materie prime secondarie che hanno costi onerosi, che ricadono sulle aziende italiane. In alcuni paesi dell'Unione europea, così come in Russia, tale problematica ha un impatto economico sulle aziende molto ridotto, poiché i rifiuti ferrosi e non ferrosi vengono riciclati in filiere nazionali che consentono di contenere i costi di trasporto. Per rendere competitiva l'azione industriale del Paese, in un mercato fortemente concorrenziale, è necessario dare segnali chiari e certi alle imprese in termini di riduzione dei costi dell'energia e del trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Concorda sul tema delle materie prime secondarie il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S), che invita il senatore Paroli a suggerire osservazioni da inserire nello schema di parere. Nel replicare alle considerazioni sulla gestione dei rifiuti nella Capitale, fa presente che l'Ama SpA, l'azienda municipalizzata per i servizi ambientali di Roma, ha presentato il nuovo piano industriale per superare i rilievi evidenziati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 gennaio.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il relatore [VACCARO](#) (M5S) riepiloga brevemente l'intenso programma di audizioni, al quale alcuni soggetti e associazioni della grande distribuzione non hanno dato riscontro, nonostante sia stato

richiesto, informalmente, il loro intervento.

Il presidente [GIROTTO](#) propone di adottare l'atto Senato n. 739, quale testo base per la prosecuzione dell'esame, e suggerisce di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del 25 febbraio.

La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente [GIROTTO](#) rinvia il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 9,20.

## 1.3.2.1.18. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 42 (ant.) del 21/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019  
**42ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

In qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [BELLANOVA](#) (PD) dichiara il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, sottolineando che - come sostenuto dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione di merito - nel caso della Banca Carige, è stata adottata la medesima *ratio* dei decreti-legge in materia di sostegno agli istituti bancari in stato di crisi, promulgati nella precedente legislatura.

Nell'esprimere soddisfazione per un provvedimento che tutela i piccoli risparmiatori del territorio ligure, il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente [GIROTTO](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata all'unanimità.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge 739, quale testo base per la produzione e vendita del pane, alle ore 12 di lunedì 11 marzo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## 1.3.2.1.19. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 43 (pom.) del 12/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MARTEDÌ 12 MARZO 2019  
**43ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

**(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 febbraio.

Il presidente **GIROTTO** comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.3, 5.1, 6.1, 7.1, 10.1, 13.1 e 13.2.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 gennaio.

Su richiesta del relatore, il presidente **GIROTTO** propone di riaprire il termine per la presentazione di

emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 739, adottato come testo base, fissandolo alle ore 12 di martedì 2 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

# 1.3.2.1.20. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 47 (ant.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MERCLEDÌ 10 APRILE 2019  
**47ª Seduta (2ª antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.*

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **GIROTTO**, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svoltosi nella giornata di ieri, propone di richiedere al Presidente del Senato il deferimento di un affare assegnato sulla riforma del mercato elettrico infragiornaliero al fine di ridurre il costo dell'energia elettrica per i clienti.

La Commissione conviene.

## *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI*

Il presidente **GIROTTO** avverte che la documentazione depositata nel corso delle audizioni informali sulla riforma del mercato elettrico infragiornaliero sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

## *PROCEDURE INFORMATIVE*

### **Interrogazioni**

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde congiuntamente alle interrogazioni [3-00483](#) e [3-00594](#) del senatore Taricco ed altri, entrambe riguardanti la società Alstom Ferroviaria SpA, ricordando che la Commissione europea ha già espresso un parere negativo rispetto

alla fusione tra la società in parola e la Siemens, riscontrando il rischio di una lesione della concorrenza nei mercati dei sistemi di segnalamento ferroviario e dei treni ad alta velocità. Inoltre, il 7 aprile 2017 è stato sottoscritto un accordo di Programma tra il Ministero dello sviluppo economico (Mise), la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per il finanziamento di un articolato programma di ricerca e sviluppo, proposto dalla Società Alstom Ferroviaria SpA, finalizzato alla messa a punto di tecnologie innovative per la costruzione di diverse tipologie di treni. Il predetto accordo è stato successivamente integrato con specifico *addendum* sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Emilia Romagna. Il costo complessivo del programma è pari a euro 39.933.500, per un valore complessivo di agevolazioni di circa 8,8 milioni di euro. L'accordo prevede la realizzazione, nello stabilimento di Savigliano, di un programma d'investimenti del costo di euro 24.500.500 cui corrisponde il contributo agevolato di euro 5.444.555 di cui euro 544.455 euro a carico della Regione Piemonte. A seguito della presentazione di progetti esecutivi a maggio 2018, sono state concesse le relative agevolazioni di importo sostanzialmente pari a quanto previsto nell'Accordo di programma. Per quanto riguarda, in particolare, il sito di Savigliano, i costi complessivi ammessi ammontano a euro 24.478.025, ma allo stato non risulta erogato alcun importo, poiché non è stata presentata alcuna richiesta di erogazione da parte dell'azienda. Ricorda inoltre che le aziende, beneficiarie di aiuti di Stato al fine di effettuare investimenti produttivi, non possono delocalizzare in Paesi extra-Unione europea l'attività economica prima di cinque anni dall'ottenimento del beneficio, pena la decadenza del medesimo, nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Comunica infine che l'8 aprile 2019 si è svolto un incontro tra il Management di Alstom Italia e le sigle sindacali presso lo stabilimento di Savigliano, per approfondire le soluzioni innovative al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano energia-clima presentato dal Governo poche settimane fa, ma soprattutto per capire quali percorsi innovativi in grado di sviluppare un *know-how* utile all'integrazione delle energie rinnovabili nel trasporto pubblico ferroviario possono essere al momento essere sperimentati.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, evidenziando che sono stati investiti sull'azienda sia fondi comunitari, sia risorse provenienti dalla Regioni interessate e dal Ministero dello sviluppo economico. Invita pertanto il Governo a vigilare sulle prospettive strategiche del sito produttivo, con particolare attenzione ai futuri programmi di ristrutturazione aziendale a livello nazionale, che coinvolgono almeno 6000 lavoratori.

Il presidente [GIROTTI](#) ringrazia quindi il sottosegretario Crippa e dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 81 emendamenti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*



**(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018**

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [GIROTTI](#) (M5S) illustra il documento in titolo, segnalando, quanto agli aspetti di competenza della Commissione, due proposte facenti parte del "Pacchetto merci" presentato dalla Commissione europea nel dicembre 2017: la proposta di regolamento sul mutuo riconoscimento delle merci (COM(2017)796) e la proposta di regolamento sulla sorveglianza del mercato (COM(2017)795). La Relazione dà altresì conto delle diverse iniziative sostenute dal Governo per lo sviluppo delle reti digitali, tra cui la realizzazione di infrastrutture a banda larga (Piano Bul) e quelle per l'attuazione del Piano d'azione per il 5G della Commissione europea. L'Italia ha partecipato ai negoziati sulla proposta di direttiva sulle autorità garanti della concorrenza, approvata definitivamente nel dicembre 2018 (direttiva (UE)2019/1). In materia di tutela dei consumatori, l'azione dell'Esecutivo si è concretizzata nella partecipazione ai lavori presso la Commissione europea sul pacchetto *New deal* per i consumatori. Nell'ambito della politica industriale, il Governo ha sostenuto l'innovazione e la modernizzazione, proseguendo le attività previste dal piano nazionale Industria 4.0 rilanciato con il nome Impresa 4.0. Ha inoltre consolidato il network nazionale Piano Impresa 4.0, in linea con il progetto Innovazioni ICT per le PMI manifatturiere, volto ad istituire una rete europea per la ricerca e il trasferimento tecnologico. Sul versante delle *start-up* e PMI, il Governo ha curato la relazione al Parlamento da parte del Garante per le micro, piccole e medie imprese, che monitora l'attuazione dello *Small Business Act* (SBA). Con riferimento all'Unione dell'energia, all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, la Relazione dà conto dei negoziati sul pacchetto di misure "Energia pulita per tutti gli europei": il pacchetto prevedeva proposte di riforma del mercato interno dell'elettricità nonché provvedimenti in materia di fonti rinnovabili, efficienza energetica e *governance* dell'Unione dell'energia. Quattro degli atti definitivi sono stati già pubblicati: direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia; direttiva (UE) 2018/2001 sull'uso di energia da fonti rinnovabili; direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica e regolamento (UE) 2018/1999 sulla *governance* dell'Unione dell'energia. La Relazione comunica che l'adozione formale delle restanti quattro proposte dovrebbe essere prossima: si tratta della proposta di regolamento sul mercato interno dell'elettricità (COM(2016)861); della proposta di direttiva sul mercato interno dell'elettricità (COM(2016)864); della proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'elettricità (COM(2016)862) e della proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali dell'energia (ACER) (COM(2016)863). La Relazione dà poi conto dello stato dei negoziati sulle proposte di revisione della direttiva sul mercato interno del gas (COM(2017)660); proposta di regolamento che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa (CEF) (COM(2018)438) e proposta di regolamento sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante (COM(2018)296). Da ultimo, la Relazione si sofferma sull'attuazione del Piano strategico di sviluppo per il turismo (PST) - (2017-2022). Il programma attuativo 2017-2018 include un insieme di azioni di valenza nazionale, selezionate dal Comitato permanente per la Promozione del turismo in Italia. È stata inoltre riorganizzata la rilevazione delle statistiche turistiche, tramite il *software* unico nazionale, il catalogo delle destinazioni e dei prodotti, il progetto del *Destination Management System* da diffondere in tutte le regioni, strettamente connesso anche agli esiti del Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 9 giugno 2016 sugli ecosistemi digitali. Partecipando a diversi gruppi di lavoro europei per la redazione di un documento di principi sul turismo, l'Italia ha contribuito alla stesura di una bozza di raccomandazioni sul turismo culturale sostenibile. Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) pone l'accento sullo sviluppo delle reti digitali, ricordando le strategie del Piano d'azione per il 5G. A livello comunitario, occorrerebbe intervenire per limitare la marcata presenza di due gestori dominanti, uno cinese e l'altro americano, sui quali si concentra la

gestione delle reti digitali. Da ultimo, chiede chiarimenti sulla gestione del progetto del *Destination Management System*.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

**[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019***

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) propone e illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [PAROLI](#) (FI-BP), che giudica favorevolmente il contenuto del parere testé illustrato, in quanto pone attenzione al tema del trasporto interfrontaliero di rottami ferrosi.

Concorda la senatrice [GALLONE](#) (FI-BP), rilevando l'importanza dell'*end of waste* che permette il processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto, evitando così di finire in discarica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

**[\(944\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018***, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP), intervenendo in dichiarazione di voto, si sofferma favorevolmente sulle osservazioni riguardanti lo sfruttamento illecito dei minerali, ritenendo doverosa l'osservanza agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/821 in materia di diligenza nella catena di approvvigionamento di alcune materie prime originarie di zone di conflitto.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di relazione proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [GIROTTO](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 15,30 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LXXXVI, n. 2**

La 10ª Commissione, esaminata la «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019»,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:  
con riferimento alla semplificazione delle norme per i trasportatori di rifiuti che sono destinati a specifiche filiere del recupero in settori strategici, si suggerisce alla Commissione di merito di estendere, indistintamente ai trasportatori italiani ed esteri, anche con particolare riferimento al trasporto interfrontaliero di rottami ferrosi, le procedure semplificate già previste per alcune categorie di iscrizione ai rifiuti destinati ad attività di recupero che generano *end of waste*.

### **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944**

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,  
premessi che:  
l'articolo 12 del provvedimento in esame delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, la quale, tra l'altro, ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo *European Union Emission trading system* (EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40 per cento di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia dell'Unione europea come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015. Tra le principali novità della direttiva in esame si segnala l'innalzamento del cosiddetto "*fattore di riduzione lineare*", al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2 per cento, nonché la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote e il raddoppio temporaneo (fino al 2023) del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato;  
la predetta direttiva dispone, all'articolo 10, che il 2 per cento del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10-*quinquies*;  
l'articolo 13 del disegno di legge reca attuazione della direttiva 2018/849, la quale apporta modifiche a direttive già in vigore, in particolare con riferimento ai veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE); alle pile e agli accumulatori (direttiva 2006/66/CE); e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE - direttiva 2012/19/UE), con l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti;  
l'articolo 19 disciplina il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme

fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione, introducendo modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 230 del 1995, concernente disposizioni per il recepimento di tre delle direttive sulle radiazioni ionizzanti, abrogate dalla direttiva 2013/59/Euratom, nonché di ulteriori direttive Euratom relative alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, alla sicurezza degli impianti nucleari, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;

la disciplina recata dalla direttiva 2013/59 prevede un rafforzamento della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controllo sulla radioattività ambientale. A tal fine è altresì prevista l'adozione di un nuovo Piano Nazionale Radon che recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom e preveda adeguati strumenti per la sua attuazione;

valutato positivamente l'articolo 20 del disegno di legge in esame recante la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/821, con cui si stabiliscono obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio. I principi e criteri direttivi specifici prevedono la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione effettiva ed uniforme del Regolamento in esame. Il regolamento citato risponde, infatti, all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali (taluni minerali dell'oro), chiamati ad effettuare controlli ed adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti, prevedendo l'applicazione di un dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione e imponendo ai medesimi obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza delle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo;

apprezzate, altresì, le disposizioni di cui l'articolo 21 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sull'efficienza energetica, il cui obiettivo generale è quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il recepimento nell'Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva in esame comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030, con una riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie per un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro;

tenuto conto che l'Unione europea si è impegnata ad elaborare un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050 e che al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO<sub>2</sub> nell'Unione;

valutato che al fine di realizzare all'interno dell'Unione un sistema decarbonizzato e di promuovere la creazione di un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile e delle Comunità energetiche rinnovabili (CER o *Local Energy Communities - LEC*), è necessario che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicuri che le norme introdotte diano immediata attuazione alla direttiva de-quo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con particolare riguardo alle parti relative all'autoconsumo e alle CER;

valutato che l'articolo 22 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza

dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Il predetto regolamento introduce misure volte a far fronte ad un'eventuale carenza di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento di gas nei Paesi dell'Unione;

preso atto, al riguardo, che l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 riguarda, in primo luogo, l'attuazione dei meccanismi di solidarietà ivi previsti, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; in secondo luogo, l'individuazione di criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri e soggetti interessati, per le attività connesse all'attuazione dei meccanismi stessi, anche in coordinamento con l'Autorità di regolazione per gli aspetti di competenza; in terzo luogo la determinazione della competenza ad intervenire per garantire misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate,

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 12 del disegno di legge in esame, ai fini del finanziamento di progetti d'investimento tesi a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica si raccomanda che venga istituito il Fondo di cui alla direttiva (UE) 2018/410 per il periodo dal 2021 al 2030, alimentato tramite la vendita all'asta delle quote;

al fine di conseguire l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti, valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 13, di adottare misure volte a:

rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso nonché dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo di pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

fissare obiettivi qualificati con riguardo ai rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, come previsto dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98, introdotto dalla direttiva 2018/851, prevedendo, inoltre, specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili e degli accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese e armonizzando il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

favorire la promozione e semplificazione di misure per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);

definire la procedura contenente condizioni, requisiti e standard operativi, nonché le relative modalità di controllo per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE al fine di prevenire la produzione di rifiuti;

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 19 del provvedimento, l'opportunità di: sopprimere la lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, o, in subordine, di coordinare più precisamente la formulazione della predetta disposizione con quella della direttiva, che dispone di "prevedere una protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati nel considerando 27 della direttiva 2013/59/Euratom";

sempre in relazione al comma 1, alla lettera n), nell'ambito dell'adozione del nuovo Piano nazionale, favorire la progressiva introduzione di sistemi di rilevamento attivo della concentrazione media del gas radon;

valuti la Commissione di merito l'opportunità inserire tra i principi e i criteri direttivi indicati all'articolo 22, così come indicato nel Regolamento (UE) 2017/1938:

il riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;

l'individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in

caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'espletamento del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; l'individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) per gli aspetti di competenza;

la previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [739](#)

Art. 2

### 2.1

[Castaldi](#), [Puglia](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «il lievito di cui all'articolo 5, comma 1» con le seguenti: «i prodotti utilizzabili per la lievitazione di cui agli articoli 5 e 6».*

### 2.2

[Boldrini](#), [Taricco](#), [Bellanova](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «spezie o erbe aromatiche» inserire le seguenti: «olio di oliva, olio extravergine di oliva e grassi di suino.».*

### 2.3

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento», inserire la seguente: «prolungato».*

### 2.4

[Taricco](#), [Rossomando](#), [Bellanova](#)

*Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento» inserire la seguente: «prolungato».*

### 2.5

[Taricco](#), [Bellanova](#), [Boldrini](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza additivi conservanti».*

### 2.6

[Mollame](#), [Agostinelli](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «senza utilizzo di additivi» aggiungere la seguente: «conservanti».*

### 2.7

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «senza utilizzo di additivi», aggiungere le seguenti: «ad eccezione dell'acido ascorbico».*

### 2.8

[Taricco](#), [Rossomando](#), [Bellanova](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È consentito l'uso di farine*

arricchite con acido ascorbico».

## 2.9

[Lonardo](#), [Papatheu](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «È ritenuto» fino alla fine della lettera con le seguenti: «È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore né comunque inferiore al tempo necessario affinché il processo di lievitazione avvenga in modo naturale e senza alcun sistema di accelerazione chimica o meccanica, dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;».*

## 2.10

[Castaldi](#), [Anastasi](#), [Puglia](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «pane di pasta madre» con le seguenti: «pane 100% di pasta madre».*

## 2.11

[Boldrini](#), [Taricco](#), [Bellanova](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «commi 2, 3 e 4», inserire le seguenti: «e articolo 6».*

## 2.12

[Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Assume la denominazione di "pane azzimo" o "pane azimo" il pane che, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.».

## 2.13

[Taricco](#), [Bellanova](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» inserire le seguenti: «, in ogni caso,».*

## 2.14

[Castaldi](#), [Puglia](#)

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «cottura parziale,» inserire le seguenti: «non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1169/2011,»;*

b) *sostituire le parole: «singolarmente preconfezionati» con le seguenti: «per la vendita diretta».*

## 2.15

[Boldrini](#), [Taricco](#), [Bellanova](#)

*Al comma 5, dopo la parola: «imballaggi» sopprimere la seguente: «singolarmente».*

## 2.16

[Castaldi](#), [Puglia](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «in modo evidente,» inserire le seguenti: «in aggiunta alle modalità di conservazione e alla data di scadenza,».*

## 2.17

[Taricco](#), [Bellanova](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «delle modalità della stessa» aggiungere le seguenti: «nonché della conservazione e della scadenza.».*

## 2.18

[Lanzi](#), [Puglia](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nel caso di prodotto surgelato, o congelato, oltre a quanto previsto dal comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati o congelati, nonché la dicitura "surgelato" o "congelato!".».

## 2.19

[Anastasi, Puglia](#)

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, dopo l' **articolo 10** , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza titolo abilitativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500,00 a un massimo di euro 15.000,00 e alla chiusura immediata del panificio.

2. Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 a un massimo di euro 9.000,00.

3. Il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 12.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva.

4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 a un massimo di euro 9.000,00.

5. Coloro che pongono in commercio pane non confezionato sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la chiusura definitiva dell'attività di vendita.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 2, 5, e 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la chiusura definitiva dell'attività di vendita.

7. I Sindaci provvedono all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i Sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive".».

## 2.20

[Taricco, Rossomando, Bellanova](#)

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11. - *(Vigilanza e sanzioni)* - 1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:



- a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;
- b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;
- c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;
- d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.
3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.
4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.
5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
- Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 7.*

## 2.21

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

## 2.22

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a venti giorni», con le seguenti: «non superiore a cinque giorni».*

## 2.23

[Taricco](#), [Bellanova](#)

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».*

## 2.24

[Castaldi](#), [Puglia](#)

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del luogo di origine della stessa, nonché, in caso di farina miscelata, dell'indicazione delle relative percentuali».*

## 2.25

[De Bonis](#)

*Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Va menzionata altresì l'eventuale presenza di residui tossici nelle farine, negli sfarinati di grano o di altri cereali e negli ingredienti alimentari impiegati.».*

## Art. 3

### 3.1

[Taricco](#), [Bellanova](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «prolungati periodi di tempo,» inserire le seguenti: «indicandone la scadenza,».*

### 3.2

[Castaldi](#), [Puglia](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «utilizzato» aggiungere, in fine, le seguenti: «nel prodotto intermedio di panificazione».*

Art. 4

**4.1**

[Castaldi](#), [Puglia](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1169/2011/UE, il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. La dicitura aggiuntiva di cui al presente comma deve altresì specificare l'eventuale utilizzo di conservanti, emulsionanti o addensanti.».

**4.2**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Sopprimere il comma 2.*

Art. 5

**5.1**

[Paroli](#), [Papatheu](#)

*Al comma 1, sopprimere la parola: «convenientemente».*

**5.2**

[Paroli](#), [Papatheu](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «convenientemente», con la seguente: «opportunamente».*

**5.3**

[Taricco](#), [Bellanova](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione», con le seguenti: «appartenenti, limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».*

**5.4**

[Taricco](#), [Bellanova](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. È definito "pasta madre" l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del rimpasto».

**5.5**

[Mollame](#), [Agostinelli](#), [Castaldi](#), [Puglia](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «È definito "pasta madre" o "lievito naturale"», con le seguenti: «È definita "pasta madre"».*

**5.6**

[Paroli](#), [Papatheu](#)

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**5.7**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «l'utilizzo», inserire le seguenti: «di latte o».*

**5.8**

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella produzione del pane di cui al presente comma è ammesso l'utilizzo di paste acide».*

## Art. 6

### 6.1

[Taricco](#), [Bellanova](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Paste acide*) - 1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.».

### 6.2

[Mollame](#), [Agostinelli](#), [Puglia](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Pasta madre essiccata*) - 1. Nella produzione di pane fresco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), è ammesso l'utilizzo di pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 5, comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione.

2. Il pane ottenuto con l'aggiunta di pasta madre essiccata, integrata con il solo lievito e senza l'impiego di pasta madre fresca, può essere commercializzato con la denominazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).».

### 6.3

[Taricco](#), [Bellanova](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 5, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta madre o pasta acida essiccata».*

### 6.0.1

[Mollame](#), [Agostinelli](#), [Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

(*Pasta acide e paste acide essiccate*)

1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1.

2. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.».

## Art. 7

### 7.1

[Castaldi](#), [Puglia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «forno assimilati, dolci e salati, che svolge», inserire le seguenti: «nella stessa sede,»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «prodotti di propria produzione» inserire le seguenti: «, o acquistati presso terzi,».*

## 7.2

[Taricco, Bellanova](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «che svolge» inserire le seguenti: «nella stessa sede dell'azienda» e sostituire le parole: «dalla lavorazione delle» con le seguenti: «dalle».*

## 7.3

[Castaldi, Puglia](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La segnalazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.».*

## 7.4

[Castaldi, Puglia](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. È comunque facoltà del titolare del panificio vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Il titolare del panificio è tenuto altresì all'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, nonché della normativa in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, con specifico riferimento alle disposizioni di cui al CAPO IV del Regolamento (CE) n. 1169/2011/UE».

## 7.5

[Lonardo, Papatheu](#)

*Al comma 3, premettere il seguente periodo: «I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall'obbligo della confezione.».*

## 7.6

[Taricco, Bellanova](#)

*Al comma 3 dopo le parole: «prodotti di propria produzione» inserire le seguenti: «o acquistati presso terzi», e dopo le parole: «per il consumo immediato» inserire le seguenti: «sul posto,».*

## 7.7

[Castaldi, Puglia](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pane fresco senza glutine è posto in vendita in scaffali distinti, separati e non limitrofi rispetto al pane e ai prodotti da forno assimilati, dolci e salati, contenenti glutine.».*

## 7.8

[Castaldi, Puglia](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no, deve essere messo in vendita, previa etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.».

## 7.9

[Boldrini](#), [Taricco](#), [Bellanova](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «per informare il consumatore sul luogo», inserire le seguenti: «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».*

## 7.10

[Taricco](#), [Bellanova](#)

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere la dicitura "PANE DI PRODUZIONE NON INTERAMENTE ITALIANA" con la specifica delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e l'indicazione dello Stato in cui sono state effettuate.».*

## 7.11

[Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Il pane deve essere venduto a peso. Il prezzo deve essere fissato per unità di peso, al netto della tara.*

*5-ter. È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.*

*5-quater. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti idonei al contatto con gli alimenti, puliti, lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti protetto.».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di panificio e modalità di vendita e trasporto del pane».*

## 7.12

[Taricco](#), [Bellanova](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)".*

*5-ter. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".*

*5-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.».*

## 7.0.1

[Lonardo](#), [Papatheu](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

*«Art. 7-bis.*

*(Confezionamento e commercializzazione)*

*1. I produttori di pane hanno l'obbligo di confezionare i singoli pezzi con busta idroforata conica sulla quale è apposta un'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di*

confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.

2. Se i singoli pezzi prodotti hanno un peso non superiore a 100 grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a cinque.

3. I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall'obbligo della confezione.

4. Sul territorio italiano non può essere commercializzato pane privo del confezionamento di cui ai commi 1 e 2, tranne il caso di cui al comma 3.

5. In ogni caso il pane non può essere asportato dal luogo di produzione e trasportato per la rivendita privo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

6. I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi al disposto della presente legge sono considerati prioritari nell'attuazione dei regimi di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato.

7. I produttori di pane che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro.

8. La stessa sanzione è applicata nei confronti di coloro che pongono in commercio pane non confezionato secondo i requisiti della presente legge.».

#### **7.0.2**

[Castaldi, Puglia](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- **bis**.

*(Vendita del pane presso mercati o fiere)*

1. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, è obbligatorio l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata o con busta in atmosfera ordinaria, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie e in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».

#### Art. 8

#### **8.1**

Il Relatore

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale erogato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente per territorio, valido in tutto il territorio nazionale, il cui contenuto e la cui durata sono stabiliti tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le Regioni e le Province autonome aggiornano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale alle finalità di cui al presente comma.».

#### **8.2**

[Taricco, Rossomando, Bellanova](#)

*Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, sulla base dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'obbligo formativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi.».*

#### **8.3**

[Castaldi, Puglia](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il responsabile dell'attività produttiva, presso il cui panificio è prevista anche la produzione e la vendita di pane e di prodotti da forno assimilati, dolci e salati, non contenenti glutine, è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione.».

#### 8.4

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «sei anni».*

#### 8.5

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «sei anni».*

#### 8.6

Il Relatore

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in esito a percorsi coerenti con l'attività di panificazione, compresi in un apposito elenco individuato dalla Giunta regionale o da analogo organo della Provincia autonoma;»;*

b) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) aver ottenuto una qualifica triennale o un diploma quadriennale in esito a percorsi di istruzione e formazione professionale coerenti con l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età»;*

c) *sopprimere la lettera e);*

d) *alla lettera f), dopo le parole: «è subentrato», aggiungere le seguenti: «per un periodo di almeno 90 giorni».*

#### 8.7

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del settore.».*

#### 8.8

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Al comma 5, lettera d), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età».*

#### 8.9

[Taricco](#), [Rossomando](#), [Bellanova](#)

*Al comma 5, lettera f), dopo le parole: «essere affiancato», inserire le seguenti: «con accordo scritto e registrato, di collaborazione a tempo pieno di durata minima di un anno,»*

#### 8.10

[Castaldi](#), [Puglia](#)

*Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70.».

### Art. 9

#### 9.1

Il Relatore

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) possono essere commercializzati nel territorio italiano.».

## 9.2

Il Relatore

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002/CE, sull'etichetta, oltre a quanto previsto negli articoli 3 e 4, deve essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate.».

## 9.3

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È vietato utilizzare le denominazioni di pane fresco e pane fresco conservato, anche se accompagnate da integrazioni o specificazioni, per designare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di produzione, da quelli di cui alla presente legge.».

## Art. 10

### 10.1

[Taricco](#), [Rossomando](#), [Bellanova](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

- *Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fresco tradizionale» con le seguenti: «tradizionale di qualità»;*

- *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».*

### 10.2

[Taricco](#), [Bellanova](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Pane tradizionale di qualità»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «pane fresco tradizionale» con le seguenti: «pane tradizionale di qualità»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale» inserire le seguenti: «e regionale».*

### 10.3

[Castaldi](#), [Puglia](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «rappresentative a livello nazionale», inserire le seguenti: «e regionale».*

#### 10.0.1

Il Relatore

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*



«Art. 10- *bis*.

(Made in Italy 100%)

1. Si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie prime di origine italiana, classificabile come "Made in Italy 100%" ai sensi della normativa vigente.

2. Le indicazioni di origine false o fallaci sono punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.».

#### **10.0.2**

Il Relatore

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

(Festa del pane)

1. È istituita la "Festa del pane" quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale.

2. Regioni, Province e Comuni in occasione della festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del pane.

3. La festa di cui al comma 1 ricorre la prima domenica di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

#### **10.0.3**

[Taricco, Bellanova](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

(Festa del Pane)

1. Ai fini del riconoscimento del pane quale alimento fondamentale nella storia dell'uomo in quanto cibo di primo sostentamento che rappresenta quanto di più buono prodotto dal genere umano, nonché del riconoscimento del fondamentale ruolo economico del settore della panificazione, è istituita la "FESTA del PANE", da tenersi ogni anno la prima domenica di maggio.».

#### **10.0.4**

[Taricco, Bellanova](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

(Tavolo di consultazione)

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il "Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del pane" che:

a) rappresenta un momento di confronto, nell'ambito delle problematiche di settore, tra l'Amministrazione e i rappresentanti del settore a vario titolo coinvolti;

b) può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge, chiarimenti o interpretazioni relative all'attività di panificazione;

c) su istanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, può rendere pareri su provvedimenti dell'Amministrazione.

2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale da questi designato ed è composto da:

a) due dirigenti designati dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo;

b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della panificazione comparativamente

più rappresentative;

c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti delle Regioni e Province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applicazione ha durata inizialmente triennale ed è nominato con decreto del Ministero dello sviluppo economico successivamente alla designazione dei componenti che lo costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello stesso Ministero.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo è a titolo gratuito. Non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero dello sviluppo economico».

#### **10.0.5**

[Taricco](#), [Bellanova](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Vendita, consumo e trasporto del pane)*

1. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.

2. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono.

3. Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi e collocare in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso.».

#### Art. 11

##### **11.1**

[Lonardo](#), [Papatheu](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive"».

##### **11.0.1**

[Boldrini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Istituzione della Giornata nazionale del pane)*

1. È istituita la "Giornata nazionale del pane", di seguito denominata "Giornata", celebrata il 16 ottobre di ogni anno, nella "Giornata mondiale del pane".

2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale.

3. I Ministri delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, della salute, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, intraprendono in occasione della Giornata ogni adeguata iniziativa di promozione e comunicazione circa il pane e i valori a esso riferiti.».

#### **11.0.2**

[Paroli](#), [Papatheu](#)

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy" con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

#### Art. 12

#### **12.1**

[Boldrini](#), [Taricco](#), [Bellanova](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e definire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attraverso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.».

#### Art. 14

#### **14.1**

[Castaldi](#), [Puglia](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività di produzione, vendita e trasporto del pane.».

# 1.3.2.1.21. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 138 (ant.) del 07/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MERCLEDÌ 7 APRILE 2021  
**138ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava e per lo sviluppo economico Pichetto Fratin.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

## **Interrogazione**

Il sottosegretario Gava risponde all'interrogazione n. 3-02375, facendo osservare che il sistema di controlli affidato al Gestore dei servizi energetici (GSE) rinviene fondamento nella disciplina primaria introdotta dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Dopo aver ricordato gli interventi normativi che si sono succeduti nel perseguimento della finalità di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, fa presente che secondo il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto "decreto semplificazioni") il GSE dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela. Tali modifiche non si traducono però in una eliminazione *tout court* della misura della decadenza dagli incentivi. Ciò premesso, aggiunge che il Ministero dello sviluppo economico nel 2018 aveva predisposto uno schema di decreto ministeriale, aggiornato nel 2019, a seguito degli ulteriori interventi di cui occorre tener conto. Muovendo da tale prospettiva, il Ministero ha provveduto ad una rivisitazione della disciplina attuativa, perseguendo l'obiettivo di realizzare un adeguato contemperamento tra l'interesse degli operatori ad un quadro regolatorio certo e l'interesse al conferimento di adeguati poteri di controllo al Gestore, quale organo preposto all'espletamento di tale attività inscindibilmente connessa a quella di erogazione degli incentivi pubblici. Ciò anche nella prospettiva, non trascurabile, di una riduzione del contenzioso in materia. Evidenzia tuttavia che l'adozione del nuovo "decreto controlli" ha subito una battuta d'arresto, in considerazione dell'intervento normativo più recente di cui al citato decreto-legge n. 76 del 2020, ma ritenere che esso sia ancora necessario.

Da ultimo, sottolinea che, per quanto riguarda la fattispecie dell'artato frazionamento, la questione dell'immediata applicabilità delle nuove disposizioni - che escludono la decadenza *tout court* dalle

tariffe incentivanti - sembra assumere una ridotta rilevanza pratica: laddove tale violazione dovesse sostanziarsi in un'ipotesi di elusione delle procedure e, dunque, di indebito accesso agli incentivi, la conseguenza applicabile continuerebbe ad essere la decadenza dagli incentivi. Laddove, invece, la violazione dovesse tradursi nella percezione di incentivi più elevati rispetto a quelli spettanti, il GSE applicherebbe la rideterminazione degli incentivi.

La senatrice [ANGRISANI](#) (*Misto*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, concordando con la necessità della celere adozione di un nuovo decreto ministeriale che disciplini l'attività di controllo rimessa al GSE.

Il presidente [GIROTTO](#), ringraziato il sottosegretario Vannia Gava, dichiara conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 aprile 2019.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame dei disegni di legge nn. 169 e 739 è stato sospeso a febbraio 2020 e che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 739, assunto quale testo base, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 aprile 2019. Fa inoltre presente che sono stati acquisiti finora i pareri delle Commissioni 7ª, 9ª, 11ª e 14ª, mentre le Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, nonché la Commissione bicamerale per le questioni regionali non si sono ancora espresse.

Il sottosegretario PICHETTO FRATIN comunica la necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio sul testo e sugli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle affermazioni del rappresentante del Governo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta la possibilità di concludere l'esame entro la settimana corrente e invita i Commissari a fornire al relatore le proprie osservazioni in modo da terminare i lavori in tempo utile, presumibilmente nella giornata di domani in una seduta all'uopo convocata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## AFFARI ASSEGNATI

### **I sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio ( [n. 401](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, a seguito di un'interlocuzione informale con il Governo, il relatore ha apportato alcune modifiche alla proposta di risoluzione.

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) illustra quindi un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato. Da conto delle modifiche apportate agli impegni al Governo, soffermandosi in particolare sull'istituzione di un Tavolo permanente del Ministero del turismo con le Regioni e le Province autonome per il coordinamento ed il monitoraggio delle fasi del processo di ripartenza e di rilancio del settore, così da condividere le strategie in ambito europeo ed internazionale, e sul coinvolgimento - ove necessario - di tutte le Amministrazioni a livello centrale e regionale per una strategia di medio-lungo periodo di rilancio dell'offerta turistica nazionale e dell'attrattività dell'Italia come meta turistica.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che la votazione sulla proposta sia procrastinata alla settimana successiva per poter svolgere ulteriori approfondimenti con il relatore.

Il [PRESIDENTE](#) acconsente alla richiesta.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) ringrazia il relatore per l'ampio lavoro svolto, preannunciando un avviso favorevole sullo schema di risoluzione. Si focalizza inoltre sulla rinnovata *governance*, che potrà rappresentare un elemento di rilancio del turismo *tout court*, sostenuto altresì dalla costituzione del Tavolo permanente. Giudica fondamentale considerare il turismo alla luce di un nuovo sistema digitalizzato e si compiace che siano stati colti molti degli spunti innovativi emersi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 ( [n. COM\(2020\) 824 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente relatore [GIROTTI](#) (M5S), relatore, introduce l'atto in titolo, ricordando che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dedica l'intero Titolo XVI alla materia delle reti transeuropee, prevedendo in particolare (articolo 170) che l'Unione concorra alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti (TEN-T), delle telecomunicazioni (eTEN) e dell'energia (TEN-E). Dopo aver rammentato i primi orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia che furono dettati dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 1996, n. 1254/96/CE, cui sono seguite diverse revisioni fino all'emanazione del regolamento (UE) n. 347/2013, fa presente che il regolamento delegato (UE) 2020/389 della

Commissione del 31 ottobre 2019 modifica il regolamento (UE) n. 347/2013, recante il IV Elenco dei progetti di interesse comune (PIC). L'elenco è aggiornato ogni due anni e consta di 149 progetti.

L'obiettivo di carattere generale della politica TEN-E è quello di collegare le infrastrutture energetiche dei Paesi dell'UE attraverso la creazione di nove corridoi prioritari (4 dell'elettricità, 4 del gas e 1 del petrolio) e tre aree prioritarie. Dopo aver fatto presente che l'Italia è interessata solo ai corridoi dell'elettricità e del gas, si sofferma sulle tre aree prioritarie concernenti lo sviluppo di reti intelligenti, le autostrade elettriche e la rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio.

Il quarto Elenco PIC annovera 100 progetti: i PIC riguardanti l'Italia sono dieci, equamente distribuiti tra il settore elettrico ed il settore gas. Inoltre, i PIC, oltre a godere di procedure di autorizzazione accelerate, possono essere destinatari di forme sostegno finanziario. Tra i diversi strumenti di finanziamento, figura uno strumento specificamente destinato alle politiche TEN, il Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility* - CEF), che rappresenta la base giuridica del CEF per il periodo successivo al 2020. Tale meccanismo prevede stanziamenti di impegno pari a complessivi 5,18 miliardi per il CEF energia; al CEF trasporti sono assegnati 12,88 miliardi e al CEF telecomunicazioni 1,83 miliardi. Peraltro, alle risorse per il settore trasporti sono da aggiungere 10 miliardi dal Fondo di coesione e 1,5 miliardi per la mobilità militare.

Passando all'illustrazione della proposta di regolamento in titolo, ricorda che essa reca l'aggiornamento (e abrogazione) del citato regolamento (UE) 347/2013, al fine di allinearne obiettivi e disposizioni ai nuovi *target* energetici e climatici dell'Unione al 2030/2050, nonché agli ultimi sviluppi tecnologici, anche per garantire integrazione del mercato, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento. Tra le principali novità rispetto al vigente regolamento, segnala: l'aggiornamento delle categorie di infrastrutture ammissibili, dando maggiore attenzione alle infrastrutture per i "gas verdi" e in particolare per l'idrogeno; l'aggiornamento dei criteri di ammissibilità per le reti elettriche intelligenti; l'introduzione dell'obbligo per tutti i progetti di soddisfare i criteri di sostenibilità per tutte le categorie di infrastrutture con almeno un altro criterio (integrazione del mercato, sicurezza dell'approvvigionamento, concorrenza) nonché di seguire il principio "non arrecare un danno significativo" come previsto dal *Green Deal* europeo; il nuovo accento sulle reti elettriche *offshore* e il sostegno alla realizzazione di infrastrutture *onshore* e *offshore* più integrate; la revisione del sistema di *governance* al fine di migliorare il processo di pianificazione delle infrastrutture; lo snellimento delle procedure di autorizzazione relative ai PIC; l'inclusione, nell'ambito di applicazione del regolamento, dei progetti di interesse reciproco con i Paesi terzi (PIR) purché siano sostenibili e in grado di dimostrare notevoli vantaggi socioeconomici netti per almeno due Stati membri e almeno un Paese terzo; l'aggiornamento dei criteri per l'ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione dal meccanismo per collegare l'Europa; un uso più appropriato degli strumenti di ripartizione dei costi e degli incentivi normativi.

La proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per attuare il regolamento TEN-E, in particolare l'Elenco biennale dei PIC, per un periodo di sette anni, con possibilità di rinnovo tacito per ulteriori sette anni. Il primo Elenco PIC sulla base del nuovo regolamento sarà adottato entro il 30 novembre 2023.

Si sofferma poi sull'*iter* della proposta in sede di Parlamento europeo, rilevando che la Commissione Industria, energia e ricerca scientifica (ITRE) del Parlamento europeo concluderà i propri lavori nel mese di luglio. Inoltre, la Presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea ha inviato agli Stati membri nuove proposte di compromesso per la revisione del regolamento UE (347/2013) sulla Reti europee dell'energia (TEN-E), suggerendo una nuova categoria per "qualsiasi apparecchiatura o impianto che consenta l'uso di idrogeno o combustibili derivati dall'idrogeno nel settore dei trasporti all'interno della rete centrale TEN-E".

Infine, fa presente che la Presidenza portoghese propone di fissare a 50 MW (anziché 100 MW) la capacità minima richiesta affinché un elettrolizzatore sia coperto dalla revisione del regolamento TEN-E.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#), acconsentendo alla richiesta, invita i commissari a far pervenire le rispettive indicazioni circa i soggetti da audire. Propone peraltro di svolgere le audizioni di soggetti istituzionali e di acquisire memorie scritte da parte di eventuali altri organismi interessati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente [GIROTTO](#) convoca una ulteriore seduta domani, 8 aprile, alle ore 11,30 compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO n. 401**

La 10ª Commissione permanente, in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 401 sui sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio;

premessi che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato la limitazione dell'attività se non la chiusura temporanea dell'esercizio di molte filiere dell'industria turistica; per quanto riguarda la maggior parte dei settori della filiera, quale quello delle strutture recettive nonché tutti i segmenti che compongono il settore del turismo organizzato, vale a dire *l'incoming*, *l'outgoing*, i viaggi d'affari, l'organizzazione di eventi ed il turismo scolastico, l'impossibilità di viaggiare sia per lavoro che per turismo ha determinato il venir meno della clientela e quindi di conseguenza il quasi sostanziale azzeramento dei servizi e delle vendite;

recenti studi hanno registrato che tra tutti i settori dei servizi, le agenzie di viaggi e i *tour operator* hanno subito l'impatto peggiore della crisi pandemica ed un crollo del fatturato, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del 93 per cento;

per l'economia italiana, l'industria turistica ha un peso molto rilevante, superiore alla media dei Paesi OCSE: secondo stime del *World Travel and Tourism Council* (WTTC) sono direttamente imputabili al turismo interno ed internazionale il 5,5 per cento del PIL ed il 6,5 per cento dell'occupazione;

considerato che:

lo sviluppo economico legato all'industria del turismo richiederà un'attenzione particolare



nell'ambito delle prossime iniziative legislative e normative ed un coordinamento di tutte le istituzioni coinvolte per la gestione degli investimenti pubblici, oltre alla previsione di ulteriori incentivi e agevolazioni fiscali per i privati che investiranno in infrastrutture, tecnologia e proposte di viaggio che siano compatibili con il principio della sicurezza, in un'ottica di turismo davvero sostenibile;

la massima flessione del turismo nel nostro Paese è da ricondurre, innanzitutto, al mancato arrivo di turisti internazionali. Fino a quando la situazione di emergenza sanitaria non sarà completamente superata, è realistico asserire che il settore del turismo sarà alimentato da una domanda espressa soprattutto dai cittadini italiani e sarà rivolta ad un turismo prettamente domestico verso le destinazioni nazionali e regionali della nostra penisola; a tale riguardo, al fine di rilanciare tutte le attività della filiera turistica, sarà necessario concentrarsi sulla valorizzazione del turismo responsabile e diffuso che valorizzi e preservi gli elementi di autenticità e identità dei nostri territori, in particolare i centri storici, i borghi e i piccoli comuni di montagna e delle aree interne. Tali zone sono oggi laboratori di innovazione sociale, culturale e di buone prassi e costituiscono il vero futuro del turismo italiano,

un segmento da valorizzare è rappresentato dal turismo delle radici o turismo di ritorno, che interessa potenzialmente un bacino stimato tra i 60 e 80 milioni di discendenti degli emigrati italiani nel mondo. Nel 2018, l'ENIT ha inserito in questa categoria 10 milioni di viaggiatori, che hanno generato un flusso economico in entrata di circa 4 miliardi di euro, ben il 7,5 per cento in più rispetto all'anno precedente;

occorre dunque intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici dall'estero da orientare verso le piccole e medie città d'arte, e verso itinerari turistici regionali, tanto più che l'articolo 1, commi 89 e 80, della legge n. 178 del 2020 ha istituito un apposito fondo - con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 - per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica;

impegna il Governo a:

1. adottare le opportune misure atte a sviluppare una strategia e un piano di comunicazione unitario ed organico per il rilancio del turismo italiano all'estero con l'obiettivo di riconquistare i mercati perduti e promuovere il "*brand Italia*", valorizzando non solo i circuiti turistici più attrattivi, ma anche l'Italia cosiddetta "*minore*", costituita da borghi, piccoli comuni e aree interne e rurali; in particolare, la strategia dovrebbe avere il suo maggior *focus* sull'opportunità di riscoprire e promuovere tali destinazioni, meno conosciute rispetto alle note città d'arte nazionali, ma portatrici di una grande ricchezza culturale, artistica, paesaggistica ed umana, spesso in un contesto di autenticità e di tradizione, che riguarda anche le produzioni agroalimentari, la cucina, l'artigianato, gli eventi culturali. Le politiche turistiche, nazionali e regionali, dovrebbero quindi essere volte a favorire questa tipologia di turismo, sia attraverso l'implementazione delle tante iniziative già in atto, sia attraverso la promozione di nuove forme di turismo in aree interne, montane e rurali, anche al fine contrastare fenomeni di emigrazione e di spopolamento dei medesimi territori e di favorire più equilibrata distribuzione dei flussi turistici;

2. nella prospettiva di sfruttare le potenzialità del turismo di ritorno, come segnalato dalla Commissione anche nel parere reso il 23 marzo 2021 sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Doc. XXVII*, n. 18), promuovere una campagna di promozione all'estero dei luoghi e dei territori, attraverso la stampa e i *media* all'estero editi in lingua italiana, la produzione di materiale specifico per i turisti, il coinvolgimento di agenzie di viaggio, nonché mediante il materiale didattico ed informativo che può essere utilizzato nei corsi di italiano all'estero, le iniziative di turismo sociale e

gli scambi culturali fra scuole e università;

3. dare impulso, coinvolgendo ove necessario tutte le Amministrazioni a livello centrale e regionale per i rispettivi profili di competenza, ad una strategia di medio-lungo periodo per il rilancio dell'offerta turistica nazionale e dell'attrattività dell'Italia come meta turistica, che sia basata sulla promozione delle eccellenze del *made in Italy*, al fine di massimizzare l'impatto dell'azione promozionale e contribuire a veicolare un'idea d'Italia i cui punti di forza tradizionali si affianchino all'innovazione, alla tecnologia, alla bellezza e qualità del *made in Italy* e, allo stesso tempo, sanare le debolezze che hanno caratterizzato sino ad ora le politiche di promozione del turismo, quali l'incapacità di valorizzare i brand italiani, un deficit strutturale sulle connessioni, la mancanza di *storytelling* che valorizzi l'esperienza complessiva di visitare il territorio italiano;

4. promuovere iniziative volte alla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare ed infrastrutturale in un'ottica di implementazione della sostenibilità ambientale e della produzione di energie rinnovabili, in modo da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell'ospitalità turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, sino ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, così da offrire servizi recettivi competitivi anche a livello internazionale, con particolare attenzione all'esigenza di rendere le strutture e le attrezzature pienamente accessibili e fruibili da parte di persone con disabilità; in tale contesto andrà conseguentemente elaborato un piano di formazione sia del personale che degli imprenditori del settore;

5. promuovere iniziative volte a semplificare ed accelerare le procedure autorizzative per l'avvio delle attività, e la conseguente riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico rurale ed esperienziale, nonché del turismo all'aria aperta che si sviluppa prevalentemente grazie all'istallazione di mezzi mobili di pernottamento di nuova generazione completamente ecosostenibili e che consentirebbe l'aumento della capacità ricettiva del nostro Paese, sia attraverso l'impiego di nuovi modelli di accoglienza come la tipologia *glamping*, che rafforzando quelli già esistenti come la tipologia degli agriturismo;

6. promuovere iniziative volte a sostenere il rilancio del turismo italiano attraverso la forma esperienziale, esercitata per approfondire la conoscenza dei luoghi e delle peculiari caratteristiche attrattive, in particolare dei piccoli borghi, dei piccoli comuni, delle aree interne e delle aree rurali, prevedendo altresì misure volte al coinvolgimento delle piccole attività artigianali e agricole anche attraverso la produzione e la vendita diretta;

7. prevedere misure di incentivazione sia sotto il profilo fiscale che per l'accesso al credito, così da favorire una fondamentale immissione di liquidità destinata alle imprese del settore turistico, specialmente le più colpite della filiera, le attività recettive e di ristorazione, anche attraverso l'istituzione di un fondo *ad hoc*, quale misura di sostegno strutturale, che persegua anche lo scopo di incoraggiare gli investimenti in forme di turismo innovative, fondamentali per il rilancio e la crescita del comparto a seguito del crollo dei ricavi subiti per effetto dell'epidemia da Covid-19;

8. sostenere i processi di sviluppo e di investimento delle imprese del settore anche attraverso l'estensione dell'*ecobonus* alle strutture recettive, la proroga della detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, l'ulteriore potenziamento e la conferma in via strutturale del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e termali;

9. attuare la necessaria riforma complessiva della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, al fine di conciliare il diritto europeo con una disciplina nazionale che sia rispettosa delle peculiarità del comparto turistico italiano, nella sua unicità, tutelando e salvaguardando la continuità delle imprese, il loro valore economico, sociale e di valorizzazione del patrimonio marittimo nazionale

e della biodiversità;

10. dare impulso al riordino della disciplina nazionale riguardante l'esercizio della professione di guida turistica, in particolare con riferimento alle competenze specifiche necessarie all'esercizio professione, per loro natura connesse all'infinita varietà dei contesti storici, artistici, ambientali, enogastronomici, sociali, al fine di colmare il divario che favorisce la discriminazione degli operatori del settore italiani rispetto ai colleghi stranieri, nonché di limitare la precarietà, particolarmente diffusa nel settore;

11. valutare l'opportunità di sviluppare un ecosistema digitale che integri le metodologie di analisi di tipo tradizionale con le informazioni provenienti dai *big data*, al fine di prevedere gli impatti futuri sia in termini di flussi che di economia del settore, con l'obiettivo di sviluppare una mappatura nazionale e locale che consenta di analizzare e valutare le caratteristiche distintive, le carenze e le opportunità dei singoli territori, facendo emergere i fattori che ne determinano l'identità e la loro dotazione di servizi, specialmente in termini di beni culturali, ricettività e offerta di servizi di ristorazione, mobilità;

12. valutare l'opportunità di istituire un Tavolo permanente del Ministero del turismo con le Regioni e le Province autonome per il coordinamento ed il monitoraggio delle fasi del processo di ripartenza e di rilancio del settore, così da condividere le strategie e la messa in pratica delle azioni e delle misure necessarie, anche in ambito europeo ed internazionale, al fine di conseguire obiettivi irrinunciabili nel segno dell'innovazione, dell'integrazione e dell'aumento della competitività e della specializzazione del sistema turistico nazionale.

## 1.3.2.1.22. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 141 (pom.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)  
MERCLEDÌ 14 APRILE 2021  
141ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2172)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) presenta una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Verificato il prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazione della relatrice è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

**(169)** *TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*  
**(739)** *MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane*  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere sul disegno di legge n. 739, assunto come testo base. Si tratta di un parere favorevole con molte condizioni, cui la Commissione è tenuta ad adeguarsi. Ciò comporterà la presentazione di emendamenti del relatore che recepiscono le osservazioni della 1ª Commissione.

Segnala inoltre che nel parere che la Commissione politiche dell'Unione europea ha reso a suo tempo sugli emendamenti, vi erano condizioni con riferimento ad alcune proposte, tra cui una del relatore. Comunica infine che è giunto anche il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, di tenore favorevole con una osservazione, di cui il relatore potrà parimenti tener conto nell'ulteriore fase emendativa.

Il seguito della discussione congiunta viene dunque rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **I sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio ( n. 401 )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 37*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute per le vie brevi ulteriori richieste di modifica allo schema di risoluzione da parte del Dicastero del turismo con particolare riferimento agli impegni di cui ai nn. 7, 11, 15 e 16. Ove il relatore concordi con tali modifiche, potrebbe riformulare in tale senso lo schema di risoluzione.

Il relatore [CROATTI](#) (*M5S*) modifica conseguentemente lo schema di risoluzione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, lo schema di risoluzione come riformulato (pubblicato in allegato), è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2172**

La 10ª Commissione,  
esaminato il disegno di legge in titolo,  
preso atto che l'articolo 1 prevede una nuova composizione e articolazione dei Ministeri, con l'istituzione - per quanto di interesse - del Ministero del turismo e del Ministero della transizione ecologica (MITE), che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) accorpando le funzioni di quest'ultimo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo economico;

valutati in particolare gli articoli 2, 3, 6 e 7, che dettano norme specifiche con riferimento ai nuovi Dicasteri citati;

considerata l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, di cui all'articolo 4;

valutata la composizione del suddetto Comitato e preso atto che ad esso possono partecipare anche gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei temi in discussione, dando vita ad una composizione "variabile";

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di includere, all'interno della composizione fissa del CITE, anche il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in considerazione delle strette connessioni tra la transizione digitale e quella ecologica.

### **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 401 (Doc. XXIV, n. 37)**

La 10ª Commissione permanente,  
in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 401 sui sistemi di sostegno e di promozione dei servizi turistici e le filiere produttive associate alla valorizzazione del territorio;

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato la limitazione dell'attività se non la chiusura temporanea dell'esercizio di molte filiere dell'industria turistica; per quanto riguarda la maggior parte dei settori della filiera, quale quello delle strutture recettive nonché tutti i segmenti che compongono il settore del turismo organizzato, vale a dire *l'incoming*, *l'outgoing*, i viaggi d'affari, l'organizzazione di eventi ed il turismo scolastico, l'impossibilità di viaggiare sia per lavoro che per turismo ha determinato il venir meno della clientela e quindi di conseguenza il quasi sostanziale azzeramento dei servizi e delle vendite;

recenti studi hanno registrato che tra tutti i settori dei servizi, le agenzie di viaggi e i *tour operator* hanno subito l'impatto peggiore della crisi pandemica ed un crollo del fatturato, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del 93 per cento;

per l'economia italiana, l'industria turistica ha un peso molto rilevante, superiore alla media dei Paesi OCSE: secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio nazionale del turismo, il comparto turistico incideva, nel 2018, per il 13,2 per cento del Prodotto interno lordo (PIL) nazionale, pari ad un valore economico di 232,2 miliardi di euro. Il turismo rappresenta il 14,9 per cento dell'occupazione totale, per 3,5 milioni di occupati;

considerato che:

lo sviluppo economico legato all'industria del turismo richiederà un'attenzione particolare nell'ambito delle prossime iniziative legislative e normative ed un coordinamento di tutte le istituzioni

coinvolte per la gestione degli investimenti pubblici, oltre alla previsione di ulteriori incentivi e agevolazioni fiscali per i privati che investiranno in infrastrutture, tecnologia e proposte di viaggio che siano compatibili con il principio della sicurezza, in un'ottica di turismo davvero sostenibile;

la massima flessione del turismo nel nostro Paese è da ricondurre, innanzitutto, al mancato arrivo di turisti internazionali. Fino a quando la situazione di emergenza sanitaria non sarà completamente superata, è realistico asserire che il settore del turismo sarà alimentato da una domanda espressa soprattutto dai cittadini italiani e sarà rivolta ad un turismo prettamente domestico verso le destinazioni nazionali e regionali della nostra penisola; a tale riguardo, al fine di rilanciare tutte le attività della filiera turistica, sarà necessario concentrarsi sulla valorizzazione del turismo responsabile e diffuso che valorizzi e preservi gli elementi di autenticità e identità dei nostri territori, in particolare i centri storici, i borghi e i piccoli comuni di montagna e delle aree interne. Tali zone sono oggi laboratori di innovazione sociale, culturale e di buone prassi e costituiscono il vero futuro del turismo italiano,

un segmento da valorizzare è rappresentato dal turismo delle radici o turismo di ritorno, che interessa potenzialmente un bacino stimato tra i 60 e gli 80 milioni di discendenti degli emigrati italiani nel mondo. Nel 2018, l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) ha inserito in questa categoria 10 milioni di viaggiatori, che hanno generato un flusso economico in entrata di circa 4 miliardi di euro, ben il 7,5 per cento in più rispetto all'anno precedente;

occorre dunque intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici dall'estero da orientare verso le piccole e medie città d'arte, e verso itinerari turistici regionali, tanto più che l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 178 del 2020 ha istituito un apposito fondo - con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 - per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica;

impegna il Governo a:

1. adottare le opportune misure atte a sviluppare una strategia e un piano di comunicazione unitario ed organico per il rilancio del turismo italiano all'estero con l'obiettivo di riconquistare i mercati perduti e promuovere il "*brand* Italia", valorizzando non solo i circuiti turistici più attrattivi, ma anche l'Italia cosiddetta "minore", costituita da borghi, piccoli comuni e aree interne e rurali; in particolare, la strategia dovrebbe avere il suo maggior *focus* sull'opportunità di riscoprire e promuovere tali destinazioni, meno conosciute rispetto alle note città d'arte nazionali, ma portatrici di una grande ricchezza culturale, artistica, paesaggistica ed umana, spesso in un contesto di autenticità e di tradizione, che riguarda anche le produzioni agroalimentari, la cucina, l'artigianato, gli eventi culturali. Le politiche turistiche, nazionali e regionali, dovrebbero quindi essere volte a favorire questa tipologia di turismo, sia attraverso l'implementazione delle tante iniziative già in atto, sia attraverso la promozione di nuove forme di turismo in aree interne, montane e rurali, anche al fine contrastare fenomeni di emigrazione e di spopolamento dei medesimi territori e di favorire più equilibrata distribuzione dei flussi turistici;

2. nella prospettiva di sfruttare le potenzialità del turismo di ritorno, come segnalato dalla Commissione anche nel parere reso il 23 marzo 2021 sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Doc. XXVII*, n. 18), promuovere una campagna di promozione all'estero dei luoghi e dei territori, attraverso la stampa e i *media* all'estero editi in lingua italiana, la produzione di materiale specifico per i turisti, il coinvolgimento di agenzie di viaggio, nonché mediante il materiale didattico ed informativo che può essere utilizzato nei corsi di italiano all'estero, le iniziative di turismo sociale e gli scambi culturali fra scuole e università;

3. dare impulso, coinvolgendo ove necessario tutte le Amministrazioni a livello centrale e regionale per i rispettivi profili di competenza, ad una strategia di medio-lungo periodo per il rilancio dell'offerta turistica nazionale e dell'attrattività dell'Italia come meta turistica, che sia basata sulla promozione delle eccellenze del *made in Italy*, al fine di massimizzare l'impatto dell'azione promozionale e contribuire a veicolare un'idea d'Italia i cui punti di forza tradizionali si affianchino all'innovazione, alla tecnologia, alla bellezza e qualità del *made in Italy* e, allo stesso tempo, sanare le debolezze che hanno caratterizzato sino ad ora le politiche di promozione del turismo, quali l'incapacità di valorizzare i brand italiani, un deficit strutturale sulle connessioni, la mancanza di *storytelling* che valorizzi l'esperienza complessiva di visitare il territorio italiano;
4. promuovere iniziative volte alla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare ed infrastrutturale in un'ottica di implementazione della sostenibilità ambientale e della produzione di energie rinnovabili, in modo da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell'ospitalità turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, sino ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, così da offrire servizi recettivi competitivi anche a livello internazionale, con particolare attenzione all'esigenza di rendere le strutture e le attrezzature pienamente accessibili e fruibili da parte di persone con disabilità; in tale contesto andrà conseguentemente elaborato un piano di formazione sia del personale che degli imprenditori del settore;
5. promuovere iniziative volte a semplificare ed accelerare le procedure autorizzative per l'avvio delle attività, e la conseguente riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico rurale ed esperienziale, nonché del turismo all'aria aperta che si sviluppa prevalentemente grazie all'istallazione di mezzi mobili di pernottamento di nuova generazione completamente ecosostenibili e che consentirebbe l'aumento della capacità ricettiva del nostro Paese, sia attraverso l'impiego di nuovi modelli di accoglienza come la tipologia *glamping*, che rafforzando quelli già esistenti come la tipologia degli agriturismo;
6. promuovere iniziative volte a sostenere il rilancio del turismo italiano attraverso la forma esperienziale, esercitata per approfondire la conoscenza dei luoghi e delle peculiari caratteristiche attrattive, in particolare dei piccoli borghi, dei piccoli comuni, delle aree interne e delle aree rurali, prevedendo altresì misure volte al coinvolgimento delle piccole attività artigianali e agricole anche attraverso la produzione e la vendita diretta;
7. prevedere misure volte a promuovere un'offerta turistica destagionalizzata sul territorio nazionale attraverso il sostegno alla realizzazione di iniziative promozionali, anche da parte dell'ENIT, in periodi dell'anno diversi da quelli in cui è collocata l'offerta principale;
8. sviluppare un modello di turismo accessibile, inteso come sistema integrato di offerta turistica in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle persone meritevoli di maggiore tutela, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani, attraverso il finanziamento di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche dei soggetti coinvolti;
9. prevedere misure di incentivazione sia sotto il profilo fiscale che per l'accesso al credito, così da favorire una fondamentale immissione di liquidità destinata alle imprese del settore turistico, specialmente le più colpite della filiera, le attività recettive e di ristorazione, anche attraverso l'istituzione di un fondo *ad hoc*, quale misura di sostegno strutturale, che persegua anche lo scopo di incoraggiare gli investimenti in forme di turismo innovative, fondamentali per il rilancio e la crescita del comparto a seguito del crollo dei ricavi subiti per effetto dell'epidemia da Covid-19;



10. sostenere i processi di sviluppo e di investimento delle imprese del settore anche attraverso l'estensione dell'*ecobonus* alle strutture ricettive, la proroga della detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, l'ulteriore potenziamento e la conferma in via strutturale del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e termali;
11. promuovere la collaborazione tra le amministrazioni competenti a dare seguito all'attuazione degli atti necessari per completare la riforma in materia di concessioni demaniali marittime che, compatibile con la disciplina europea in materia, sia rispettosa della peculiarità del comparto turistico italiano, nella sua unicità, tutelando e salvaguardando la continuità delle imprese, il loro valore economico, sociale e di valorizzazione del patrimonio marittimo nazionale e della biodiversità;
12. dare impulso al riordino della disciplina nazionale riguardante l'esercizio della professione di guida turistica, in particolare con riferimento alle competenze specifiche necessarie all'esercizio professione, per loro natura connesse all'infinita varietà dei contesti storici, artistici, ambientali, enogastronomici, sociali, al fine di colmare il divario che favorisce la discriminazione degli operatori del settore italiani rispetto ai colleghi stranieri, nonché di limitare la precarietà, particolarmente diffusa nel settore;
13. valutare l'opportunità di sviluppare un ecosistema digitale che integri le metodologie di analisi di tipo tradizionale con le informazioni provenienti dai *big data*, al fine di prevedere gli impatti futuri sia in termini di flussi che di economia del settore, con l'obiettivo di sviluppare una mappatura nazionale e locale che consenta di analizzare e valutare le caratteristiche distintive, le carenze e le opportunità dei singoli territori, facendo emergere i fattori che ne determinano l'identità e la loro dotazione di servizi, specialmente in termini di beni culturali, ricettività e offerta di servizi di ristorazione, mobilità;
14. valutare l'opportunità di istituire un Tavolo permanente del Ministero del turismo con le Regioni e le Province autonome per il coordinamento ed il monitoraggio delle fasi del processo di ripartenza e di rilancio del settore, così da condividere le strategie e la messa in pratica delle azioni e delle misure necessarie, anche in ambito europeo ed internazionale, al fine di conseguire obiettivi irrinunciabili nel segno dell'innovazione, dell'integrazione e dell'aumento della competitività e della specializzazione del sistema turistico nazionale;
15. valutare l'opportunità di istituire un portale unico che semplifichi gli adempimenti burocratici delle strutture ricettive unendo in un'unica interfaccia gli adempimenti esistenti;
16. promuovere la collaborazione tra le amministrazioni interessate al fine di valutare la possibilità di utilizzare anche strumenti di natura fiscale, tra cui ad esempio la riduzione dell'IVA, per il rilancio del made in Italy, nell'ottica di sostenere la ripresa degli acquisti di prodotti italiani che possano fungere a loro volta da "attrattore turistico" e da veicolo per la promozione del turismo.

## 1.3.2.1.23. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 162 (ant.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MERCLEDÌ 7 LUGLIO 2021  
**162ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[GIROTTO](#)

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

[\(169\) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane](#)  
[\(739\) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane](#)  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 aprile.

Il presidente [GIROTTO](#) comunica che il relatore ha elaborato un nuovo testo, pubblicato in allegato, che recepisce i pareri delle Commissioni consultate, in particolare quello della Commissione affari costituzionali, che ha chiesto tra l'altro di semplificare il quadro normativo, evitando stratificazioni tra fonti aventi forza diversa. Propone dunque di adottare il nuovo testo a base della discussione congiunta e di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, considerando ritirati i precedenti emendamenti già riferiti al disegno di legge n. 739, assunto a suo tempo quale testo base.

Il relatore [VACCARO](#) (M5S) precisa che il testo da lui proposto, da un lato, recepisce i pareri formulati dalle Commissioni consultate e, dall'altro, opera altresì un'opportuna integrazione della legislazione già vigente in materia.

Sulla proposta del Presidente si apre un dibattito.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) domanda se il nuovo testo di cui si propone l'assunzione a base del prosieguo dei lavori comprenda anche alcuni elementi del disegno di legge n. 169.

Il presidente [GIROTTO](#), nel sottolineare le analogie tra i due testi, precisa che la Commissione aveva

già assunto a base dei propri lavori il testo del disegno di legge n.739. Il nuovo testo del relatore, sotto questo aspetto si basa su quell'articolato, effettuando le opportune integrazioni.

Il senatore [MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*) domanda delucidazioni sulla sorte degli emendamenti già presentati al testo del disegno di legge n. 739.

Il presidente [GIROTTO](#) precisa che, qualora la Commissione adotti il nuovo testo del relatore quale base per il prosieguo dei propri lavori, sarà nuovamente fissato un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) osserva che il testo presentato dal relatore sembra contenere anche numerose differenze sostanziali rispetto all'originario articolato del disegno di legge n.739.

Il presidente [GIROTTO](#) precisa che - come richiesto dalla Commissione affari costituzionali - si è proceduto nella individuazione e, quindi, riproduzione delle norme primarie di cui si intende conservare la vigenza, senza produrre alcun effetto innovativo.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) osserva, a sua volta, che l'opera di coordinamento con la legislazione vigente operata dal relatore imporrebbe comunque una riflessione approfondita sulla possibile presenza di profili innovativi. Ciò, anche al fine di valutare l'eventuale ripresentazione al nuovo testo degli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 739.

Il relatore [VACCARO](#) (*M5S*) precisa che gli articoli inseriti nel nuovo testo non presentano innovazioni sostanziali alla disciplina vigente.

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*) manifesta perplessità sul nuovo testo presentato dal relatore ed in particolare sull'articolo 3, concernente le caratteristiche del pane. Esso, infatti, reca disposizioni eccessivamente dettagliate, di difficile applicazione concreta e sulle quali sarebbe opportuno intervenire in chiave semplificatoria, a tutela degli operatori del settore. Si esprime perciò in senso contrario sulla proposta del Presidente di assumere il nuovo testo a base dell'esame.

Il relatore [VACCARO](#) (*M5S*) ribadisce che l'articolo 3 del testo da lui predisposto si limita a recepire disposizioni di legge già vigenti.

Ad avviso del senatore [MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*) il nuovo testo presentato dal relatore sarebbe comunque pienamente emendabile. Pertanto, eventuali questioni di merito potrebbero essere risolte in sede di esame degli emendamenti.

Il senatore [ANASTASI](#) (*M5S*) osserva che il testo proposto dal relatore riprende al suo interno anche specifici suggerimenti espressi dalle associazioni di categoria durante l'attività conoscitiva condotta dalla Commissione.

Anche ad avviso del senatore [MARTELLI](#) (*Misto*), l'articolo 3 del testo del relatore andrebbe sottoposto ad ampie modifiche di merito. La disciplina da esso recata, infatti, appare difficilmente applicabile in concreto, stante il particolare livello di dettaglio, e porrebbe difficoltà in sede di controllo.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) concorda, del pari, sulla necessità di semplificare la normativa vigente al fine di fornire un aiuto concreto all'artigianalità del settore, anche nell'ottica di tracciare la materia prima. Si riserva, comunque, ulteriori approfondimenti sul testo.

Il presidente [GIROTTO](#), nel rammentare che la Commissione non ha ancora deliberato di adottare il testo proposto dal relatore quale base per il prosieguo dei propri lavori, invita i commissari a coordinarsi con il relatore ai fini della predisposizione di un testo ampiamente condiviso. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta a prossima seduta.

### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) dispone la sconvocazione della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, convocato al termine della seduta plenaria.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. [169,739](#)

**NT**

Il relatore

#### **Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

##### **Art. 1.**

*(Finalità)*

1. Al fine di garantire il diritto ad una corretta informazione da parte dei consumatori e di valorizzare il pane fresco, la presente legge reca disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane.

2. Il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

##### **Art. 2.**

*(Definizioni)*

1. È denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all'articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche.

2. La denominazione di pane di cui al comma 1 può essere integrata dalle seguenti denominazioni aggiuntive:

*a)* la denominazione di «pane fresco» è riservata in via esclusiva al pane che è stato preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione di impasti e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione, senza utilizzo di additivi. È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;

*b)* la denominazione di «pane di pasta madre» è riservata al pane che è stato prodotto mediante l'utilizzo esclusivo, ai fini della fermentazione dell'impasto, di pasta madre di cui all'articolo 9, comma 5, e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti. Il pane che rientra anche nelle condizioni previste dalla lettera *a)* può essere denominato «pane fresco di pasta madre»;

*c)* la denominazione di «pane con pasta madre» è riservata al pane che è stato prodotto mediante l'utilizzo contestuale di pasta madre di cui all'articolo 9, comma 5, e di lieviti di cui al

medesimo articolo 9, commi 2, 3 e 4, in proporzioni variabili tra loro. Il pane che rientra anche nelle condizioni previste dalla lettera a) può essere denominato «pane fresco con pasta madre».

3. È vietato l'utilizzo in commercio della denominazione di «pane fresco»:

a) per designare il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le ventiquattro ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;

b) per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato;

c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati.

4. È comunque vietato l'utilizzo delle denominazioni «pane di giornata», «pane appena sfornato» e «pane caldo» nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore.

5. Il pane ottenuto da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di «pane» completata dalla dicitura «parzialmente cotto» o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle modalità della stessa.

6. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura «surgelato».

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

8. I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, compresi quelli miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.

9. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

10. Il pane deve essere venduto a peso.

### **Art. 3**

#### *(Caratteristiche del pane)*

1. Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale è consentito un aumento del 2 per cento, è stabilito come appresso:

pezzature	sino	a	70	grammi, massimo 29%
»	da 100	a	250	grammi, massimo 31%
»	da 300	a	500	grammi, massimo 34%
»	da 600	a	1.000	grammi, massimo 38%
»	oltre	i	1.000	grammi, massimo 40%

2. Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite.

3. Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto. È tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.

### **Art. 4**

#### *(Tipologie di pane)*

1. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 è denominato «pane di tipo 00».

2. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 è denominato «pane di tipo 0».

3. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 1 è denominato «pane di tipo 1».

4. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 è denominato «pane di tipo 2».

5. Il pane prodotto con farina integrale è denominato «pane di tipo integrale».

6. Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente «pane di semola» e «pane di semolato».

#### **Art. 5**

*(Aggiunte e ingredienti particolari)*

1. Nella produzione del pane è consentito l'impiego, in aggiunta agli ingredienti previsti dall'articolo 2, comma 1, delle seguenti sostanze:

a) farine di cereali maltati;

b) estratti di malto;

c) alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati;

d) paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dall'articolo

2;

e) farine pregelatinizzate di frumento;

f) glutine;

g) amidi alimentari;

h) zuccheri.

2. Il pane con aggiunta di sostanze grasse deve contenere non meno del 3 per cento di materia grassa totale riferito alla sostanza secca.

3. Il pane con aggiunta di malto deve contenere non meno del 4 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferiti alla sostanza secca.

4. Il pane con aggiunta di zuccheri deve contenere non meno del 2 per cento di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca.

5. Lo strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino, è designato con la sola parola strutto.

6. Ai pani ottenuti con sfarinati alimentari diversi da quelli di grano o miscelati con questi ultimi, nonché ai pani ottenuti con l'aggiunta di ingredienti di cui ai commi da 3 a 5, si applicano le percentuali di umidità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, aumentate del 10 per cento.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 6 è consentito per il pane di segale, indipendentemente dalla pezzatura, un tenore di umidità non superiore al 44 per cento.

#### **Art. 6**

*(Grissini)*

1. È denominato grissino il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare.

2. I grissini sono confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore.

3. Alla produzione di grissini si applicano le stesse disposizioni previste per il pane dalla presente legge.

#### **Art. 7.**

*(Prodotto intermedio di panificazione)*

1. È definito «prodotto intermedio di panificazione» l'impasto, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. È da considerare tale l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.

**Art. 8.**

*(Pane conservato o a durabilità prolungata)*

1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Il pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 1 devono essere esposti in scomparti ad essi appositamente riservati.

**Art. 9.**

*(Prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione)*

1. Ai fini della presente legge, per «lievito» si intende un organismo unicellulare, tassonomicamente appartenente, non limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, avente la capacità di fermentare gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. La produzione di lievito deve essere ottenuta a partire da microrganismi presenti in natura, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione.

2. Il lievito impiegabile nella panificazione, denominato anche «lievito fresco» o «lievito compresso», deve essere costituito da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.

3. La crema di lievito, denominata anche «lievito liquido», impiegabile nella panificazione deve essere costituita da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'83 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.

4. Il lievito secco impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte vive e con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'8 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca. Può esistere sia nella forma attiva, da reidratare nell'acqua prima dell'uso, o istantanea, da aggiungere direttamente all'impasto.

5. È definito «pasta madre» o «lievito naturale» l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione dell'impasto. La fermentazione deve avvenire esclusivamente a opera di microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale. È inoltre ammesso l'utilizzo di colture di avviamento (*starter*) costituite da batteri lattici, senza materiale di supporto ed esenti da contaminanti.

**Art. 10.**

*(Pasta madre essiccata)*

1. È ammesso l'utilizzo di pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 9, comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione.

2. Ai fini del processo di lievitazione di cui all'articolo 2, comma 1, la pasta madre essiccata è integrata con il lievito.

**Art. 11.**

*(Pane fresco tradizionale)*

1. Sono denominati «pane fresco tradizionale» i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal citato regolamento,

purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti a effetto conservante. Possono altresì avvalersi della denominazione di «pane fresco tradizionale» i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, se prodotti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.

#### **Art. 12.**

*(Definizione di panificio, modalità di vendita e di trasporto del pane)*

1. È denominato «panificio» l'impresa che dispone di un impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale.

2. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

3. È comunque facoltà del titolare del panificio vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

4. Il pane fresco deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione.

5. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no, deve essere messo in vendita, previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sul luogo e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto.

6. Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi.

7. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento. È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti.

8. È vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.

#### **Art. 13.**

*(Responsabile dell'attività produttiva)*

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 7 è il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito.

3. Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione.

4. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale erogato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, valido in tutto il territorio nazionale, il cui contenuto e la cui durata sono stabiliti tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le



province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria rappresentative a livello territoriale. Le regioni e le province autonome aggiornano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale alle finalità di cui al presente comma.

5. È esonerato dal corso formativo di cui al comma 4 il responsabile dell'attività produttiva che risulta già in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione, con la qualifica di operaio panettiere o con una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro;

b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;

c) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in esito a percorsi coerenti con l'attività di panificazione, compresi in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o da analogo organo della provincia autonoma;

d) aver ottenuto una qualifica triennale o un diploma quadriennale in esito a percorsi di istruzione e formazione professionale coerenti con l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età.

6. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione.

#### **Art. 14.**

*(Mutuo riconoscimento)*

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) possono essere commercializzati nel territorio italiano.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002/CE, sull'etichetta, oltre a quanto previsto negli articoli 3 e 4, deve essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

#### **Art. 15.**

*(Made in Italy 100 per cento)*

1. Si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie prime di origine italiana, classificabile come "Made in Italy 100 per cento" ai sensi della normativa vigente.

2. Le indicazioni di origine false o fallaci sono punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.

#### **Art. 16.**

*(Festa del pane)*

1. È istituita la "Festa del pane" quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale.

2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della festa di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del pane.

3. La festa di cui al comma 1 ricorre la prima domenica di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

#### **Art. 17.**

*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali

sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni della medesima legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 18.**

*(Adeguamento della normativa regionale. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione ai principi in essa contenuti.

2. La presente legge è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**Art. 19.**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 14 a 27 della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502;

c) l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

d) il decreto ministeriale 1° ottobre 2018, n. 131.

**Art. 20.**

*(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

## 1.3.2.1.24. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 164 (ant.) del 14/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)  
MERCLEDÌ 14 LUGLIO 2021  
164ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

IN SEDE REDIGENTE

**[\(169\)](#) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**  
**[\(739\)](#) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 luglio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha illustrato uno schema di testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore [VACCARO](#) (M5S) presenta un nuovo schema di testo unificato, pubblicato in allegato, a cui dichiara di aver apportato alcune correzioni di carattere formale. Alla luce delle osservazioni rese dai commissari nella scorsa seduta, tiene a precisare che il nuovo testo semplifica la disciplina attuale, recependo ciò che si intende mantenere in vigore e abrogando il resto. In particolare, fa presente che gli articoli 3 e 4 riproducono disposizioni della legge n. 580 del 1967 e dunque, anche se fossero eliminati dal testo, sarebbero ancora in vigore.

Il presidente [GIROTTO](#) propone quindi di adottare il nuovo schema di testo unificato quale testo base per il seguito della discussione e di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, considerando ritirati i precedenti emendamenti già riferiti al disegno di legge n. 739, assunto a suo tempo quale testo base.

Il senatore [MOLLAME](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che il testo rappresenti una sintesi ben fatta e chiede che sia fissato sin d'ora un termine per la presentazione degli emendamenti, accelerando le ulteriori fasi procedurali.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*), pur adeguandosi alla volontà della maggioranza, si augura che il nuovo testo non rappresenti un'ulteriore complicazione per gli operatori del settore. Si riserva, pertanto, di approfondirne i contenuti nella fase emendativa, non concordando pienamente con le considerazioni del relatore.

Il senatore [PARAGONE](#) (*Misto*) dissente dalla ricostruzione del relatore, in quanto al Legislatore spetta anche la facoltà di individuare e poi sopprimere norme non più efficaci, attraverso un approccio di tipo diverso.

Prende brevemente la parola il senatore [MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*) per segnalare come alcune disposizioni abbiano lo scopo di tutelare un prodotto-base della cultura e della tradizione italiana, per evitare che sia confuso con prodotti di altri Paesi. Ciò, nell'ottica di preservare il lavoro degli artigiani.

Dopo che il senatore [PARAGONE](#) (*Misto*) ha negato l'intenzione di ledere il *Made in Italy*, il relatore [VACCARO](#) (*M5S*) rileva come, dopo più di un decennio, il comparto della panificazione riesca ad avere una disciplina chiara ed uniforme. Nel condividere pertanto l'esigenza di semplificazione, sollecita ad individuare puntualmente le norme ritenute non necessarie, evitando generalizzazioni. Invoca dunque un confronto fattivo, considerato peraltro che ciò sarà possibile anche nella trattazione degli emendamenti.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*), non opponendosi all'adozione del nuovo testo del relatore quale testo base, giudica sbagliato l'assunto per cui si debba legiferare per accontentare specifiche categorie, tanto più che nel comparto della panificazione vanno tutelati tutti i soggetti coinvolti. Dopo aver osservato che il pane italiano può essere fatto anche con grano straniero, auspica un'azione di tutela per tutta la filiera.

Dopo una breve interlocuzione della senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*), che mira a scongiurare a sua volta il rischio di legiferare per categorie, prende la parola la senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*) per condividere le opinioni poc'anzi espresse, sottolineando nuovamente che approvare leggi rivolte a singoli operatori non rappresenta il metodo giusto di legiferare. Prende poi atto delle considerazioni del relatore circa la tutela del *Made in Italy*, pur ritenendo che il nuovo testo rischi di appesantire la disciplina con ripercussioni sul prodotto e sui consumatori.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) concorda con l'ipotesi di adottare a base della discussione il nuovo testo del relatore, tanto più che nella fase emendativa si potrà discutere nel merito dei singoli argomenti. Tiene peraltro a precisare che il nuovo testo rappresenta un tentativo per ricondurre le disposizioni vigenti ad un unico *corpus* normativo, con un'azione di semplificazione dell'ordinamento a suo avviso convincente, anche dal punto di vista degli operatori e dei consumatori.

Il senatore [BIASOTTI](#) (*Misto-IeC*) chiede al relatore chiarimenti sull'articolo 15, relativo al *Made in Italy* 100 per cento, segnalando in chiave problematica l'assenza di grano italiano sufficiente per realizzare il pane. Domanda quindi quali siano gli eventuali rischi per i consumatori e se siano stati fatti approfondimenti sul punto.

Il presidente [GIROTTO](#) propone di demandare le questioni di merito all'esame delle proposte emendative e suggerisce - dopo aver assunto a base il nuovo testo - di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del 29 luglio. Risponde altresì ad un quesito del senatore [MARTELLI](#) (*Misto*), precisando che sono già state svolte numerose audizioni.

Conferma il relatore [VACCARO](#) (*M5S*).

La Commissione conviene quindi di adottare il nuovo testo unificato del relatore quale testo base per il seguito della discussione congiunta e di fissare a giovedì 29 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. Gli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 739, assunto a suo tempo quale testo base, sono considerati ritirati.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. [169, 739](#)

**NT1**

Il Relatore

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. Al fine di garantire il diritto ad una corretta informazione da parte dei consumatori e di valorizzare il pane fresco, la presente legge reca disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane.

2. Il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

**Art. 2.**

*(Definizioni)*

1. È denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all'articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche.

2. La denominazione di pane di cui al comma 1 può essere integrata dalle seguenti denominazioni aggiuntive:

a) la denominazione di «pane fresco» è riservata in via esclusiva al pane che è stato preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione di impasti e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione, senza utilizzo di additivi. È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;

b) la denominazione di «pane di pasta madre» è riservata al pane che è stato prodotto mediante l'utilizzo esclusivo, ai fini della fermentazione dell'impasto, di pasta madre di cui all'articolo 9, comma 5, e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti. Il pane che rientra anche nelle condizioni previste dalla lettera a) può essere denominato «pane fresco di pasta madre»;

c) la denominazione di «pane con pasta madre» è riservata al pane che è stato prodotto mediante l'utilizzo contestuale di pasta madre di cui all'articolo 9, comma 5, e di lieviti di cui al medesimo articolo 9, commi 2, 3 e 4, in proporzioni variabili tra loro. Il pane che rientra anche nelle condizioni previste dalla lettera a) può essere denominato «pane fresco con pasta madre».

3. È vietato l'utilizzo in commercio della denominazione di «pane fresco»:

a) per designare il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le ventiquattro ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di

conservazione adottate;

b) per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato;

c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati.

4. È comunque vietato l'utilizzo delle denominazioni «pane di giornata», «pane appena sfornato» e «pane caldo» nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore.

5. Il pane ottenuto da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di «pane» completata dalla dicitura «parzialmente cotto» o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle modalità della stessa.

6. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura «surgelato».

7. I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, compresi quelli miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.

8. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

9. Il pane deve essere venduto a peso.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

### **Art. 3**

#### *(Caratteristiche del pane)*

1. Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale è consentito un aumento del 2 per cento, è stabilito come appresso:

pezzature	sino	a	70	grammi, massimo	29%
»	da 100	a	250	grammi, massimo	31%
»	da 300	a	500	grammi, massimo	34%
»	da 600	a	1.000	grammi, massimo	38%
»	oltre	i	1.000	grammi, massimo	40%

2. Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite.

3. Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187. È tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.

### **Art. 4**

#### *(Tipologie di pane)*

1. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 è denominato «pane di tipo 00».

2. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 è denominato «pane di tipo 0».

3. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 1 è denominato «pane di tipo 1».

4. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 è denominato «pane di tipo 2».

5. Il pane prodotto con farina integrale è denominato «pane di tipo integrale».

6. Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente «pane di semola» e «pane di semolato».

#### **Art. 5**

*(Aggiunte e ingredienti particolari)*

1. Nella produzione del pane è consentito l'impiego, in aggiunta agli ingredienti previsti dall'articolo 2, comma 1, delle seguenti sostanze:

a) farine di cereali maltati;

b) estratti di malto;

c) alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati;

d) paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dall'articolo

2;

e) farine pregelatinizzate di frumento;

f) glutine;

g) amidi alimentari;

h) zuccheri.

2. Il pane con aggiunta di sostanze grasse deve contenere non meno del 3 per cento di materia grassa totale riferito alla sostanza secca.

3. Il pane con aggiunta di malto deve contenere non meno del 4 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferiti alla sostanza secca.

4. Il pane con aggiunta di zuccheri deve contenere non meno del 2 per cento di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca.

5. Lo strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino, è designato con la sola parola strutto.

6. Ai pani ottenuti con sfarinati alimentari diversi da quelli di grano o miscelati con questi ultimi, nonché ai pani ottenuti con l'aggiunta di ingredienti di cui ai commi da 3 a 5, si applicano le percentuali di umidità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, aumentate del 10 per cento.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 6 è consentito per il pane di segale, indipendentemente dalla pezzatura, un tenore di umidità non superiore al 44 per cento.

#### **Art. 6**

*(Grissini)*

1. È denominato grissino il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare.

2. I grissini sono confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore, fatta salva la possibilità di vendita allo stato sfuso esclusivamente da parte dei soggetti e con le modalità di cui all'articolo 12.

3. Alla produzione di grissini si applicano le stesse disposizioni previste per il pane dalla presente legge.

#### **Art. 7.**

*(Prodotto intermedio di panificazione)*

1. È definito «prodotto intermedio di panificazione» l'impasto, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. È da considerare tale l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.

#### **Art. 8.**

*(Pane conservato o a durabilità prolungata)*

1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del

regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Il pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 1 devono essere esposti in scomparti ad essi appositamente riservati.

#### **Art. 9.**

*(Prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione)*

1. Ai fini della presente legge, per «lievito» si intende un organismo unicellulare, tassonomicamente appartenente, non limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, avente la capacità di fermentare gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. La produzione di lievito deve essere ottenuta a partire da microrganismi presenti in natura, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione.

2. Il lievito impiegabile nella panificazione, denominato anche «lievito fresco» o «lievito compresso», deve essere costituito da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.

3. La crema di lievito, denominata anche «lievito liquido», impiegabile nella panificazione deve essere costituita da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'83 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.

4. Il lievito secco impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte vive e con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'8 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca. Può esistere sia nella forma attiva, da reidratare nell'acqua prima dell'uso, o istantanea, da aggiungere direttamente all'impasto.

5. È definito «pasta madre» o «lievito naturale» l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione dell'impasto. La fermentazione deve avvenire esclusivamente a opera di microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale. È inoltre ammesso l'utilizzo di colture di avviamento (*starter*) costituite da batteri lattici, senza materiale di supporto ed esenti da contaminanti.

#### **Art. 10.**

*(Pasta madre essiccata)*

1. È ammesso l'utilizzo di pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 9, comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione.

2. Ai fini del processo di lievitazione di cui all'articolo 2, comma 1, la pasta madre essiccata è integrata con il lievito.

#### **Art. 11.**

*(Pane fresco tradizionale)*

1. Sono denominati «pane fresco tradizionale» i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal citato regolamento, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti a effetto conservante. Possono altresì avvalersi della denominazione di «pane fresco tradizionale» i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in



materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, se prodotti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.

#### **Art. 12.**

*(Definizione di panificio, modalità di vendita e di trasporto del pane)*

1. È denominato «panificio» l'impresa che dispone di un impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale.

2. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

3. È comunque facoltà del titolare del panificio vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

4. Il pane fresco deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione.

5. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no, deve essere messo in vendita, previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sul luogo e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto.

6. Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi.

7. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento. È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti.

8. È vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.

#### **Art. 13.**

*(Responsabile dell'attività produttiva)*

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 12 è il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito.

3. Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione.

4. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale erogato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, valido in tutto il territorio nazionale, il cui contenuto e la cui durata sono stabiliti tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria rappresentative a livello territoriale. Le regioni e le province autonome aggiornano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale alle finalità di cui

al presente comma.

5. È esonerato dal corso formativo di cui al comma 4 il responsabile dell'attività produttiva che risulta già in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione, con la qualifica di operaio panettiere o con una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro;

b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;

c) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in esito a percorsi coerenti con l'attività di panificazione, compresi in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o da analogo organo della provincia autonoma;

d) aver ottenuto una qualifica triennale o un diploma quadriennale in esito a percorsi di istruzione e formazione professionale coerenti con l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età.

6. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione.

#### **Art. 14.**

*(Mutuo riconoscimento)*

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) possono essere commercializzati nel territorio italiano.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002/CE, sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1, oltre a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, deve essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

#### **Art. 15.**

*(Made in Italy 100 per cento)*

1. Si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie prime di origine italiana, classificabile come "Made in Italy 100 per cento" ai sensi della normativa vigente.

2. Le indicazioni di origine false o fallaci sono punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.

#### **Art. 16.**

*(Festa del pane)*

1. È istituita la "Festa del pane" quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale.

2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della festa di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del pane.

3. La festa di cui al comma 1 ricorre la prima domenica di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

#### **Art. 17.**

*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni della medesima legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

**Art. 18.**

*(Adeguamento della normativa regionale. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione ai principi in essa contenuti.

2. La presente legge è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**Art. 19.**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 14 a 27 della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502;

c) l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

d) il decreto ministeriale 1° ottobre 2018, n. 131.

**Art. 20.**

*(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

# 1.3.2.1.25. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 171 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021  
**171ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2021 E 2335 IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE  
DELOCALIZZAZIONI*

Il **PRESIDENTE** comunica che, come convenuto nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della settimana scorsa, la Commissione avvierà, non appena possibile, la discussione dei disegni di legge nn. 2021 (Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali), a prima firma del senatore Ruotolo, e 2335 (Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive), a prima firma del senatore Romagnoli.

L'Ufficio di presidenza ha convenuto di iniziare la discussione congiuntamente, non appena sarà assegnato anche il disegno di legge n. 2335, che dei due non è ancora assegnato. Pertanto, potrebbe essere integrato l'ordine del giorno anche nella settimana corrente.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2336)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il presidente **GIROTTO** (M5S), in luogo del relatore Vaccaro, ricorda preliminarmente che, a livello di Unione europea, la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cosiddetta direttiva NIS - *Network and Information Security*). La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto

legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS. Successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi. Rammenta altresì che la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che la *cybersecurity* è uno dei sette investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".

Passando all'articolato, illustra l'articolo 1 che reca le definizioni ricorrenti nel testo. Segnala che - in base all'articolo 2 - il Presidente del Consiglio dei ministri è l'autorità al vertice dell'architettura della sicurezza cibernetica, in quanto è a lui attribuita in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza. Inoltre, al Presidente del Consiglio spetta, sempre in via esclusiva, l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, la quale individua: gli obiettivi e le priorità in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; il quadro di *governance* per conseguire gli obiettivi e le priorità, inclusi i ruoli e le responsabilità degli organismi pubblici e degli altri attori pertinenti; le misure di preparazione, risposta e recupero, inclusa la collaborazione tra settore pubblico e settore privato; i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; i piani di ricerca e sviluppo; un piano di valutazione dei rischi; l'elenco dei vari attori coinvolti nell'attuazione.

L'articolo 3 - prosegue il relatore - prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007), ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Pertanto, all'Autorità non possono essere delegate, in particolare, le funzioni di alta direzione e responsabilità generale in materia di cybersicurezza, di adozione della strategia nazionale di cybersicurezza e di nomina dei vertici dell'Agenzia. Puntualizza in proposito che il Governo attualmente in carica ha provveduto ad istituire l'Autorità delegata con la nomina del prefetto Franco Gabrielli a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio; detta Autorità delegata, in relazione alle funzioni delegate, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 4, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, ne descrive la composizione, segnalando che ad esso partecipano - per quanto di interesse - anche il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica.

Nel descrivere brevemente gli articoli 5, 6, 11 e 12, che istituiscono e disciplinano l'"Agenzia per la cybersicurezza nazionale" a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, fa presente che il regolamento sul personale dell'Agenzia definisce le modalità di applicazione del Codice della proprietà industriale ai prodotti dell'ingegno e alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia.

Dà indi conto dell'articolo 7, che determina le funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza. Dopo aver precisato che la certificazione di prodotti, servizi, processi delle tecnologie dell'informazione è oggetto di disciplina europea, rileva che l'Agenzia assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni. Essa assume inoltre tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico. Ne segue che siano traslate all'Agenzia le competenze di questo Ministero relative, tra l'altro, al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, alla sicurezza ed integrità delle informazioni

elettroniche, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Per quanto concerne il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - oggetto del decreto-legge n. 105 del 2019 - tale trasferimento di funzioni investe altresì le attività di verifica e ispezione dei privati nonché le funzioni attribuite al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) presso il Ministero dello sviluppo economico, ora trasferito presso l'Agenzia.

Circa il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, fa notare che non rientrano tuttavia tra le funzioni trasferite all'Agenzia quelle spettanti al Ministero per lo sviluppo economico secondo l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2021, attuativo del decreto-legge n. 105 del 2019. Secondo tale disposizione, al Ministero per lo sviluppo economico spettano l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro, in materia di energia, telecomunicazioni, servizi digitali.

Per quanto concerne la sicurezza ed integrità delle comunicazioni elettroniche, sono novellate le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche attributive di funzioni al Ministero per lo sviluppo economico circa: l'individuazione delle misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi; il controllo previsto sulle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Si intende, ad opinione del Presidente relatore, che tali funzioni divengano di spettanza dell'Agenzia. Analogo trasferimento concerne la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018. Di conseguenza, ad esempio, è da ritenersi che l'elenco nazionale degli operatori dei servizi essenziali, istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico secondo la disposizione previgente, trasli all'Agenzia.

Osserva altresì che l'Agenzia partecipa (per gli ambiti di competenza) al gruppo di coordinamento istituito dalle disposizioni attuative del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; essa sostiene lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. Sottolinea quindi che l'Agenzia si fa promotrice del coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionali, e può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore.

Illustra poi l'articolo 16, recante alcune modifiche puntuali alla legislazione vigente conseguenti al nuovo assetto dell'architettura nazionale di cybersicurezza disposta dal decreto in esame. Si tratta principalmente delle modifiche che consentono il passaggio delle competenze in materia di perimetro di sicurezza nazionale dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A tal fine, l'articolo 16 interviene sulla disciplina recata dal decreto-legge n. 105 del 2019, sostituendo i riferimenti al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorrano, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A ciò si aggiunge che le eventuali misure di sicurezza che devono osservare gli operatori dei servizi essenziali, i fornitori dei servizi digitali e le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono definite dalla Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in luogo della Presidenza del Consiglio (per i soggetti pubblici) e del Ministero dello sviluppo economico (per i soggetti privati).

Dopo aver segnalato che l'obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) del Ministero dello sviluppo economico dell'intendimento di acquisire beni, sistemi e servizi ICT da impiegare sulle reti sensibili dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che - sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022, descrive i contenuti dell'articolo 17, comma 8, concernente l'inizio dell'operatività della nuova Agenzia sotto il profilo delle dotazioni di organico e dei relativi oneri. A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si prevede in primo luogo che, dalla data della nomina del Direttore dell'Agenzia, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) metta a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento. Inoltre, si stabilisce che per un periodo massimo di sei mesi -

prorogabile una sola volta, per un massimo di ulteriori sei mesi - l'Agenzia si avvalga di personale appartenente al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. In conclusione, precisa che, numericamente, il personale esterno temporaneamente a disposizione dell'Agenzia non può eccedere il 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale dell'Agenzia stessa.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che tra le amministrazioni coinvolte nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4, non figura il Ministero della salute. Domanda se vi sia una precisa spiegazione e invita il Presidente relatore a tener conto di tale circostanza nella predisposizione dello schema di parere.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*), nel ribadire che i Dicasteri di competenza sono inclusi nella composizione del suddetto Comitato, manifesta a sua volta stupore per l'assenza del Ministero della salute, che pure gestisce dati - a suo giudizio - delicati e dunque potrebbe contribuire alle politiche di cybersicurezza. Pur non essendo l'amministrazione di diretto riferimento della Commissione, ritiene dunque utile inserire una raccomandazione nello schema di parere che propone.

Il viceministro PICHETTO FRATIN concorda con la segnalazione del Presidente relatore.

Verificato il numero legale, lo schema di parere favorevole con raccomandazione del Presidente relatore, pubblicato in allegato, viene dunque messo ai voti e approvato.

**[\(Doc. LXXXVI, n. 4\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021](#)**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 4\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020](#)**

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI, n. 4*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 4*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Poiché non vi sono interventi nella discussione generale congiunta, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale e avverte che si procederà alla votazione di due distinti pareri.

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) propone l'espressione di un parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 4*, che descrive l'azione del precedente Esecutivo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore sul *Doc. LXXXVII, n. 4*.

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) propone poi l'espressione di un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, sul *Doc. LXXXVI, n. 4*, segnalando di aver sviluppato, nelle premesse, i contenuti principali esposti nella relazione introduttiva, e di aver recepito, come osservazioni, alcuni rilievi formulati per le vie brevi dal Presidente.

Il viceministro PICHETTO FRATIN concorda con la proposta di parere favorevole con osservazioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, da parte del presidente [GIROTTO](#) (*M5S*)

), verificato il prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI*, n. 4 del relatore è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati 88 emendamenti, pubblicati in allegato, al testo unificato NT1 adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo nella seduta del 14 luglio e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Avverte dunque che si procederà all'illustrazione delle proposte emendative.

In sede di articolo 1, prende la parola la senatrice **TIRABOSCHI** (*FIBP-UDC*) che espone le motivazioni della proposta 1.1. Al riguardo, rammenta di aver già manifestato perplessità sull'esigenza di una nuova disciplina per il settore della panificazione, a fronte di un quadro normativo di per sé complesso. Richiama peraltro le preoccupazioni degli operatori di settore nei confronti di possibili aggravamenti per lo svolgimento della relativa attività.

Segnala pertanto di aver presentato una proposta innovativa, che consentirebbe di ricorrere alla tecnologia *blockchain* per la difesa dei prodotti nazionali, assicurandone la tracciabilità. Ciò, al fine di sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese artigiane, identificando tutte le fasi del processo produttivo.

Il presidente **GIROTTO** (*M5S*) reputa interessante la proposta della senatrice Tiraboschi, che può essere, a suo avviso, integrativa e non sostitutiva dell'intero articolato, anche attraverso un disegno di legge specifico. Riconosce peraltro che la tecnologia *blockchain* consente la tracciabilità, ma segnala che il testo unificato NT1 adottato dalla Commissione reca anche norme sulla composizione e sulle caratteristiche del pane.

In considerazione dell'assenza di numerosi firmatari degli emendamenti, propone di rinviarne l'illustrazione ad un'altra seduta, compatibilmente con gli impegni del rappresentante del Governo, presumibilmente nella giornata di giovedì 5 agosto.

Il senatore **COLLINA** (*PD*) si riserva di comunicare anche ai senatori del suo Gruppo non facenti parte della Commissione la seduta in cui sarà riprogrammata l'illustrazione degli emendamenti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA*

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta plenaria di domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 9, e la successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sono sconvocate. Dispone quindi la convocazione di una nuova seduta giovedì 5 agosto, alle ore 9, per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 169 e 739.



La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2336**

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»,

esprime parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero della salute nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 4**

La 10ª Commissione, esaminata la «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021»,

premesse che:

il documento in esame, articolato in quattro parti, illustra gli orientamenti che il Governo intende perseguire, nell'anno 2021, nell'ambito della sua partecipazione alle attività dell'Unione europea;

con riferimento alla prima parte, riguardante lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche, particolarmente positiva è l'attenzione riservata dal Governo alla promozione della riforma delle regole fiscali europee, nell'ottica di una fiscalità equa, semplice e sostenibile e ad una riforma del bilancio dell'Unione europea, anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari che possano contribuire a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del programma *Next Generation EU* e che incrementi la capacità di implementare in modo più efficace le politiche di sviluppo economico;

con riferimento alla seconda parte, riguardante le politiche strategiche di sostenibilità ambientale e crescita economica, di innovazione e digitalizzazione e di coesione sociale, l'attenzione del Governo sarà particolarmente incentrata sulla promozione della massima sinergia tra i progetti legati all'attuazione sul piano nazionale di *Next Generation EU*, cogliendo appieno le potenzialità che possono svilupparsi dall'interazione dei diversi strumenti messi in campo dalla Commissione europea;

nell'ambito delle politiche strategiche di sostenibilità ambientale e crescita economica, si intende promuovere l'adozione a livello europeo di una strategia di sviluppo sostenibile che consenta di accompagnare il processo di decarbonizzazione verso l'obiettivo di neutralità al 2050. In relazione al pacchetto *"Fit for 55"* in materia di transizione verde, particolare attenzione sarà riservata agli sviluppi

del pacchetto e delle iniziative in esso previste, con particolare riguardo al nuovo sistema di scambio di quote (ETS) e al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per le rilevanti interconnessioni dei macro-obiettivi climatici fissati dall'Unione con le politiche energetiche nazionali, con lo sviluppo di politiche industriali sostenibili, con la trasformazione sostenibile della mobilità e la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale tramite interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e il potenziamento degli impianti per le fonti rinnovabili. Si intende, inoltre, lavorare alla revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia e seguire con attenzione la prima implementazione dei programmi volti a sostenere la transizione climatica ed energetica, quali il Meccanismo per collegare l'Europa (sezione energia) e il regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta, con la finalità di accompagnare i processi di riconversione nelle aree maggiormente toccate, offrendo un sostegno finanziario utile a limitarne gli effetti socioeconomici, con misure tese alla riconversione dei sistemi produttivi e alla formazione e riqualificazione dei lavoratori. In tale contesto, il Governo intende impegnarsi nella redazione e, successivamente, nell'attuazione dei Piani per la transizione giusta delle aree beneficiarie, in coordinamento con le autorità regionali, locali e le parti interessate;

sul tema del turismo sostenibile, si intende promuovere la realizzazione di interventi previsti per garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici destinati alla ricettività e ai servizi turistici, per permettere l'adeguamento a *standard* ambientali globali. Saranno, inoltre, sviluppate azioni per promuovere mete meno conosciute, borghi, cammini, siti paesaggistici e naturalistici, itinerari culturali (con particolare attenzione a quelli certificati dal Consiglio d'Europa) per favorire il turismo sostenibile;

nell'ambito delle politiche strategiche di innovazione e digitalizzazione, fra gli impegni prioritari si sottolinea quello volto a garantire l'adeguatezza degli strumenti europei di intervento a sostegno della competitività, della trasformazione digitale dell'industria, e del loro effettivo contributo alla transizione verso un'economia sostenibile. L'azione sarà volta in particolare a facilitare lo sviluppo delle catene del valore maggiormente strategiche per l'Italia, quali quella dell'idrogeno, la microelettronica, il *cloud*, la salute, nonché a garantire l'attuazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) già avviati, quali Batterie 1 e Batterie 2, e quelli in via di definizione;

a livello di iniziative di *policy*, si prenderà parte ai lavori della *European Battery Alliance* e ad altri consessi simili che mirano ad aggregare gli attori europei (istituzionali, del mondo delle imprese e del mondo della ricerca) dei diversi ecosistemi industriali;

sul fronte delle esenzioni tariffarie e nell'ottica di favorire la competitività dell'industria europea, l'azione sarà anche rivolta a garantire approvvigionamenti sufficienti e regolari di alcuni prodotti industriali la cui produzione nell'Unione è inadeguata o inesistente, attraverso la partecipazione all'elaborazione dei regolamenti comunitari che su base semestrale, parzialmente o totalmente, sospendono alcuni dazi autonomi della tariffa doganale comune;

altro punto centrale dell'azione di Governo riguarderà l'implementazione dei processi europei relativi all'approvvigionamento delle materie prime e all'economia circolare, promuovendo il coinvolgimento del sistema delle imprese e della ricerca nell'Alleanza per le Materie Prime, nelle progettualità e negli strumenti europei;

sarà, inoltre, prioritario, secondo il documento in esame, valorizzare la piena integrazione della dimensione delle piccole e medie imprese (PMI) nella politica industriale europea;

relativamente al tema di concorrenza, si mira a favorire l'aggiornamento della normativa europea, al fine di adeguare gli strumenti esistenti al mutato contesto internazionale e alle sfide poste

dall'economia digitale. In quest'ottica, tra i *dossier* prioritari, si segnalano la ridefinizione della nozione di mercato rilevante, le proposte di regolamento sui servizi digitali (*Digital Markets Act* e *Digital Services Act*) e le proposte che daranno seguito al Libro bianco della Commissione sui sussidi esterni; il negoziato sul *Digital Market Act*, gli sviluppi della strategia europea sull'intelligenza artificiale e della strategia europea dei dati; l'evoluzione delle politiche europee in materia di 5G e *cybersecurity*. In quest'ambito, il Governo lavorerà affinché le misure di sostegno alle imprese per la transizione dei sistemi produttivi siano maggiormente accessibili e, per facilitare gli investimenti privati in tecnologie digitali, si adopererà affinché l'Europa possa proseguire nella strada del cofinanziamento di regimi nazionali di crediti d'imposta provvisori, come nel modello italiano del programma Transizione 4.0;

particolare attenzione sarà posta anche in relazione alle diverse proposte relative al completamento del mercato unico europeo, nonché, nel settore della normativa tecnica, alla revisione di atti legislativi, tra cui la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

con riferimento alla terza parte, riguardante la coesione sociale, fra gli interventi di maggiore rilievo, si sottolineano quelli volti a incentivare la creazione di *start up* innovative in settori emergenti e, nell'ambito della dimensione esterna, a promuovere una politica commerciale che favorisca l'*export* italiano;

infine, secondo la quarta parte relativa al coordinamento nazionale delle politiche europee, particolare attenzione sarà posta all'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), in linea con lo spirito di trasformazione e di cambiamento che anima non solo le politiche, europee e interne, come reazione alla grande crisi e con l'obiettivo di far sì che questa reazione contribuisca alla costruzione di un modello economico e sociale più sostenibile, più moderno e più equo;

nell'ambito del coordinamento nazionale delle politiche europee, si accenna nuovamente all'impegno nella modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato, anche nel settore dell'energia, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando quanto segue:

1. con riferimento al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, si invita la Commissione di merito a raccomandare al Governo di adoperarsi affinché tale meccanismo sia implementato nel minor tempo possibile e, al contempo, sia applicato ad un ampio numero di beni, trattandosi del principale strumento di salvaguardia ambientale globale, tenuto conto che circa il 92 per cento di emissioni climalteranti è prodotto al di fuori dell'Unione europea e, dunque, è proprio al di fuori dei confini europei che occorre primariamente agire;

2. con riguardo al commercio elettronico, si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo non solo ad agire tramite il meccanismo dell'IVA, ma anche ad adoperarsi affinché l'Unione europea regolamenti tutto il settore, in modo che tale tipologia non goda di alcun tipo di privilegio ingiustificato rispetto a quello fisico (quali, a solo titolo di esempio, quelli in relazione alla gestione dei saldi, alla disciplina fiscale, alle garanzie, alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza dei prodotti).

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [169, 739](#)

Art. 1

**1.1**

[Tiraboschi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art.1

*(Piattaforma informatica)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la piattaforma informatica *open source blockchain*, di seguito denominata "piattaforma", finalizzata alla creazione di archivi digitali condivisi, interconnessi e immutabili per garantire un sistema di trasparenza, di tracciabilità, di controllo della trasformazione dei prodotti agroalimentari italiani e qualsiasi altra informazione utile a favorire la lotta alla contraffazione e a sostenere la competitività delle eccellenze italiane.

2. La piattaforma di cui al comma 1 favorisce l'accesso da parte dei consumatori e delle aziende alle informazioni relative all'origine e alla coltivazione delle materie prime, al luogo di produzione, alla trasformazione, all'imballaggio e alla distribuzione del prodotto garantendo la massima trasparenza a tutela dei consumatori.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri da rispettare al fine di garantire la tracciabilità di tutta la filiera.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2021 e per gli esercizi successivi».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.*

*Conseguentemente, s'ostituisce il titolo con il seguente: "Disposizioni in materia di produzione e vendita dei prodotti agroalimentari italiani"*

Art. 2

**2.1**

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «il lievito di cui all'articolo 9, comma 1» con le seguenti: «i prodotti impiegabili per la lievitazione di cui agli articoli 9 e 10».*

**2.2**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «spezie o erbe aromatiche» inserire le seguenti: «olio di oliva, olio extravergine di oliva».*

**2.3**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la parola: "congelamento" aggiungere la seguente: "prolungato";*

2) *dopo le parole: "senza utilizzo di additivi" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dell'acido ascorbico";*

3) *alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «, fatti salvi i casi in cui alcune tecniche di raffreddamento richiedano una interruzione dell'impasto di durata superiore alle settantadue ore.»*

**2.4**

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#), [Boldrini](#)

*Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento» inserire la seguente: «prolungato».*

**2.5**

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza utilizzo di additivi conservanti».*

## 2.6

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza additivi conservanti».*

## 2.7

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico".*

## 2.8

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico».*

## 2.9

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: "«pane di pasta madre»" aggiungere le seguenti: "e «pane alla pasta acida»";*
- b) *sopprimere le parole: "e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti".*

## 2.10

[Taricco](#), [Biti](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «commi 2, 3 e 4», inserire le seguenti: «e di cui all'articolo 10».*

## 2.11

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Assume la denominazione di "pane azzimo" o "pane azimo" il pane che, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.».*

## 2.12

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

## 2.13

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» inserire le seguenti: «, in ogni caso,».*

## 2.14

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «cottura parziale,» inserire le seguenti: «non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011,»;*
- b) *sostituire le parole: «singolarmente confezionati» con le seguenti: «per la vendita diretta».*

## 2.15

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «delle modalità della stessa» aggiungere le seguenti: «nonché della conservazione e della scadenza.».*

## 2.16

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il pane ottenuto "per completamento di cottura" da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente confezionati recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di «pane» completata dalla dicitura "ottenuto per completamento di cottura di prodotto parzialmente cotto" e riportante la durata di conservazione.»*

**2.17**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».*

**2.18**

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente: "8-bis. L'etichetta dei prodotti di cui alla presente legge deve contenere una indicazione esplicita circa il luogo di provenienza dei cereali utilizzati nella preparazione."*

**2.19**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole «o a pezzo con peso minimo garantito».*

**2.20**

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.»*

**2.21**

[Anastasi](#), [Trentacoste](#)

*Sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta

giorni.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

## **2.22**

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#)

*All'articolo 2, sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

### **«Art. 17**

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### Art. 3

## **3.1**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## **3.2**

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

### Art. 4

## **4.1**

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4

*(Disposizioni in materia di indicazioni sulla tipologia di pane)*

1. Al fine di garantire una corretta informazione da parte dei consumatori, sull'etichettatura sono riportate le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari.»

**4.2**

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. E' altresì consentito l'utilizzo di pasta acida essiccata, purché preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune."

**4.3**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:* «4-bis. Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è denominato "pane al" seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato; »

**4.4**

[Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il pane prodotto con almeno il cinquanta per cento di farina integrale è denominato "pane integrale"».

Art. 5

**5.1**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**5.2**

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole «l'impiego,» aggiungere le seguenti :* «previa elencazione degli stessi,».

**5.3**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

"h-bis) semi, quali ad esempio semi di lino, zucca, girasole;  
h-ter) erbe e spezie, quali ad esempio cumino, finocchio;  
h-quater) frutta, quale ad esempio noci, nocciole, uva sultanina."

**5.4**

[Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) frutta secca o semi.».

**5.5**

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Eventuali ingredienti aggiunti ai prodotti di cui alla presente legge, denominati "miglioratori" o "coadiuvanti", possono contenere esclusivamente ingredienti di origine vegetale .»

*Conseguentemente sopprimere il comma 5.*

**5.6**



[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nella produzione dei prodotti di cui alla presente legge è fatto divieto di utilizzo di ingredienti di origine animale.»*

*Conseguentemente sopprimere il comma 5.*

**5.7**

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nella produzione dei prodotti di cui alla presente legge è fatto divieto di utilizzo dello strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino.»*

*Conseguentemente sopprimere il comma 5.*

**5.8**

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. L'etichettatura dei prodotti di cui alla presente legge riporta una specifica indicazione circa la presenza di additivi o altri ingredienti aggiunti, anche denominati "miglioratori".»*

**5.9**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: "deve contenere" con le seguenti: "può contenere".*

**5.10**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Sopprimere il comma 6.*

Art. 6

**6.1**

[Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "con o senza sale alimentare" aggiungere, in fine, le seguenti: "; è consentita l'aggiunta di spezie, erbe aromatiche o semi".*

**6.2**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Sopprimere il comma 2.*

Art. 7

**7.1**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prolungati periodi di tempo,» inserire le seguenti: «indicandone la scadenza,».*

Art. 9

**9.1**

[Paroli](#)

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola «convenientemente».*

**9.2**

[Paroli](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola «convenientemente» con la seguente: «opportunamente».*

**9.3**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie*

*Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione», con le seguenti: «appartenenti, limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».

#### 9.4

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. È definito "pasta madre" l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del rimpasto».*

#### 9.5

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «È definito "pasta madre" o "lievito naturale"», con le seguenti: «È definita "pasta madre"».*

#### 9.6

[Paroli](#)

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

### Art. 10

#### 10.1

[Taricco](#), [Biti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10

*(Paste acide)*

1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.».

#### 10.2

[Laniece](#), [Durnwalder](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. È ammesso l'utilizzo di pasta madre essiccata inattiva o attiva microbiologicamente in grado dopo l'idratazione di consentire la lievitazione dell'impasto, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 9, comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione;"*

2) *il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Ai fini del processo di lievitazione di cui all'articolo 2, comma 1, la pasta madre essiccata può essere integrata con il lievito."*

#### 10.3

[Taricco](#), [Biti](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta madre o pasta acida essiccata».*

#### **10.0.1**

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis

*(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, sostituire la parola «tradizionale» con le seguenti: «di qualità»;*

b) *al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tradizionale» con le seguenti: «di qualità»;*

c) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni,»;*

d) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e di indicazione geografica protetta».*

#### **10.0.2**

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis

*(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.»

*Conseguentemente all'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) *Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola "tradizionale" con le seguenti: "di qualità";*

b) *al comma 1, nel primo periodo dopo le parole: "istituito dal citato regolamento" inserire le seguenti: "nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni.";*

c) *al comma 1, nel secondo periodo sostituire le parole: ", di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita" con le seguenti: "e di indicazione geografica protetta".*

#### **10.0.3**

[Tiraboschi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 10-bis**

*(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11".

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.

*Conseguentemente all'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) *nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola "tradizionale" con le*

*seguenti: "di qualità";*

b) *al comma 1, nel primo periodo dopo le parole: "istituito dal citato regolamento" inserire le seguenti: "nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni.";*

c) *al comma 1, nel secondo periodo sostituire le parole: ", di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita" con le seguenti: "e di indicazione geografica protetta".*

#### Art. 11

##### 11.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Pane tradizionale di qualità»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «pane fresco tradizionale» con le seguenti: «pane tradizionale di qualità»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale» inserire le seguenti: «e regionale».*

##### 11.2

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «rappresentative a livello nazionale», inserire le seguenti: «e regionale».*

##### 11.0.1

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «Fondo per il sostegno alla produzione di pane *Made in Italy*» con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

##### 11.0.2

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#), [Boldrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11- bis.**

*(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio».

*Conseguentemente, all'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:*

*- Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «fresco tradizionale» con le seguenti: «tradizionale di qualità»;*

- al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».

## Art. 12

### 12.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «che svolge» inserire le seguenti: «nella stessa sede dell'azienda» e sostituire le parole: «dalla lavorazione delle» con la seguente: «dalle».

### 12.2

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 3 dopo le parole: «prodotti di propria produzione» inserire le seguenti: «o acquistati presso terzi», e dopo le parole: «per il consumo immediato» inserire le seguenti: «sul posto.».

### 12.3

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono. »

### 12.4

[Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il pane fresco deve essere venduto in buste di carta oppure in imballaggio compostabile e biodegradabile. È altresì consentita la vendita di pane in contenitori ovvero in buste riutilizzabili forniti dal consumatore.

4-ter. Gli esercizi di cui al presente articolo devono dotarsi di apparecchi elettronici per la pesatura, il confezionamento e l'etichettatura del pane che emettono etichette in materiale compostabile e biodegradabile. Gli esercenti possono consumare le scorte di materiali utilizzati per l'etichettatura diversi da quelli previsti al presente comma, nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

### 12.5

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#), [Boldrini](#)

Al comma 5, sostituire le parole: « e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto», con le seguenti: «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».

### 12.6

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana" con la specifica delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e l'indicazione dello Stato in cui sono state effettuate.».

### 12.7

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il pane fresco senza glutine è posto in vendita in scaffali distinti, separati e non limitrofi rispetto al pane e ai prodotti da forno assimilati, dolci e salati, contenenti glutine.».

### 12.8

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 6, dopo le parole: «degli altri generi», inserire le seguenti: « e collocare in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso.».*

#### **12.9**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e muniti di copertura a chiusura";*
- b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **12.10**

[Taricco](#)

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "muniti di copertura a chiusura," con le seguenti: "comunque".*

#### **12.11**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **12.12**

[Taricco](#)

*Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: "È consentita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-imballaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti di copertura a chiusura."*

#### **12.13**

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: "E' consentita, ai titolari di specifica autorizzazione comunale, la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, secondo le garanzie di cui alla presente legge."*

#### **12.14**

[Croatti](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È consentita la vendita di pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, ivi inclusi quelli scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.».*

#### **12.15**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati è permessa solo per il pane confezionato nel luogo di lavorazione."*

#### **12.16**

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. È obbligatorio l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata o con busta in atmosfera ordinaria, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie e in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».*

#### **12.17**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)".

8-ter. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".

8-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.».

### Art. 13

#### 13.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *nel primo periodo, sopprimere le parole: "o dalla provincia autonoma";*
- b) *nel secondo periodo, sopprimere le parole: "e le province autonome".*

#### 13.2

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#), [Boldrini](#)

*Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «L'obbligo formativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi.».*

#### 13.3

[Taricco](#)

*Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le imprese, già attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano il responsabile dell'attività produttiva anche se non in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente comma e nel comma 5 del presente articolo".*

#### 13.4

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le imprese, già attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano il responsabile dell'attività produttiva anche se non in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente comma e nel comma 5 del presente articolo".*

#### 13.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera a), sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni";*
- b) *alla lettera b), sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni";*
- c) *alla lettera c), sostituire le parole: "o da analogo organo della provincia autonoma" con le seguenti: "unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del settore";*
- d) *alla lettera d), sopprimere le parole: "ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età".*

### 13.6

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#)

*Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, con accordo scritto e registrato, di collaborazione a tempo pieno di durata minima di un anno;»*

### 13.7

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«d-bis) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70.»*

Art. 15

### 15.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Vi rientrano anche i prodotti denominati "Indicazione Geografica Protetta" (IGP)."*

### 15.2

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. Al fine di valorizzare l'attività di panificazione italiana e di incentivare i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, il reddito derivante dall'esercizio dell'attività di panificazione, svolta con le modalità di cui al comma 1, è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 56-bis, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

*3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

#### 15.0.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

*«Art. 15- bis.*

*(Tavolo di consultazione)*

*1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il "Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del pane" che:*

*a) rappresenta un momento di confronto, nell'ambito delle problematiche di settore, tra l'Amministrazione e i rappresentanti del settore a vario titolo coinvolti;*

*b) può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge, chiarimenti o interpretazioni relative all'attività di panificazione;*

*c) su istanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, può rendere pareri su provvedimenti dell'Amministrazione.*

*2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale da questi designato ed è composto da:*

*a) due dirigenti designati dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo;*

*b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della panificazione comparativamente più rappresentative;*



c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti delle Regioni e Province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applicazione ha durata inizialmente triennale ed è nominato con decreto del Ministero dello sviluppo economico successivamente alla designazione dei componenti che lo costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello stesso Ministero.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo è a titolo gratuito. Non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero dello sviluppo economico».

#### Art. 17

##### 17.1

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.

2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 12, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 10.*

#### Art. 18

##### 18.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e definire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attraverso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.».

Art. 20

**20.1**

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015» con le seguenti: «ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.».*

## 1.3.2.1.26. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 172 (ant.) del 05/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021  
**172ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIOTTO**

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 agosto, nella quale - ricorda il **PRESIDENTE** - è iniziata l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta, presentati al testo unificato adottato dalla Commissione nella seduta del 14 luglio e allegato al resoconto di quella seduta.

Avverte altresì che il senatore Taricco ha ritirato l'emendamento 10.1 e ha presentato le riformulazioni degli emendamenti 10.3 e 12.5 in testi 2, pubblicati in allegato.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti.

In sede di articolo 2, interviene il senatore **MARTELLI** (*Misto*), che descrive le motivazioni sottese all'emendamento 2.18, finalizzato a inserire specificazioni ulteriori nell'etichetta circa la provenienza delle materie prime, in particolare dei cereali, in modo da invogliare il consumatore all'acquisto di determinati prodotti.

Il senatore **TARICCO** (*PD*) illustra in particolare gli emendamenti 2.2, che integra alcuni ingredienti del pane, 2.4, che specifica il carattere "prolungato" del congelamento, 2.8, che consente l'uso di acido ascorbico, e 2.15, che aggiunge l'indicazione della conservazione e della scadenza del prodotto. Dà indi conto anche del 2.16, finalizzato ad assicurare una maggiore trasparenza per la tipologia di pane ottenuto "per completamento di cottura". Rileva poi che il 2.17 ha lo scopo di precisare le percentuali

di farine utilizzate in caso di miscele, mentre il 2.19 consente di vendere il pane a pezzo con un peso minimo garantito. Conclusivamente, nel dare per illustrati gli ulteriori emendamenti a sua firma presentati all'articolo 2, fa notare di aver presentato l'emendamento 2.22, simile ad altre proposte emendative, finalizzato a sopprimere il comma 10 e ad inserire un articolo più organico sulla vigilanza e sulle sanzioni.

Il senatore [MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra a sua volta il 2.7, identico al 2.8, sottolineando che l'acido ascorbico ha un effetto stabilizzante sul lievito.

I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3 prende la parola il senatore [TARICCO](#) (*PD*) per motivare le ragioni del 3.1, interamente soppressivo dell'articolo. Al riguardo, sottolinea che l'articolo 3 rischia di imporre un eccessivo dettaglio solo alla produzione di pane italiano, senza peraltro migliorarne le ricadute per il consumatore. Riconosce che un'analogia disposizione è attualmente contenuta nella legge n. 580 del 1967, di cui da tempo si chiede la soppressione.

I senatori [MARTELLI](#) (*Misto*) e Virginia [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) aggiungono la propria firma all'emendamento 3.1.

Il senatore [MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il 3.2, ritenendo superflua la specificazione del contenuto in ceneri rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.

In sede di articolo 4, il senatore [TARICCO](#) (*PD*) dà conto del 4.3, avente lo scopo di chiarire quale sia il prodotto preminente in caso di miscele di sfarinati.

Il senatore [MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il 4.1, che sostituisce l'articolo 4, introducendo disposizioni sull'etichettatura in quanto si ritiene superata la classificazione delle tipologie di pane recata dall'articolo 4, tenuto conto che ormai in tutti i tipi di pane si usano miscele di farine.

Interviene la senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) per sottoporre al senatore Taricco un'eventuale riformulazione del 4.3 che inserisca il termine "multicereali".

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) si riserva di valutare tale proposta.

I restanti emendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

In sede di articolo 5, il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra la proposta 5.1, richiamando le considerazioni già esposte in merito all'articolo 3 circa l'eccessivo dettaglio della disposizione. Ritiene peraltro che le previsioni dell'articolo 5 non siano nei fatti verificabili e rischino di ingessare la produzione italiana di pane.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 5.1.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) dà conto degli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, sottolineando che originariamente il pane era percepito come un prodotto vegetale. Con l'aggiunta di altri ingredienti, tra cui quelli denominati "miglioratori", si è perso, a suo giudizio, il controllo dei componenti del pane, cui si somma l'uso di sostanze di origine animale, che andrebbero dunque specificate se non addirittura vietate.

Il senatore [MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà conto del 5.2, che rafforza le previsioni di cui al comma 1.

La senatrice [PAVANELLI](#) (M5S) illustra l'emendamento 5.4, volto ad inserire tra gli ingredienti particolari anche la frutta secca o i semi.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) interviene sul complesso degli emendamenti, richiamando le considerazioni testé svolte circa la soppressione di alcuni articoli del testo unificato. Nel ricordare che l'intento originario, anche a seguito del parere della Commissione affari costituzionali, era di redigere una sorta di "testo unico sul pane", inserendo le disposizioni vigenti, contenute in una pluralità di fonti normative, e abrogando quelle non più ritenute utili, reputa che nel prosieguo dei lavori occorra tenere conto di tale finalità di insieme.

Il relatore [VACCARO](#) (M5S) concorda con il senatore Collina, ritenendo peraltro più proficuo migliorare la legislazione vigente, in luogo di mere soppressioni, specialmente con riferimento agli articoli 3 e 5 del testo unificato adottato dalla Commissione.

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto) ritiene invece che il testo unificato non sia soddisfacente e che dunque occorra un approccio di tipo diverso.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) chiede di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal senatore Castaldi e dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'articolo 19 del testo unificato ha ad oggetto proprio le abrogazioni di norme attualmente vigenti, alcune delle quali sono ritenute non più indispensabili mentre altre sono confluite nel testo unificato adottato dalla Commissione.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, dà per illustrate le ulteriori proposte emendative presentate all'articolo 5 e propone di rinviare il seguito dell'illustrazione degli emendamenti a partire da quelli presentati all'articolo 6.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) rileva che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede una prima seduta di Aula il 7 settembre, con l'autorizzazione per le Commissioni a convocarsi dal 30 agosto o comunque anche precedentemente, se necessario. Segnala peraltro che è imminente il varo, da parte del Governo, di un decreto-legge sulle crisi d'impresa, che potrebbe incidere sulle competenze della Commissione, qualora fosse presentato in questo ramo del Parlamento.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN sottolinea che all'esame del Consiglio dei ministri di questa settimana ci sarà una pluralità di decreti-legge, per cui si farà una valutazione complessiva circa il ramo parlamentare di assegnazione.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di svolgere la prima seduta della ripresa dopo la sospensione estiva il 7 settembre, fatte salve eventuali anticipazioni qualora giungessero provvedimenti d'urgenza di competenza.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I  
DISEGNI DI LEGGE  
N. [169, 739](#)

Art. 10

**10.3 (testo 2)**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta acida essiccata».*

Art. 12

**12.5 (testo 2)**

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#), [Boldrini](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «del primo impasto e sulla natura del prodotto», con le seguenti: «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».*

# 1.3.2.1.27. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 175 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021  
**175ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIOTTO**

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE ( [n. 270](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver svolto la relazione introduttiva e di aver sottolineato l'esigenza di un confronto con il Governo circa il termine effettivo entro cui esprimere il parere, anche tenuto conto dei termini per l'esercizio della delega, in scadenza l'8 novembre.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN, dopo aver precisato che la titolarità del provvedimento è in capo alla Presidenza del consiglio dei Ministri e al Ministero della giustizia, si riserva di comunicare successivamente il termine entro il quale il Governo può attendere che la Commissione si esprima, considerato che il termine per l'espressione del parere è fissato ad oggi.

Il [PRESIDENTE](#) si augura che possa essere garantito un adeguato spazio per i lavori della Commissione, quanto meno fino alla prima decade di ottobre.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la senatrice Pavanelli ha comunicato di aggiungere la firma agli emendamenti 2.1, 2.5, 2.11, 2.14, 2.20, 2.21, 9.5, 10.0.1, 11.2, 12.7, 12.14, 12.16, 13.7, 15.2, 20.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

**(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 21 luglio.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) chiede di posticipare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, fissato a giovedì, 16 settembre, alle ore 12.

Non essendoci obiezioni, la Commissione conviene quindi di posticipare a mercoledì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali ( n. 269 )**

(Osservazioni all'8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendoci interventi in discussione generale, la relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra uno schema di osservazioni con rilievo, pubblicato in allegato.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) e [COLLINA](#) (PD), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievo risulta approvato dalla Commissione.



**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore **GIROTTO** (M5S) sottolinea che il provvedimento reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Dopo aver evidenziato che l'articolo 1 proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si sofferma sul comma 1 dell'articolo 2 e sul comma 2 dell'articolo 12, che dispongono un'identica proroga dell'applicazione delle misure restrittive già previste dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, fatte salve le diverse disposizioni di rango legislativo.

Illustra poi in dettaglio il comma 2 del suddetto articolo 2, che - insieme con la lettera a) del successivo articolo 4, comma 1 - opera una revisione dei criteri di identificazione delle zone del territorio nazionale nelle quattro categorie già previste dalle disposizioni inerenti all'emergenza (zone bianche, gialle, arancioni e rosse). Ricorda in proposito che i parametri concernono l'incidenza settimanale dei contagi (in rapporto al numero di abitanti), il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e quello di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.

Passa poi al comma 1 dell'articolo 3, in virtù del quale, con efficacia dal 6 agosto 2021, sono indicati gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Fa presente che, per quanto di competenza, le attività e i servizi con obbligo di certificazione verde sono: i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, eccetto per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento.

Rimarca che le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, fermi restando, per alcune aree, in ragione delle disposizioni inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli eventuali divieti o limitazioni delle attività a cui sia inteso l'uso del certificato. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione, sotto il profilo clinico, relativa alla vaccinazione in oggetto.

Sottolinea altresì che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività summenzionati sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni. Rende peraltro noto che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Evidenzia altresì che la lettera e) dell'articolo 4, comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina relativa alla medesima certificazione, concernenti, tra l'altro: la specificazione che, ai fini in esame, il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute; la durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, durata che viene elevata da nove a dodici mesi; la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2.

Il Presidente relatore fa presente poi che la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4, oltre ad estendere

l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi, introduce - nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde - la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica infine che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, in formato analogico e digitale, costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.

Avviandosi alla conclusione, accenna all'articolo 6, che proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame, e all'articolo 11, secondo cui una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto "sostegni") - pari a 20 milioni di euro - è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con un'osservazione del Presidente relatore è posto ai voti e approvato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ( n. 295 )**

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Non essendoci interventi nel dibattito, la relatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*), illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, evidenziando che esso riprende alcuni temi contenuti anche nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sul provvedimento in titolo.

Il presidente [GIROTTO](#) (*M5S*) dà atto alla relatrice di aver opportunamente sintetizzato le principali tematiche, in maniera a suo avviso oggettiva, soprattutto con riguardo al primo rilievo. Manifesta poi perplessità sul concetto di "periodo non estremamente dilatato" riferito al contenuto disabilitato di cui al rilievo n. 2, pur prendendo atto della difficoltà di addivenire ad una diversa definizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi viene posto in votazione e risulta approvato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ( n. 278 )**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendoci interventi in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Anastasi, propone l'espressione di osservazioni favorevoli.

Poiché non vi sono interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli del presidente Girotto viene posta ai voti e approvata.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) ( n. 289 )**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), illustra uno schema di osservazioni favorevoli con un rilievo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievo.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, d'intesa con il Presidente Ostellari, i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria sul disegno di legge n. [2371](#) (Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia), saranno resi disponibili sulla pagina *web* di ciascuna Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.  
269**

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali,

premesso che l'articolo 1, comma 1, inserisce un nuovo capo *I-bis* nel titolo III della parte IV del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e che il nuovo capo è composto dagli articoli da 135-*octies* a 135-*vicies ter*;

rilevato in particolare che:

- il capoverso "articolo 135-*octies*" individua nel campo di applicazione taluni aspetti dei contratti

- di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista;
- il capoverso "articolo 135-*decies*" ha ad oggetto la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto e sancisce l'obbligo del professionista, salvo diverso accordo tra le parti, di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto;
  - il capoverso "articolo 135-*undecies*" disciplina gli obblighi del professionista e la condotta del consumatore;
  - il capoverso "articolo 135-*sexiesdecies*" attiene alla distribuzione dell'onere della prova che, per i difetti di conformità, è carico del professionista, salvi specifici obblighi di collaborazione del consumatore, limitati ai mezzi tecnicamente disponibili;
  - il capoverso "articolo 135-*septiesdecies*" disciplina il rimedio a tutela del consumatore nel caso di mancata fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale: dopo un espresso invito ad adempiere, formulato dal consumatore, quest'ultimo ha il diritto di risolvere il contratto;
  - il capoverso "articolo 135-*octiesdecies*" disciplina i rimedi a tutela del consumatore per i difetti di conformità, tra cui il ripristino della conformità, la congrua riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, distinti in base alle diverse situazioni che si verificano;
  - il capoverso "articolo 135-*noviesdecies*" riguarda il diritto per il consumatore alla risoluzione del contratto, il capoverso "articolo 135-*vicies*" regola il rimborso che il professionista deve operare nei confronti del consumatore in seguito a riduzione del prezzo o a risoluzione del contratto e il capoverso "articolo 135-*vicies semel*" dispone in merito al caso di modifica del contenuto digitale che avvenga in corso di un rapporto contrattuale di durata;

formula, per le parti di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare meglio il rapporto contrattuale tra consumatore e fornitore per la parte di verifica di conformità dei servizi e dei contenuti digitali rispetto al contratto in quanto, da un lato, la "*digital representation of value*" non è facilmente e oggettivamente definibile in un ambiente digitale in continua evoluzione e, dall'altro, il consumatore potrebbe non collaborare con il professionista per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente digitale, utilizzando mezzi tecnici che presentano sempre un certo grado di intrusività per il consumatore.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2382**

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

preso atto che il provvedimento reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

rilevato in particolare che, secondo l'articolo 11, una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge n. 73 del 2021 - pari a 20 milioni di euro - è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare che la quota di 20 milioni di euro afferisce all'autorizzazione di spesa per l'anno 2021, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 295**

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE,

valutati gli obiettivi principali della direttiva (UE) 2019/790, quali: la maggiore possibilità di utilizzare il materiale protetto dal diritto d'autore; l'introduzione di una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere fuori commercio; la maggiore tutela negoziale dei titolari dei diritti;

considerato che l'atto in titolo aggiorna le norme sul diritto d'autore per adattare ai cambiamenti tecnologici e all'economia digitale;

formula, per le parti di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si ritiene che una definizione equilibrata di "estratto molto breve" sia fondamentale per dare tutele sia agli editori, sui cui siti *web* si genera traffico, sia ai cittadini, i quali devono poter esercitare il diritto all'informazione. Pur considerando valide e comprendendo la *ratio* delle motivazioni sottese alla definizione di "estratto molto breve", si segnala che un criterio quantitativo chiaro e oggettivo sarebbe di più facile applicazione e ridurrebbe il rischio di contenzioso. Si invita pertanto la Commissione di merito a valutare la possibilità di considerare l'"estratto molto breve" come una "breve porzione del testo" che, da un lato, sia adeguata a fornire un contesto al *link* e, dall'altro, aiuti l'utente a valutare l'opportunità o meno di cliccare sul *link*;
2. si reputa che il contenuto disabilitato (*stay down*) durante la pendenza di una controversia tra un utente e un titolare dei diritti debba restare tale per un periodo di tempo non estremamente dilatato, rischio questo che si potrebbe facilmente correre, viste le veloci dinamiche dell'economia digitale;
3. considerato che il provvedimento ha lo scopo, fra l'altro, di bilanciare gli interessi coinvolti, con particolare riguardo a quelli dei soggetti più deboli, si invita la Commissione di merito ad interpretare il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale "facilitatore" di accordi tra editori e piattaforme, nell'ambito di procedure stragiudiziali volontarie, che hanno lo scopo di addivenire, nell'interesse della parte più debole, alla definizione di un "equo compenso", potenzialmente raggiungibile, in caso di mancato accordo, adendo l'autorità giudiziaria. Al fine di evitare inutili e dispendiosi contenziosi, l'Autorità potrebbe definire criteri oggettivi e trasparenti, trovando la giusta sintesi tra gli interessi degli editori e quelli delle piattaforme *online*.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 289**

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di adottare le modifiche necessarie al fine di consentire un'interpretazione estensiva dell'utilizzo delle tecniche di crittografia per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di cui all'articolo 40, comma 1, lettera *a*).

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 169  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 61 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 37 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

[N. 38 \(ant.\)](#)

7 febbraio 2019

[N. 39 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2019

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 76 \(pom.\)](#)

27 febbraio 2019

[N. 77 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

[N. 91 \(pom.\)](#)

18 aprile 2019

[N. 93 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 266 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2021

[N. 268 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

[N. 269 \(pom.\)](#)

9 novembre 2021

Commissione parlamentare questioni regionali



14 aprile 2021  
(ant.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.4.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 61 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 5 MARZO 2019**  
**61ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PITTONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome la coordinatrice della Commissione beni ed attività culturali e Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia Tiziana Gibelli, e la dirigente centrale cultura e sport della Regione Friuli Venezia Giulia Marisa Dovier, accompagnate dal dirigente per i rapporti con il Parlamento della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Paolo Alessandrini, e dal funzionario competente in materia di beni ed attività culturali della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Valentina Bagnoli.  
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

## **SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il **PRESIDENTE** avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

## **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La dottoressa GIBELLI svolge il suo intervento.

Interviene per porre un quesito la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), alla quale risponde la dottoressa GIBELLI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, da ultimo rinviato nella seduta antimeridiana del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione affari costituzionali, nella seduta del 28 febbraio, ha adottato un testo unificato a base dell'esame in sede referente dei disegni di legge n. 897 e connessi, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, per le parti di competenza della Commissione, le principali differenze tra il testo unificato e il disegno di legge n. 897 già illustrato. Considerata la complessità delle questioni, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il programma dei lavori della Commissione per la prossima settimana sarà definito nel corso dei prossimi giorni, tenendo conto del calendario dei lavori dell'Assemblea. Compatibilmente con tale calendario, la Commissione potrebbe riprendere l'ordinaria attività legislativa e svolgere le audizioni già previste; potrebbe inoltre esaminare in sede consultiva - eventualmente in sede di Sottocommissione per i pareri - i disegni di legge n. [997](#), recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018", e n. [739](#) concernente "Norme in materia di produzione e vendita del pane".

Concorda la Commissione.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea ([COM\(2019\) 65 definitivo](#))**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [MARILOTTI](#) (M5S) riferisce sulla proposta di regolamento in titolo, che ha lo scopo di evitare l'improvvisa interruzione delle attività in atto nel momento in cui il Regno Unito, in virtù della Brexit, diventerà un Paese terzo. Ricorda che attualmente circa quattordicimila europei tra studenti, personale didattico e ricercatori sono presenti nel Regno Unito, mentre nei Paesi europei sono presenti circa settemila britannici, di cui 394 in Italia: al riguardo sussiste il rischio che, in caso di recesso senza accordo tra l'UE e Regno Unito, si verifichi l'interruzione improvvisa delle attività didattiche con la perdita dei crediti formativi e accademici.

Tenendo conto del rischio che il Regno Unito lasci l'Unione europea senza raggiungere un accordo, la Commissione europea ha adottato una serie di proposte d'emergenza su alcuni temi di rilievo, con particolare riferimento al programma Erasmus+, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e al bilancio dell'UE.

Riferisce quindi in merito allo stato di avanzamento dei negoziati tra UE e Regno Unito per l'Accordo di recesso, ricordando che il processo di uscita del Regno Unito dall'UE si dovrebbe concludere entro il 29 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo non decida all'unanimità di prorogare tale termine. Il 30 marzo 2019 è dunque considerata "la data di recesso", a partire dalla quale i Trattati non si applicheranno più al Regno Unito. Illustra inoltre i possibili scenari in caso di mancata approvazione dell'Accordo di recesso, che vanno dalla richiesta di una proroga del termine dei due anni previsto dall'art. 50 del TUE alla rinegoziazione dell'accordo di recesso e secondo voto del Parlamento del Regno Unito; oppure alla convocazione di un secondo *referendum*.

A seguito di un incontro svoltosi a Bruxelles, il 7 febbraio 2019, il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e il Primo Ministro del Regno Unito, Theresa May, hanno diffuso una dichiarazione congiunta nella quale si sottolinea che l'Unione europea non intende riaprire i negoziati sull'accordo di recesso, ma è disponibile a riaprire la discussione sulle future relazioni tra Unione e Regno Unito.

Il Governo italiano, conformemente alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'UE, ha avviato paralleli preparativi per il caso di recesso senza accordo; la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri un approccio unitario attraverso "un piano di emergenza collettivo improntato al calendario proposto e basato sul piano suggerito nella Comunicazione del 13 novembre 2018".

Passa quindi a illustrare il contenuto della proposta di regolamento in titolo: l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, ossia le norme per proseguire le attività di cui agli articoli 7 e 13 del regolamento (UE) n. 1288/2013 concernenti la mobilità individuale ai fini dell'apprendimento. Ricorda che la mobilità individuale ai fini dell'apprendimento sostiene le seguenti tre tipologie di attività: la mobilità degli studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore e degli studenti, degli apprendisti e degli alunni nell'istruzione e nella formazione professionali; precisa che tale mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto *partner* o in un tirocinio o nell'acquisizione di esperienza quale apprendista, assistente o tirocinante all'estero e che la mobilità che consente di preparare un *master* può essere sostenuta attraverso lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti. A questa si aggiungono da un lato la mobilità del personale, che può esplicarsi nell'insegnamento o negli assistentati, o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero, e dall'altro la mobilità internazionale degli studenti e del personale da e verso i Paesi *partner* per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base di diplomi congiunti, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte. L'articolo 2 stabilisce che le summenzionate attività continuino ad essere ammissibili e che per l'applicazione di tutte le norme del programma Erasmus+ il

Regno Unito sia trattato alla stregua di uno Stato membro. L'articolo 3 dispone che l'applicazione delle norme sui controlli e sulle revisioni contabili delle attività di mobilità sia concordata tra la Commissione europea e il Regno Unito. L'articolo 4 infine specifica che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito. Conclude segnalando che in data 28 febbraio il Governo ha trasmesso la relazione elaborata ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale si riferisce che la delegata nazionale al Comitato Istruzione del Consiglio dell'Unione europea ha espresso parere favorevole su questa proposta e ha rappresentato l'urgenza di fornire informazioni alle Autorità nazionali e alle Agenzie nazionali, anche attraverso seminari dedicati, non solo in merito alla gestione delle mobilità e dei partenariati già approvati ma anche in merito agli avvisi in scadenza nel mese di marzo 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 16.*

## PROCEDURE INFORMATIVE

### Interrogazioni

Il sottosegretario GIULIANO risponde all'interrogazione n. 3-00442 delle senatrici Malpezzi e Iori sul regolamento dell'asilo nido comunale di Codroipo (Udine) evidenziando, preliminarmente, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha specifica e diretta competenza in merito alla questione descritta, trattandosi di asilo nido comunale. Nel sottolineare come il Ministero sia particolarmente sensibile al modo in cui devono essere assicurate a tutti i bambini occasioni di arricchimento educativo, in un'ottica di vera integrazione, rende noto che il Dicastero ha chiesto chiarimenti al Ministero dell'interno; riferisce dunque in merito a una relazione pervenuta dalla Prefettura di Udine.

Comunica che il 29 novembre 2018 il consiglio comunale di Codroipo ha deliberato in merito ad alcune modifiche da apportare al regolamento del nido d'infanzia comunale "Mondo dei Piccoli", a seguito di un'iniziativa già approvata dalla commissione cultura del comune stesso in ordine all'adeguamento alle disposizioni regionali riguardanti l'istituto dell'accreditamento dei servizi per l'infanzia.

Rende quindi noto che, nel corso dell'assemblea consiliare e a seguito di acceso dibattito, è stato approvato un emendamento presentato dai quattro capigruppo di maggioranza di centrodestra, che, di fatto, ha modificato i contenuti della proposta di adeguamento come emersa dai lavori della commissione cultura. Precisa in proposito che nella proposta originaria si prevedeva di ridurre il rischio di emarginazione dei bambini frequentanti il servizio per l'infanzia, anche attraverso l'introduzione di giocattoli riferiti a diverse culture e Paesi. La maggioranza consiliare, prosegue il Sottosegretario, al momento della votazione sull'originario testo, ha presentato un emendamento firmato dai quattro capigruppo per eliminare ogni riferimento alle "culture diverse". Richiamando nuovamente la relazione della Prefettura di Udine, sottolinea che nel regolamento non vi è alcun divieto esplicito e non si parla da nessuna parte di bambole o di giocattoli di alcun genere.

Chiarisce quindi che, in merito alla questione culturale, c'è un più generico riferimento alla necessità di superare i dislivelli dovuti a differenze di stimolazioni ambientali e culturali, che non vieta, in alcun modo, agli operatori dell'asilo di intervenire con attività di carattere culturale che riguardino altre etnie. In conclusione, riferisce che tra gli obiettivi del nido in questione, esposti anche sul relativo sito internet, è menzionata la socializzazione e la valorizzazione delle differenze, al fine di potenziare le occasioni per arricchire e integrare uno spazio di reciproco aiuto e sostegno e di stimolare la socializzazione tra le famiglie.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) si dichiara insoddisfatta, ritenendo che l'inclusione non possa essere

realizzata per sottrazione, bensì solo aggiungendo: le differenze si colmano, a suo giudizio, rendendole elemento di arricchimento nello scambio reciproco. Pur essendo pienamente consapevole che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha poteri o competenze sulla specifica questione oggetto dell'interrogazione, è altrettanto conscia della sua attenzione al percorso di crescita 0-6 anni e proprio per questo motivo sollecita l'impegno del Ministero stesso a essere al fianco di tutti gli insegnanti di Italia nella battaglia per l'inclusione.

Il sottosegretario GIULIANO risponde poi all'interrogazione n. 3-00207 delle senatrici Bini e Malpezzi sulla necessità della specializzazione per gli insegnanti di sostegno, evidenziando che con la recente legge di bilancio è stato modificato il decreto legislativo n. 59 del 2017 relativo al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria. Tale riforma prevede che si acceda all'insegnamento previo superamento di un concorso i cui requisiti di accesso sono la laurea magistrale e il possesso congiunto di 24 crediti formativi universitari (CFU) in materie antro-psico-pedagogiche; per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) la laurea e il possesso congiunto di 24 CFU in materie antro-psico-pedagogiche; per l'accesso al concorso per i posti di sostegno, oltre ai suddetti requisiti, il possesso del titolo di specializzazione.

Sottolinea che solo il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento e che per accedere al ruolo di docente nella scuola dell'infanzia e primaria è necessaria la laurea in Scienze della formazione primaria. Ribadisce, perciò, che il solo diploma non costituisce né titolo di abilitazione all'insegnamento né titolo di accesso al concorso.

Dichiara quindi di condividere pienamente l'esigenza che alle alunne e agli alunni con disabilità siano assegnati docenti altamente qualificati, ma sottolinea che, come è noto, esiste una evidente carenza di personale scolastico specializzato sul sostegno. Tale mancanza in alcune Regioni rappresenta una delle maggiori problematiche, anche rispetto alla continuità didattica, cui si aggiunge il costante e graduale aumento degli studenti e studentesse con disabilità.

A questa forte criticità - che, sottolinea, l'attuale Governo ha ereditato - si sta ponendo rimedio: la particolare attenzione che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sta dedicando al tema della disabilità è ampiamente dimostrata da specifiche e adeguate iniziative, come l'avvio di un nuovo ciclo di corsi di specializzazione, per ben 40.000 posti complessivi nel triennio, proprio per ovviare alla insufficienza di insegnanti specializzati; al riguardo informa che nelle prossime settimane si terranno le prove selettive per l'accesso al primo ciclo con circa 14 mila posti. Cita inoltre le ripetute riunioni dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che non si riuniva da moltissimo tempo.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riconosciuto una particolare priorità all'attuazione delle disposizioni in tema di inclusione scolastica, come dimostra la presentazione all'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica degli schemi di tutti i provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 66 del 2017 da parte del Ministro Bussetti già in data 24 luglio 2018. Al riguardo evidenzia come il predetto decreto legislativo prevedesse ben dieci provvedimenti attuativi da adottare entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore e come il precedente Governo ne avesse adottati soltanto due.

Comunica inoltre che a breve sarà sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari anche il decreto correttivo del decreto legislativo n. 66 del 2017, i cui contenuti sono stati definiti con il fondamentale apporto delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, alle quali lo scorso mese di dicembre è già stata presentata una prima bozza del provvedimento.

Si tratta con tutta evidenza di iniziative che, accanto alla creazione di un Ministro per la disabilità, confermano il concreto impegno del Governo - cui si aggiunge quello suo personale - per la promozione di una effettiva inclusione scolastica.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) si dichiara insoddisfatta, pur non mettendo in dubbio l'attenzione del Sottosegretario al tema della disabilità. Dopo aver sottolineato che i ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 66 del 2017 sono da ricondurre alla conclusione della



XVII legislatura, lamenta la mancata applicazione di una norma che avrebbe consentito agli insegnanti di sostegno non di ruolo di essere confermati per l'anno scolastico in corso nella cattedra già ricoperta, in tutto il territorio nazionale, garantendo così continuità al percorso di inclusione che - come è noto - coinvolge tutta la classe in cui è presente un alunno con disabilità. Sottolinea come all'attivazione corsi di formazione non corrisponda automaticamente l'assunzione in ruolo di docenti specializzati, anche per le legittime scelte degli insegnanti; conclude auspicando che i corsi di specializzazione siano svolti il più rapidamente possibile, per evitare carenze di organico che potrebbero verificarsi già nel prossimo anno scolastico, considerati i tempi delle procedure concorsuali e le vacanze che deriveranno dall'attuazione delle norme pensionistiche che hanno introdotto la cosiddetta quota 100.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Giuliano e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **1.4.2.2. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.2.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 37 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019

37ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [AGOSTINELLI](#) (M5S) riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere parere alla Commissione 10ª.

Il disegno di legge n. 169, di iniziativa dei senatori Taricco e altri, si compone di 16 articoli e ripropone il testo dell'atto Camera n. 3265, già approvato nella scorsa legislatura dall'altro ramo del Parlamento. Secondo quanto enunciato nella relazione illustrativa, i proponenti si pongono l'obiettivo di portare a compimento un progetto fondamentale per la promozione delle produzioni tipiche e dell'agroalimentare italiano, perseguendo la duplice finalità di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e valorizzare le produzioni artigianali, evidenziandone la specificità e la tipicità. Si tratta di un patrimonio che la relazione definisce inestimabile. Il pane fresco infatti è il risultato di competenze e conoscenze, pratiche e tradizioni che costituiscono un patrimonio culturale nazionale e che si ha il dovere di preservare e valorizzare con norme specifiche, necessarie sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro.

Con riferimento alle singole disposizioni, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, ossia garantire il diritto all'informazione dei consumatori e valorizzare il pane fresco, che è considerato patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 2, da una parte, fornisce la definizione dei pani e delle sue principali caratterizzazioni ("pane", "pane fresco", "pane di pasta madre" e "pane con pasta madre"), dall'altra, pone una serie di divieti connessi alla definizione di "pane fresco", pane di giornata, "pane appena sfornato" e "pane caldo", nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore e stabilisce i casi in cui è vietato utilizzare in commercio la denominazione di "pane fresco". Stabilisce poi le indicazioni da riportare in etichetta in caso di prodotto surgelato, di prodotto ottenuto da cottura

parziale e di prodotto ottenuto dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari. Individua infine le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti indicati.

L'articolo 3 riguarda il prodotto intermedio di panificazione, definendo l'impasto, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento di pane, ricomprendendo in tale categoria anche l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione, che mantengano inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.

L'articolo 4 concerne il pane conservato o a durabilità prolungata: ai sensi dell'articolo in questione ricade in tale categoria il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità. Sono inoltre enunciate alcune indicazioni di massima circa l'etichettatura e le modalità di commercializzazione.

All'articolo 5 vengono definiti i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, statuendo la definizione di lievito e dei concetti ad esso correlati.

L'articolo 6 disciplina l'utilizzo delle paste acide, distinguendo tra versione essiccata, versione liquida e in pasta.

L'articolo 7 stabilisce la definizione di "panificio" e attribuisce al titolare la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Interviene anche in materia di procedure amministrative per l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti, subordinandoli alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

All'articolo 8 viene introdotta la definizione di "forno di qualità" riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco e che può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.

L'articolo 9 individua il responsabile dell'attività produttiva, che può essere il titolare dell'impresa; il collaboratore familiare del titolare; un socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA. Sono inoltre individuati i compiti del responsabile: assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti e garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito. Infine, il responsabile dell'attività produttiva ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione professionale, salvo alcuni casi di esonero ove sia in possesso determinati requisiti.

Facendo salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'articolo 10 stabilisce che le disposizioni della proposta di legge non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 11 introduce il concetto di: "pane tradizionale di qualità", stabilendo che possono ottenere tale qualifica tutti i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle Regioni, che dovranno essere riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari.

All'articolo 12 viene disposto che la vigilanza sull'attuazione della legge sia esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle Regioni.

L'articolo 13 reca l'adeguamento delle norme regionali e la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 14 prevede invece l'adeguamento alle nuove disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

L'articolo 15 stabilisce una serie di abrogazioni normative esplicite.

L'articolo 16 reca infine l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

La relatrice passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 739, di iniziativa dei senatori Mollame e altri, che si compone di 15 articoli e si pone l'obiettivo di rilanciare il settore del pane fresco artigianale e di garantire il diritto dei consumatori ad una corretta informazione.

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini "pane", "pane fresco", "pane di pasta madre" e "pane con pasta madre". Inoltre vieta l'impiego delle denominazioni "pane di giornata", "pane appena sfornato" e "pane caldo", nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore, e stabilisce i casi in cui è vietato utilizzare in commercio la denominazione di "pane fresco". Poi individua le indicazioni da riportare in etichetta in caso di prodotto surgelato, di prodotto ottenuto da cottura parziale e di prodotto ottenuto dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari. Infine, prevede le sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei divieti indicati.

L'articolo 3 definisce il "prodotto intermedio di panificazione".

L'articolo 4 reca indicazioni per l'etichettatura del pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione e l'impiego della pasta madre essiccata.

L'articolo 7 stabilisce la definizione di "panificio" e attribuisce al titolare del panificio la facoltà di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Interviene anche in materia di procedure amministrative per l'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti, subordinandoli alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'articolo 8 individua il responsabile dell'attività produttiva, che potrà essere il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA e gli attribuisce una serie di compiti, tra i quali assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti e garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito. Infine, prevede che tale responsabile sia tenuto a frequentare un corso di formazione professionale, salvo alcuni casi di esonero qualora già in possesso di determinati requisiti.

Facendo salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni della proposta di legge non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 10 definisce il "pane fresco tradizionale".

Secondo l'articolo 11 la vigilanza sull'attuazione della legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 12 prevede l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 13 dispone in materia di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

Infine, l'articolo 14 ha ad oggetto abrogazioni normative, mentre l'articolo 15 l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

La relatrice segnala, tra le questioni di competenza della Commissione agricoltura da approfondire, l'importo delle sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni previste dai due disegni di legge, a suo avviso eccessivamente basso per poter avere un reale effetto deterrente, e il tema del mutuo riconoscimento con i prodotti provenienti da altri Paesi. Si riserva comunque di valutare ulteriori aspetti, ai fini del parere da rendere alla Commissione di merito, sulla base delle indicazioni che emergeranno dal dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nel corso dell'audizione informale svolta in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi in data odierna, in relazione alle problematiche della filiera bufalina, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.4.2.2.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 38 (ant.) del 07/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame dei disegni di legge in titolo, con l'illustrazione della relatrice.

Si apre quindi il dibattito.

La senatrice [LONARDO](#) (FI-BP) ritiene che i due testi in esame siano ben fatti, per quanto riguarda la disciplina della fase di produzione del pane, nonché i requisiti di formazione dei panificatori.

Considera invece più carente la parte relativa alla commercializzazione, sulla quale ha svolto una serie di approfondimenti, che mette a disposizione dei colleghi.

Da tali approfondimenti, emergono in particolare molto chiaramente le difficoltà di sostenibilità economica della produzione del pane artigianale nel mercato attuale, specialmente in alcune aree rurali del sud. Cita in proposito il caso della provincia di Benevento, dove è rimasto un solo panificio in grado di fare il tradizionale "pane marsigliese". Serve quindi una politica di supporto specifico a queste attività, ad esempio attraverso agevolazioni fiscali sull'Irap.

Per quanto riguarda la commercializzazione, occorrerebbe prevedere l'obbligo di imbustamento del pane industriale, al fine di consentire l'apposizione di etichette riportanti le informazioni richieste nel testo, mentre la vendita del pane sfuso dovrebbe essere riservata solo a quello fresco di tipo artigianale. Segnala inoltre l'esigenza di indicare nel testo anche i tempi minimi di produzione del pane, che possono variare a seconda dei diversi processi e agenti lievitanti impiegati.

Auspica che di tali questioni la Commissione possa tenere conto nel parere da rendere alla

Commissione di merito, presso la quale preannuncia comunque la presentazione di specifici emendamenti.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) fa presente che i due testi in esame sono sostanzialmente equivalenti, a parte alcune differenze riguardanti l'articolo 6, nel quale il disegno di legge n. 169 disciplina le paste acide, mentre il disegno di legge n. 739 richiama la pasta madre essiccata. Si tratta però di differenze che possono essere superate in quanto i due testi risultano del tutto compatibili.

Uno dei temi sui quali il dibattito nella Commissione di merito si è concentrato è la richiesta, da parte delle Associazioni di categoria, di inasprire maggiormente le sanzioni a carico di chi produce il pane in violazione delle regole, a presidio dei panificatori onesti. Richiamando anche le questioni poste dalla senatrice Lonardo, osserva infatti che in molte zone d'Italia esistono ancora, fortunatamente, panificatori artigianali tradizionali, che hanno però sempre maggiore difficoltà per la concorrenza del pane industriale, che viene prodotto riscaldando o cuocendo impasti surgelati (a volte anche prodotti all'estero), sulla cui reale provenienza occorre quindi avere maggiore certezza, attraverso una precisa tracciabilità, anche per scongiurare possibili truffe. Su questo i due disegni di legge prevedono norme precise, dettando l'obbligo della vendita separata del pane industriale, che deve essere rigorosamente imbustato.

La relatrice [AGOSTINELLI](#) (M5S) ringrazia la senatrice Lonardo per il contributo fornito, del quale terrà conto ai fini della stesura dello schema di parere. Analogamente, si riserva di segnalare nel parere le questioni poste dal senatore Taricco, che erano già emerse nel dibattito in Commissione di merito, sia per quanto riguarda la necessità di introdurre sanzioni più elevate, sia anche per limitare la possibilità del mutuo riconoscimento del pane prodotto o commercializzato in altri Paesi dell'Unione europea, della Turchia o dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio).

Il senatore [TARICCO](#) (PD) interviene incidentalmente per precisare che il mutuo riconoscimento del pane proveniente dai Paesi indicati, se prodotto o commercializzato secondo le regole previste negli accordi internazionali, non può essere derogato, anche se si possono introdurre norme per meglio precisare la portata di tale riconoscimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito, invitando la relatrice a predisporre uno schema di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta era stato avviato l'esame del disegno di legge in titolo, con l'illustrazione del relatore.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) richiama l'attenzione sugli articoli 10 e 11 del disegno di legge, che dettano i principi e i criteri di delega per il recepimento nell'ordinamento interno delle nuove norme europee in materia di controlli sulle piante e su tutti i prodotti della filiera agroalimentare. Un problema rilevante che è spesso segnalato dai produttori italiani che esportano in altri Paesi è quello



della complessità degli adempimenti richiesti per certificare la salubrità dei prodotti e l'assenza di organismi nocivi. In proposito, sarebbe auspicabile che vi fosse un unico Ufficio presso il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che potesse coordinare tutte le attività di controllo, in modo da assistere e agevolare le aziende esportatrici. Chiede quindi al relatore di segnalare tale questione nel parere da esprimere alla Commissione di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito e invita il relatore a predisporre una proposta di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nel corso dell'audizione informale svolta in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi in data 5 febbraio, in relazione alle problematiche del settore florovivaistico, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## 1.4.2.2.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 39 (pom.) del 12/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta si è chiuso il dibattito. Cede quindi la parola alla relatrice.

La relatrice [AGOSTINELLI](#) (M5S) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), precisando che la stessa ha inteso sintetizzare le considerazioni e i suggerimenti formulati dai colleghi nel corso della discussione.

Il senatore [TARICCO](#) (PD), intervenendo in dichiarazione di voto, ringrazia la relatrice per la proposta, che ha saputo raccogliere efficacemente le osservazioni emerse nel dibattito. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [MOLLAME](#) (M5S) esprime anch'egli apprezzamento per la proposta di parere della relatrice e preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) si unisce all'apprezzamento dei colleghi, dichiarando il voto favorevole anche del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che è approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che la Commissione di merito, in data 29 gennaio 2019, ha adottato come testo base per la prosecuzione dell'esame il disegno di legge n. 739;  
rilevato comunque che i testi dei due disegni di legge appaiono in gran parte convergenti e sovrapponibili;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) al fine di assicurare una maggiore tutela dei panificatori che seguono le norme, nonché della salute e della buona fede dei consumatori, anche contro il rischio di frodi, si segnala l'esigenza di elevare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 7, dei due disegni di legge, in modo tale che possano avere un reale effetto deterrente contro le violazioni degli obblighi previsti dal medesimo articolo 2 in materia di utilizzo delle varie denominazioni di pane e di corretta informazione ai consumatori;
- 2) appare inoltre opportuno mantenere, ai fini di una normativa più completa ed organica del settore, sia la disciplina sulle paste acide contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge n. 169, sia quella sulla pasta madre essiccata, prevista dall'articolo 6 del disegno di legge n. 739. Ciò in quanto la pasta acida essiccata non è un additivo chimico ma semplicemente un impasto essiccato per garantire al pane stabilità di acidità e gusto, mentre l'impasto della pasta madre è ottenuto con farina e acqua, sottoposto ad una lunga fermentazione naturale ed acidificante;
- 3) fermo restando il principio generale del mutuo riconoscimento stabilito dall'articolo 10 del disegno di legge n. 169 e dall'identico articolo 9 del disegno di legge n. 739, che escludono l'applicazione delle disposizioni dei due provvedimenti ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione prevedendo che i prodotti della panificazione provenienti dai suddetti Paesi e commercializzati in Italia debbano comunque indicare almeno l'origine degli ingredienti e lo specifico processo di produzione utilizzato;
- 4) relativamente alle definizioni contenute nell'articolo 2 dei due disegni di legge in esame, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le definizioni stesse, con particolare riguardo a quelle concernenti i processi di produzione del pane, con l'indicazione espressa dei tempi minimi di lavorazione richiesti da ciascun processo, a garanzia della maggiore qualità dei prodotti;
- 5) infine, valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire specifiche norme di incentivazione e sostegno delle produzioni di pane fresco "tradizionale" o "di qualità", come identificate nei disegni di legge in esame, ad esempio sotto forma di agevolazioni fiscali o di priorità nell'accesso ai programmi di finanziamento europei, nazionali o locali di settore.



## **1.4.2.3. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 76 (pom.) del 27/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019**  
**76ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[Simone BOSSI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 10a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra i contenuti dei disegni di legge in titolo, ricordando anzitutto che essi riprendono il testo dell'analogo provvedimento della scorsa legislatura (Atto Senato n. 2996), approvato dalla Camera dei deputati, ma non dal Senato per la sopraggiunta conclusione della legislatura.

Si sofferma, quindi, sull'Atto Senato n. 739, adottato come testo base dalla 10a Commissione (Industria), sottolineando che esso è finalizzato a rafforzare la consapevolezza dei consumatori sui diversi tipi di pane, migliorando il grado di trasparenza sul mercato in merito alle tipologie di pane in commercio, alla loro conservabilità, ai prodotti utilizzati per la lievitazione, nonché attribuendo, nell'ambito dei panifici, una precisa responsabilità sulle verifiche di conformità dell'attività produttiva alla normativa vigente.

Il disegno di legge si compone di 15 articoli, di cui l'articolo 1 indica le finalità volte a garantire il diritto all'informazione dei consumatori e a valorizzare la produzione del pane fresco, considerato che il pane fresco è il risultato di competenze e conoscenze, pratiche e tradizioni che costituiscono un patrimonio culturale nazionale che deve essere preservato e tutelato con norme specifiche atte sia ad informare il consumatore sull'origine e sul processo produttivo impiegato, sia a consentire ai produttori artigianali di valorizzare il frutto del proprio lavoro.

L'articolo 2 reca la definizione della denominazione di "pane", alla quale possono essere aggiunte le caratterizzazioni di "pane fresco", "pane di pasta madre" e "pane con pasta madre", ciascuna con le proprie definizioni, requisiti e divieti. In particolare, la denominazione di "pane fresco" non può designare il pane posto in vendita oltre le 24 ore.

Inoltre, l'articolo vieta l'uso delle denominazioni di "pane di giornata", "pane appena sfornato" e "pane caldo", nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore. Infine,

per il pane venduto parzialmente cotto e per quello surgelato, si stabilisce l'obbligo della rispettiva indicazione in etichetta. Similmente, per i prodotti ottenuti con farine alimentari (diverse dal grano) o con l'impiego di altri ingredienti, questi vanno riportati in etichetta. Infine, l'articolo individua le sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi indicati.

L'articolo 3 definisce come "prodotto intermedio di panificazione" l'impasto destinato alla conservazione prolungata e al successivo completamento della cottura, disponendo anche che questo debba essere commercializzato in scaffali distinti e separati dal pane fresco.

L'articolo 4 concerne il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentano la durabilità, stabilendo che esso deve essere posto in vendita con l'indicazione del metodo di conservazione utilizzato e deve essere esposto in scomparti ad esso appositamente riservati.

L'articolo 5 identifica i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, definendo cosa debba intendersi per lievito e distinguendo tra lievito fresco, lievito liquido, lievito secco e pasta madre (o lievito naturale), mentre l'articolo 6 consente l'utilizzo di pasta madre essiccata.

L'articolo 7 definisce come "panificio" l'impianto di produzione che comprende l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale. La norma consente, inoltre, al panificio di poter vendere i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. I commi 4 e 5 ribadiscono l'obbligo di porre in scaffali distinti il pane fresco rispetto al pane ottenuto da prodotto intermedio, aggiungendo che il pane ottenuto mediante completamento di cottura deve recare in etichetta le indicazioni del luogo e della data del primo impasto e della natura del prodotto.

L'articolo 8 istituisce la figura del responsabile dell'attività produttiva, che può essere lo stesso titolare dell'impresa o altro collaboratore da lui designato. Il responsabile ha il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti e di garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito.

Il responsabile dell'attività produttiva deve aver frequentato un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione. Alternativamente al corso, il responsabile può aver conseguito un diploma in materie attinenti, stabilite dalla regione, oppure avere un'esperienza lavorativa di tre anni come panettiere o, ancora, è sufficiente che egli venga affiancato dal responsabile uscente.

L'articolo 9, sulla base del principio del mutuo riconoscimento, consente ai prodotti degli altri Stati membri, venduti in Italia, di non dover rispettare le disposizioni del provvedimento in esame. La stessa norma è estesa ai prodotti dei Paesi EFTA, parti dello Spazio economico europeo (ovvero Norvegia, Islanda e Lichtenstein, ma non la Svizzera). L'articolo aggiunge che sono comunque fatte salve le disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari, di cui al regolamento (CE) n. 852/2004.

L'articolo 10 introduce la denominazione di "pane fresco tradizionale", che ricomprende i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati come tali dalle regioni. Essi devono essere riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. La denominazione può ricomprendere anche pani DOP, IGP o STG (denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita), sempre che rispettino i requisiti del disegno di legge in esame.

L'articolo 11 precisa che la vigilanza sull'attuazione della legge è esercitata dalle ASL e dai Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dalle eventuali sanzioni stabilite dalle regioni, e che da tale attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 impone alle regioni di adeguare la propria legislazione entro dodici mesi e fa salva la compatibilità con gli statuti delle regioni a statuto speciale, mentre l'articolo 13 dispone che il Governo provveda ad adeguare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998 e l'articolo 14 abroga alcune norme incompatibili.

Infine, l'articolo 15 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, e che la legge si applichi comunque dopo sessanta giorni dalla pubblicazione.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) si interroga sulla effettiva necessità di un provvedimento come quello in esame, a fronte delle considerazioni, spesso provenienti da esponenti della maggioranza di Governo, sulla eccessiva pervasività della normativa europea nei confronti dei cittadini e delle imprese. Sostiene, infatti, la scarsa utilità di una normativa sulla produzione del pane, che rischia peraltro di costituire un aggravio per chi voglia avviarsi a tale attività, nonché per gli enti pubblici che dovranno vigilare sull'applicazione della legge.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) ritiene necessario tutelare la panificazione tradizionale, a fronte dei diversi prodotti immessi sul mercato, a beneficio sia dei panificatori tradizionali sia dei consumatori.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la normativa non comporti un onere burocratico, poiché non comporta radicali innovazioni rispetto all'attuale realtà del settore, con particolare riguardo alla qualificazione del panettiere.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) concorda con la finalità del provvedimento di poter distinguere tra la produzione artigianale del pane e la produzione industriale, ritenendo invece opinabili le modalità con cui raggiungerla. Lo strumento della legge ordinaria poteva, per esempio, essere limitato a dettare norme di carattere generale, per demandare poi ad altri soggetti, come le camere di commercio o le regioni, il compito di stabilire gli elementi di dettaglio. Solleva infine dubbi sulla non perspicua formulazione dell'articolo 9, relativo al mutuo riconoscimento.

A tale ultimo riguardo la relatrice [ANGRISANI](#) (*M5S*) si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(Doc. LXXXVI, n. 2\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019](#)**  
(Esame e rinvio)

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*M5S*), relatrice, illustra i contenuti del documento in titolo, che costituisce la prima occasione, per l'Esecutivo attualmente in carica, di rappresentare in modo approfondito la sua posizione politica sulle prospettive future dell'Unione europea e sui singoli *dossier* europei.

La Relazione programmatica per il 2019 si apre con una breve premessa del ministro Savona, in cui si sottolinea come le diverse parti della Relazione siano state elaborate dai competenti Dicasteri del Governo per essere poi sottoposte successivamente a un lavoro redazionale da parte del Dipartimento da lui guidato, mentre - a suo giudizio - sarebbe più utile che il coordinamento complessivo avvenga anche *ex ante*, al fine di informare opportunamente la concreta elaborazione delle diverse parti.

A tale proposito, il Ministro fa riferimento al "motivo ispiratore" programmatico della Relazione, che è quello della necessità di affrontare l'incoerenza di fondo interna all'Unione europea, data dall'esistenza di un corpo normativo ampio e pervasivo nella vita dei cittadini, che sarebbe proprio di un'organizzazione statale, mentre all'Unione non sono associabili le strutture formali tipiche di un'unità statale federale. Il Ministro chiede quindi al Parlamento un chiaro responso sugli obiettivi da perseguire e gli strumenti da attivare.

Il testo della Relazione è, inoltre, preceduto da una sintesi, che enuclea le singole posizioni e azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in relazione a ciascuno dei settori delle politiche dell'Unione europea. Si tratta di un nuovo strumento, introdotto per la prima volta con questa Relazione, che consente al Parlamento di svolgere più agevolmente il suo compito istituzionale di indirizzo e controllo sulla linea politica del Governo nei rapporti dell'Italia con l'Unione europea.



Il corpo della Relazione programmatica è strutturato, come di consueto, in cinque parti.

La relatrice procede, quindi, a enucleare i principali intendimenti del Governo, in relazione a ciascuna delle cinque parti della Relazione, sulla base della predetta sintesi contenuta nel documento stesso.

In riferimento alla parte prima, nell'ambito delle questioni istituzionali, il Governo intende promuovere un'Europa più forte, solidale e vicina ai cittadini; sostenere le candidature italiane ai vertici dell'Unione europea; garantire gli interessi italiani in vista della Brexit; mantenere almeno gli attuali stanziamenti per la PAC e la politica di coesione, e assicurare il finanziamento alle nuove priorità europee tra cui la politica per la migrazione, la sicurezza e la difesa.

Sul fronte della *governance* economica, il Governo intende proporre l'istituzione di un Gruppo di lavoro europeo, per l'adozione di una nuova linea, meno tecnica e più politica, secondo le indicazioni del documento "*Una Politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa*", del settembre scorso.

Intende poi approfondire l'Unione monetaria, orientandola alla crescita economica, sostenere l'inclusione sociale e la coesione territoriale. L'Unione bancaria dovrebbe essere fondata sulle due dimensioni della condivisione e della riduzione dei rischi, consentendo, tuttavia, a ciascuna di procedere liberamente in parallelo all'altra, senza condizionamenti reciproci quanto ai tempi e modalità.

Riguardo alla parte seconda della Relazione, relativa alle politiche orizzontali e settoriali, in materia di politiche per la migrazione, si evidenzia l'intenzione del Governo volta all'attuazione del principio dell'effettiva condivisione tra gli Stati membri degli oneri relativi ai salvataggi in mare, alla tutela dei confini esterni, all'accoglienza e al rimpatrio degli irregolari. Nell'ambito dei negoziati in materia, il Governo: perseguirà l'approccio unitario evitando fughe in avanti su specifici aspetti della riforma del Sistema comune europeo d'asilo; vigilerà per evitare meccanismi penalizzanti per gli Stati di frontiera esterna e lesivi della loro sovranità nazionale; appoggerà il rafforzamento dell'agenzia Frontex, valutando tuttavia il rapporto costi/benefici dei previsti incrementi di organico.

Riguardo al mercato interno, il Governo si impegnerà per l'avvio di una revisione della direttiva servizi 2006/123/CE. Si impegnerà, inoltre, a portare a compimento il mercato unico, nell'ottica di una crescita economica e sociale, anche attraverso una politica della domanda che rafforzi l'efficacia della politica dell'offerta.

In materia di fiscalità diretta, il Governo parteciperà ai lavori relativi alla definizione delle proposte della Commissione europea relative al sistema comune d'imposta temporaneo su taluni servizi digitali e alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa.

Per la concorrenza delle imprese, il Governo intende puntare sulla digitalizzazione dell'intero settore pubblico e privato, sulla creazione di una *governance* multilivello per i finanziamenti in materia di ricerca e innovazione, e sulle politiche di investimento attivo relative al capitale umano per garantire sviluppo e attrazione di professionalità di elevato profilo.

In materia ambientale, il Governo si impegnerà ad assicurare massima priorità all'attuazione del pacchetto normativo "economia circolare", rafforzando il sistema di raccolta differenziata dei materiali, con tempistiche certe per la dismissione delle discariche e per il progressivo superamento degli impianti di recupero energetico non alimentati esclusivamente da rifiuti residuali di raccolta differenziata. Continuerà a sostenere gli sforzi contro i cambiamenti climatici, puntando alla riduzione delle emissioni inquinanti e all'avvio di una nuova politica industriale decarbonizzata e sostenibile.

Nella politica agricola comune, il Governo si attiverà per assicurare la piena attuazione dei programmi cofinanziati di sviluppo rurale e del progetto per la raccolta di dati zootecnici e di conservazione del patrimonio genetico animale. Parteciperà, inoltre, alla discussione sull'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Nella politica di coesione, il Governo sarà impegnato a rafforzare l'attuazione e la verifica di efficacia dei programmi cofinanziati 2014-2020, in particolare mediante una stretta collaborazione fra le amministrazioni centrali e le regioni.

In materia di occupazione, il Governo eserciterà un'azione di impulso per l'attuazione dell'Agenda europea per le competenze e per gli interventi volti a contrastare il fenomeno della disoccupazione, in particolare di quella giovanile. Inoltre, individuerà strumenti concreti per assicurare il benessere e

l'integrità fisica dei lavoratori.

Nel settore degli affari sociali, il Governo contribuirà a rafforzare la dimensione sociale dell'Unione europea, in funzione di un'armonizzazione dei sistemi di protezione sociale e di una valorizzazione di sistemi avanzati di *welfare* che favoriscano le politiche di coesione, con appositi stanziamenti destinati alla lotta alla povertà, all'inclusione sociale e alle misure finalizzate a garantire la parità di retribuzione e la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro. Realizzerà, inoltre, azioni concrete per favorire l'inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e per persone particolarmente svantaggiate, nonché per contrastare il fenomeno degli orfani per crimini domestici e per favorire la conciliazione vita-lavoro, l'inclusione dei soggetti disabili, le politiche per le pari opportunità, l'emancipazione delle donne, e le politiche d'integrazione dei migranti.

In materia di salute, il Governo implementerà le attività di contrasto all'antibiotico-resistenza e si adopererà per una migliore copertura e armonizzazione vaccinale. Potenzierà, inoltre, le azioni a supporto dei problemi della salute mentale e delle demenze, delle malattie cronico-degenerative, dell'obesità e dell'alfabetizzazione sanitaria. Garantirà politiche per l'accesso all'acqua e per la sicurezza alimentare, e promuoverà la concentrazione degli investimenti nella ricerca in aree di rilevanza strategica.

Nelle azioni volte al miglioramento del sistema di istruzione e formazione, il Governo promuoverà l'autoimprenditorialità dei giovani e degli adulti, il contrasto alla dispersione scolastica e l'incremento della popolazione laureata, nonché il rafforzamento dell'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione con il mercato del lavoro, attraverso l'implementazione del sistema duale, la diffusione dei contratti di apprendistato e la mobilità dei giovani all'interno dell'Unione europea. Il Governo, inoltre, garantirà, attraverso la promozione dell'educazione civica, l'esercizio di una cittadinanza attiva e democratica, al fine di rafforzare lo spirito di comunità e di appartenenza all'Unione europea. Intensificherà, infine, le azioni volte alla promozione dei corretti stili di vita, del benessere e dello sport.

Nell'ambito della cultura, il Governo promuoverà la sostenibilità del patrimonio culturale, attraverso una *governance* maggiormente partecipativa, e intensificherà le azioni a sostegno degli artisti e dei professionisti culturali creativi, con particolare riguardo all'industria cinematografica.

Nell'ambito del turismo, promuoverà una nuova *governance* che includa l'agricoltura, i territori e l'economia rurale, accanto al turismo, e si adopererà per riportare il settore del turismo al centro delle dinamiche europee e mondiali. Fornirà, inoltre, maggiore tutela alle professioni turistiche, in particolare alle guide turistiche, e si impegnerà in una più attiva difesa e valorizzazione del demanio marittimo.

Riguardo al settore della giustizia e degli affari interni, il Governo rafforzerà le politiche dell'Unione europea per il contrasto ai trafficanti di esseri umani, coinvolgendo e rafforzando le capacità operative delle Autorità dei Paesi terzi di transito dei flussi. Confermerà l'impegno nella lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, anche sostenendo le capacità dei Paesi terzi, primi tra tutti quelli nordafricani e balcanici, nella consapevolezza dell'interconnessione tra gli aspetti della sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea.

In materia di raccolta statistica a supporto delle politiche, il Governo continuerà nell'impegno per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa europea.

Nell'ambito della riforma delle pubbliche amministrazioni, il Governo si impegnerà per la riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione della regolamentazione, nonché per rafforzare la mobilità dei pubblici dipendenti italiani in Europa.

La parte terza concerne la dimensione esterna dell'Unione. Nell'ambito della PESC (politica estera e di sicurezza comune), il Governo promuoverà il cosiddetto "approccio integrato", che combina l'azione nel settore della sicurezza con l'attività di prevenzione dei conflitti. In ambito migratorio e in particolare per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale, il Governo continuerà a sollecitare il sostegno da parte degli strumenti e delle risorse della PESC, e intensificherà la collaborazione con i Paesi africani per la lotta ai traffici e alle cause della migrazione.

Nel settore PSDC (politica di sicurezza e difesa comune), il Governo continuerà a sostenere le

iniziative volte al rafforzamento della difesa europea, in complementarietà con la NATO, e la proposta di istituzione dello Strumento europeo per la pace (EPF) al fine di superare le perduranti difficoltà di finanziamento delle attività militari.

Riguardo all'allargamento, il Governo assicurerà un attivo contributo all'attività dell'Unione europea a favore della trasformazione politica, economica e sociale dei Balcani Occidentali, attraverso una maggiore assistenza, e continuerà a sostenere la via del dialogo e della cooperazione con la Turchia, senza tuttavia sottacere la preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti fondamentali nel Paese.

Nell'ambito della PEV (politica europea di vicinato), il Governo darà particolare attenzione alla sponda Sud del Mediterraneo, da cui provengono per l'Europa i principali rischi sistemici sotto il profilo politico, economico, di sicurezza e migratorio.

Riguardo ai rapporti commerciali internazionali, il Governo si adopererà nell'ottica di tutelare gli interessi del sistema produttivo e commerciale italiano, tra cui le indicazioni geografiche, e per scongiurare le misure daziarie tra USA e Unione europea.

Il Governo si impegnerà, inoltre, nella politica per la cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, anche attraverso il negoziato per il nuovo Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI) e il Fondo fiduciario d'emergenza per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa.

Infine, per il Servizio europeo di azione esterna, il Governo proseguirà gli sforzi volti a favorire la presenza di funzionari italiani in posizioni di rilievo in Europa, anche con attenzione alle aree di interesse prioritario per la politica estera nazionale.

La parte quarta concerne l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea. In tale ambito, il Governo intende rivolgersi in particolare ai giovani, per migliorare la consapevolezza dei diritti e doveri di cittadinanza e incoraggiare una partecipazione consapevole e attiva al dibattito sui valori e sul futuro dell'Europa, attraverso l'utilizzo dei media e l'organizzazione di eventi, dibattiti e incontri sul territorio. Il Governo intende, inoltre, potenziare le sinergie tra le amministrazioni, gli enti e i soggetti pubblici italiani, con gli altri Stati dell'Unione europea e con le istituzioni dell'Unione europea, e potenziare la comunicazione delle opportunità di cofinanziamento europeo di progetti.

La parte quinta della Relazione riguarda i vari aspetti del coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riferimento: al ruolo del CIAE (Comitato interministeriali per gli affari europei del Dipartimento politiche europee); al coordinamento in materia di aiuti di Stato; allo stato di attuazione di direttive e altre norme europee mediante le annuali leggi europea e di delegazione europea; e al coordinamento antifrode nell'ambito del COLAF (Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea). Riguardo alle procedure di pre-contenzioso con l'Unione europea, il Governo incrementerà gli sforzi per la definizione e la risoluzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, quale obiettivo prioritario della politica europea di Governo, anche garantendo un adeguato coinvolgimento delle Camere nella gestione delle controversie, con la finalità di evitare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Completano la Relazione tre appendici in cui si riportano il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2019, il Programma del Trio di Presidenze del Consiglio dell'Unione europea rumena, finlandese e croata, e un prospetto dedicato alle risorse del bilancio dell'Unione europea per il 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

**(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame congiunto del testo e

rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, presenta uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 594 e non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, soffermandosi in particolare sull'articolo 8, relativo al mutuo riconoscimento, che estende le tutele e i benefici attribuiti dalla presente legge anche alle imprese e merci di altri Stati membri dell'Unione, sull'articolo 9, relativo all'etichettatura del "prodotto del commercio equo e solidale", e sull'articolo 11, che stabilisce che lo Stato promuova i prodotti e servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, nei servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda la compatibilità con l'ordinamento europeo, il relatore rileva anzitutto che la possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere valutata alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali e comunitarie sul commercio internazionale. Da un lato infatti, rientrano nella competenza dell'UE in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo (fra cui anche, ad esempio, la fissazione di dazi doganali); dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). D'altra parte, l'ambito di intervento del legislatore nazionale può esplicitarsi per altre funzioni e in particolare per quelle maggiormente connotate da utilità sociale.

La Commissione europea ha affrontato la realtà del commercio equo e solidale con alcune comunicazioni. Già nel 1999 e successivamente nel 2009, aveva rilevato in due comunicazioni (COM(1999) 619 e COM(2009) 215) la necessità di migliorare il quadro giuridico relativo al commercio equo e solidale, nell'ambito della politica per la cooperazione allo sviluppo, al fine di favorirne lo sviluppo e la sensibilizzazione dei consumatori. Con la Comunicazione del 2015 "Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015) 497), la Commissione europea si è impegnata alla promozione di regimi commerciali più etici. In materia di aiuti al commercio, la Commissione europea, nel 2017, ha posto al centro della sua strategia la sostenibilità ambientale da un lato e la promozione del commercio equo ed etico e di pratiche imprenditoriali responsabili dall'altro (COM(2017) 667).

Infine, il relatore dà conto della giurisprudenza europea in materia, citando la sentenza del 10 maggio 2012, della Corte di giustizia europea, nella causa C-368/10, *Commissione/Paesi Bassi*, in cui si afferma che il diritto dell'Unione europea non osta, in linea di principio, ad un appalto pubblico per il quale l'amministrazione aggiudicatrice richieda o desideri che taluni prodotti provengano dall'agricoltura biologica o dal commercio equo o solidale. In tale contesto, l'amministrazione aggiudicatrice deve utilizzare specifiche dettagliate, non essendo sufficiente il riferimento a ecoetichettature o marchi determinati. Al riguardo, le nuove direttive in materia di appalti pubblici prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali e ambientali nelle procedure di appalto, possano ricorrere a criteri di aggiudicazione o a condizioni di esecuzione concernenti la provenienza del prodotto dal commercio equo, che includano l'obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo (considerando n. 97 della direttiva 2014/24/UE).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 28 febbraio alle ore 12, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.4.2.3.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 77 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MARTEDÌ 5 MARZO 2019  
77ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente  
[Simone BOSSI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 28 febbraio 2019, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla Commissione di merito, rilevando che esso mira a migliorare la consapevolezza degli acquisti dei consumatori, aumentando il grado di trasparenza sul mercato in merito alle tipologie di pane commerciate, alla loro conservabilità, ai prodotti utilizzati per la lievitazione, nonché all'attribuzione, nell'ambito dei panifici, di una precisa responsabilità sulle verifiche di conformità dell'attività produttiva alla normativa vigente.

La relatrice, richiamati gli articoli di maggiore attinenza alla valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 1, 9 e 15, e richiamato anche il decreto ministeriale 1 ottobre 2018, n. 131, recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e della dicitura «pane conservato», propone di esprimere un parere favorevole, suggerendo,

tuttavia, una più chiara formulazione della clausola sul mutuo riconoscimento di cui all'articolo 9, riprendendo quella contenuta nel citato decreto ministeriale.

Propone, inoltre, di richiamare l'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, auspicando che la normativa in esame non comporti una disparità di trattamento per i produttori italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'UE.

Infine, in riferimento all'articolo 15, propone di suggerire alla Commissione di merito di rimodulare il previsto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, stabilito per l'applicazione delle disposizioni della legge, con la tempistica della procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535, recepita con il decreto legislativo n. 223 del 2017, che stabilisce tre mesi di *standstill* dalla notifica, in cui il progetto di regola tecnica non può essere adottato, prorogabili a sei in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri.

A tale riguardo, ritiene opportuno integrare lo stesso articolo 15 con il richiamo anche al decreto legislativo n. 223 del 2017, attuativo della direttiva (UE) 2015/1535.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) per ribadire i dubbi sull'articolo 9 e per confermare l'opinione che si tratti di un uso eccessivo dello strumento legislativo ordinario, relativamente a una normativa che è in buona parte già disciplinata dal richiamato decreto ministeriale n. 131 del 2018. Preannuncia, pertanto, il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) ritiene che, in riferimento all'articolo 9 sul mutuo riconoscimento, che consente ai prodotti di altri Paesi di essere venduti in Italia senza dover essere conformi alla normativa in esame, vada previsto l'obbligo di rendere evidente ai consumatori italiani se il pane è prodotto in Italia. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere proposto dalla relatrice e allegato al resoconto di seduta, che è approvato.

**(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

**(622) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) illustra nuovamente uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 594, adottato come testo base dalla Commissione di merito, e di parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta, che è approvato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169-739**

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla 10ª Commissione permanente in data 29 gennaio 2019;

rilevato che esso mira a migliorare la consapevolezza degli acquisti dei consumatori, aumentando il grado di trasparenza sul mercato in merito alle tipologie di pane commerciate, alla loro conservabilità, ai prodotti utilizzati per la lievitazione, nonché all'attribuzione, nell'ambito dei panifici, di una precisa responsabilità sulle verifiche di conformità dell'attività produttiva alla normativa vigente;

valutato che:

- l'articolo 1 non si limita a sottolineare la finalità di garantire il diritto di informazione al consumatore, ma sottolinea che, in linea con gli orientamenti legislativi dell'Unione, in particolare con l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura alimentare, l'informazione debba essere corretta, e che proprio la corretta informazione al consumatore costituisce elemento decisivo per la valorizzazione del pane fresco;

- l'articolo 9 richiama il principio del mutuo riconoscimento, secondo cui il pane prodotto e commercializzato in un altro Stato membro (o Stato membro del SEE) non deve rispettare le disposizioni del provvedimento in esame per essere venduto in Italia, ferme restando le norme sull'igiene dei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 852/2004;

- l'articolo 15 prevede la notifica delle disposizioni in esame alla Commissione europea, in osservanza della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2018, n. 131, Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato» (*Gazz. Uff.* 19 novembre 2018, n. 269),

formula per quanto di competenza parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 9, relativo al mutuo riconoscimento, ai fini di maggiore chiarezza, si suggerisce di utilizzare la formulazione contenuta nell'articolo 4 del citato decreto n. 131 del 2018, secondo cui "Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano";

a tale riguardo si auspica che la normativa non comporti un una disparità di trattamento per i produttori italiani, ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, secondo cui "Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea";

in riferimento all'articolo 15, si ritiene opportuno coordinare il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, previsto per l'applicazione delle disposizioni della legge, con la citata direttiva (UE) 2015/1535, recepita con il decreto legislativo n. 223 del 2017, che stabilisce la procedura di notifica alla Commissione europea, alla quale devono seguire 3 mesi di *standstill*, in cui il progetto di regola tecnica non può essere adottato, prorogabili a 6 in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri. Gli adempimenti necessari sono a carico del Ministero con competenza istituzionale prevalente nella materia (articolo 5-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 223);

infine, sempre all'articolo 15, si suggerisce di introdurre il richiamo anche al decreto legislativo n. 223 del 2017, di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 594 -622 E  
SUI RELATIVI EMENDAMENTI**



La 14ª Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge n. 594, adottato come testo base dalla 10ª Commissione permanente in data 5 dicembre 2018;  
richiamati, in riferimento ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, gli articoli 8, 9 e 11, e tenuto conto dei vincoli derivanti da norme di diritto internazionale ed europeo relative al commercio mondiale e dei conseguenti limiti posti agli interventi del legislatore nazionale che si esplicano nella riduzione delle barriere doganali o in interventi di utilità sociale, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia europea in materia;  
considerato, che:

- la Commissione europea, già nel 1999 e successivamente nel 2009, aveva rilevato nelle due comunicazioni COM(1999) 619 e COM(2009) 215 la necessità di migliorare il quadro giuridico relativo al commercio equo e solidale, nell'ambito della politica per la cooperazione allo sviluppo, al fine di favorirne lo sviluppo e la sensibilizzazione dei consumatori;
- con la comunicazione "Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015) 497), la Commissione europea si è impegnata alla promozione di regimi commerciali più etici;
- in materia di aiuti al commercio, la Commissione europea ha posto al centro della sua strategia la sostenibilità ambientale da un lato e la promozione del commercio equo ed etico e di pratiche imprenditoriali responsabili dall'altro (COM(2017) 667);
- la normativa europea vigente in materia di appalti pubblici prevede (come ad esempio al considerando n. 97 della direttiva 2014/24/UE) che le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di appalto, possano ricorrere a criteri di aggiudicazione o a condizioni di esecuzione concernenti la provenienza del prodotto dal commercio equo, che includano l'obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 594 e valutato che essi non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
formula per quanto di competenza parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 594 e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

# 1.4.2.3.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91 (pom.) del 18/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**GIOVEDÌ 18 APRILE 2019**  
**91ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,00.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo con osservazione)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, su cui è stato richiesto il parere della 14a Commissione e presenta uno schema di parere in parte contrario e in parte non ostativo, con una osservazione.

In particolare, la relatrice propone di esprimere parere contrario sul subemendamento 1.300/1, per la parte in cui prevede la vendita di olio sfuso, implicitamente vietata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, ivi richiamato, e parere non ostativo sui restanti emendamenti. Propone inoltre di rilevare l'opportunità di inserire, all'emendamento 10.1 (testo 2), una disposizione che preveda il previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) esprime condivisione sulla necessità di valorizzare le piccole produzioni locali con politiche e normative a sostegno dei redditi d'impresa dei produttori. Esprime, tuttavia, perplessità per la previsione di deroghe a normative importanti come quella a tutela delle condizioni igienico-sanitarie e sottolinea che già esistono marchi europei che legano il prodotto tradizionale al suo territorio, di cui potrebbero avvalersi le produzioni locali oggetto del disegno di legge. Preannuncia, per questi motivi, il voto di astensione del Gruppo PD.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla Commissione di merito, e presenta uno schema di parere non ostativo con alcune condizioni, allegato al resoconto di seduta.

In particolare, in relazione agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, capoverso "3.", che consentono l'esenzione dall'obbligo della confezione per i produttori che vendono nei propri locali, la relatrice propone di rilevare la necessità di far salvo l'obbligo di indicazione degli ingredienti allergenici, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, e della possibilità di valutare se stabilire l'obbligatorietà anche di altre indicazioni ivi previste.

Inoltre, in riferimento agli emendamenti 7.10 e 9.2, che dispongono l'obbligo di indicazione di origine, qualora questa non sia italiana, per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, la relatrice sottolinea che tale obbligo dovrebbe porsi in linea con l'articolo 26 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, secondo cui l'indicazione obbligatoria di origine è prevista solo se, dalle informazioni che accompagnano l'alimento, il consumatore possa erroneamente ritenere che questo (o il suo ingrediente primario) sia interamente prodotto in Italia.

Su tale ultimo rilievo, concernente il tema dell'indicazione obbligatoria della provenienza dell'alimento, si apre un dibattito in cui intervengono le senatrici [FEDELI](#) (PD), [GINETTI](#) (PD), [GAUDIANO](#) (M5S), [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), [GIANNUZZI](#) (M5S), e i senatori [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), [LICHERI](#) (M5S) e [DI MICCO](#) (M5S).

*La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,15.*

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ricorda che la funzione della 14ª Commissione è quella di mettere in evidenza i possibili disallineamenti tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo e ricorda che il tema dell'indicazione dell'origine degli alimenti si inquadra nella normativa doganale europea, mentre quello della tracciabilità degli stessi è funzionale alla normativa sulla sicurezza alimentare.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 728**

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, richiamato il parere sul testo e sugli emendamenti espresso il 5 dicembre 2018; considerati, in particolare, gli emendamenti 1.300/1, 1.300, 3.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 10.1 (testo 2), in cui, tra l'altro, sono fatte salve le pertinenti normative dell'Unione europea; valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario sul subemendamento 1.300/1, per la parte in cui prevede la vendita di olio sfuso, implicitamente vietata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, ivi richiamato, e parere non ostativo sui restanti emendamenti, con la seguente osservazione: in riferimento all'emendamento 10.1 (testo 2), si suggerisce l'opportunità di inserire una disposizione che preveda il previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 739 E 169**

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla 10ª Commissione permanente in data 29 gennaio 2019; richiamato il parere sul testo del disegno di legge n. 739, espresso il 5 marzo 2019; valutato positivamente l'emendamento 9.1, che recepisce l'indicazione fornita da questa Commissione nel citato parere, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni: in riferimento agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, capoverso "3.", che consentono l'esenzione dall'obbligo della confezione per i produttori che vendono nei propri locali, si ritiene necessario far salvo l'obbligo di indicazione degli ingredienti allergenici e si invita a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà anche di altre indicazioni, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011; in riferimento agli emendamenti 7.10 e 9.2, che dispongono l'obbligo di indicazione di origine, qualora questa non sia italiana, per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, si ritiene necessario specificare il rispetto dell'articolo 26 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, da cui si desume che l'indicazione obbligatoria di origine è prevista solo se, dalle informazioni che accompagnano l'alimento, il consumatore possa erroneamente ritenere che questo (o il suo ingrediente primario) sia interamente prodotto in Italia.

# 1.4.2.3.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 93 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019**  
**93ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 7 maggio 2019, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

## *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1122\)](#) *Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***  
(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, in cui richiama - con riferimento ai profili europei del provvedimento - la disciplina di delega di cui all'articolo 6, in cui tra i principi e criteri direttivi vi è la definizione, anche in armonia con i principi dell'Unione europea, dell'entità e delle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in favore del lavoratore, nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo (lettera d).

A tale ultimo riguardo, ricorda che i predetti "principi dell'Unione europea" sono stati da ultimo precisati nella sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018, nella causa C-494/16, Santoro, che si è occupata nuovamente della misura risarcitoria, e in particolare della sua entità, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione.

Come chiarito dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, tale decisione europea ha ritenuto sussistente la compatibilità eurounitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072, che, dopo aver ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, norma successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ma che prevedeva, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La stessa formulazione è stata peraltro ripresa dall'articolo 28 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015.

Viene dunque, da un lato, confermata l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato secondo la pacifica giurisprudenza eurounitaria e nazionale; dall'altra, è ritenuta sussistente una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione. Tali termini sono stati da ultimo ribaditi con l'ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 292 del 2019, che, nel fare riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, fa salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla "perdita del posto" (in assenza di una assunzione tramite concorso ex articolo 97 della Costituzione).

La relatrice propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, nel presupposto che il legislatore delegato si atterrà ai principi dell'Unione europea come declinati dalla sopra riportata giurisprudenza europea e nazionale.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) chiede un chiarimento in merito alla portata della delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), e sui riflessi sul tenore del parere testé illustrato dalla relatrice.

Si apre quindi una discussione in merito, cui partecipano la senatrice [GINETTI](#) (PD), la senatrice [FEDELI](#) (PD) e il [PRESIDENTE](#).

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) riformula, quindi, lo schema di parere, modificando l'ultimo paragrafo del preambolo.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice [GINETTI](#) (PD) osserva come la specificazione del parere miri anche a evitare ulteriori contestazioni in sede europea.

Il disegno di legge tra l'altro non è del tutto chiaro in riferimento alla sua applicazione ai comparti dell'istruzione, della ricerca e della sanità, essendo evidente come tali settori richiedano un'attenzione particolare. Un altro punto rilevante concerne il tema della formazione, che meriterebbe di essere adeguatamente sviluppato, al fine di creare una classe dirigente all'altezza delle sfide che attendono le nostre pubbliche amministrazioni. Lamenta inoltre come il testo preveda diverse conferme di normative vigenti, che appaiono poco aderenti all'obiettivo di semplificazione prefigurato. Si sofferma infine sul tema della mobilità, trattato nell'articolo 5.

Nel ribadire come la delega non risponda alle obiezioni sollevate in sede europea in merito al principio di stabilizzazione dei pubblici dipendenti preannuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, in cui evidenzia che le misure di sostegno di cui agli articoli 1, 2, 5, 6-bis, 7, 9, 10-ter, 11-bis sono disposte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Evidenzia altresì che gli articoli 1, 10-ter, 10-quater si pongono in linea con la normativa europea sulla politica agricola comune, che l'articolo 4-bis incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu", in attuazione del regolamento (CE) n. 1266/2007, e che gli articoli 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater prevedono misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927. Ritiene inoltre che gli articoli 3, 4, 10, 10-bis, 11, 11-ter e 12 del disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla conformità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ritiene non opportuno che un decreto-legge - al di là delle misure urgenti relative a specifiche questioni di emergenza - disciplini materie importanti come quelle relative alla politica agricola comune, che meriterebbero invece uno strumento legislativo ordinario e completo. Preannuncia quindi il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico.

La senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) chiede rassicurazioni sulla necessità che le misure di sostegno previste nel decreto rispettino la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Previa verifica del numero legale, posto in votazione, lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è approvato.

**(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, che è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera.

Nell'articolo 1, la Camera ha operato modifiche intese a: richiamare anche i principi di trasparenza e di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; introdurre un termine temporale per la comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'avvenuta attuazione delle misure correttive, termine decorrente dall'attuazione medesima; prevedere la trasmissione anche alle competenti Commissioni parlamentari della relazione annuale del Dipartimento della funzione pubblica, concernente gli esiti dei sopralluoghi e delle visite.

Nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai

fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e che reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche - la Camera ha apportato le seguenti modifiche: si introduce un richiamo al principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1); si esclude il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del presente articolo e si specifica che i dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo le modalità stabilite da un regolamento ministeriale (comma 4). La Camera ha soppresso l'articolo 3 originario. I commi da 1 a 7, 10 e 13 dell'attuale articolo 3 confermano il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e recano modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni da parte delle suddette amministrazioni, stabilendo anche disposizioni transitorie.

In merito a tale disciplina, la Camera, per quanto di interesse, ha previsto (comma 7) che il Dipartimento della funzione pubblica provveda allo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Ciò dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali. La Camera ha inoltre inserito i commi 8, 9, 11, 12 e da 14 a 16 nell'articolo 3, relativi a tutte le pubbliche amministrazioni ed inerenti a vari profili in materia di procedure di assunzione e di mobilità. L'articolo 4, introdotto dalla Camera, estende agli altri pubblici dipendenti la disciplina che consente finora solo per talune categorie di personale il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, e modifica le norme sulla durata della medesima aspettativa.

Nel successivo articolo 5, la Camera ha aggiunto i commi 5 e 6, concernenti l'introduzione dell'obbligo, a carico delle società di emissione di buoni pasto, di fornire una garanzia fideiussoria. Nell'articolo 6 - recante le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome - la Camera ha operato esclusivamente una modifica di coordinamento, in relazione alla suddetta soppressione dell'articolo 3 originario.

Al testo del disegno di legge sono stati presentati alcuni ordini del giorno ed emendamenti. La relatrice ricorda come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Dopo aver evidenziato come, anche nel testo in esame, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, la relatrice illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso relativi.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) chiede delucidazioni in merito al parere già reso da questa Commissione in prima lettura, a cui replica la relatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**  
**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**



(Parere alla 10a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 aprile.

La senatrice [ANGRISANI](#) (M5S), relatrice, illustra una versione modificata dello schema di parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 739, già presentato nella seduta precedente.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) chiede chiarimenti in merito alla condizione posta in relazione agli emendamenti 7.5 e 7.0.1.

*La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,20.*

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) si esprime in senso favorevole su un provvedimento che si pone a tutela dei consumatori. Concorda, pertanto sul parere condizionato relativamente agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, in cui si esprime la necessità di indicare la presenza di ingredienti allergenici anche sui prodotti venduti senza confezione. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere predisposto dalla relatrice, e allegato al resoconto di seduta, è approvato.

***(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del decreto-legge, che reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, e consta di 30 articoli, suddivisi in 3 capi.

Il capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea (con riferimento ai territori di cui agli allegati I e II al decreto-legge). Il capo III (articoli da 21 a 30) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017.

L'articolo 1 reca numerose modifiche al codice dei contratti pubblici, volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione e in parte a consentire il superamento della procedura d'infrazione n. 2018/2273, avviata dalla Commissione europea per non conformità di alcune disposizioni del codice italiano con le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni. Tra le varie modifiche si prevede l'adozione di un unico regolamento attuativo del codice che integrerà alcuni decreti ed alcune linee guida ANAC, in modo da prevedere, in un unico corpo normativo, tutta la disciplina attuativa del codice; si modifica la disciplina dei contratti sotto soglia; si modificano i requisiti per la partecipazione alle gare da parte dei consorzi; si chiarisce che l'attività di attestazione svolta dagli organismi SOA (società organismi di attestazione) deve essere esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque conflitto di interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori; si modifica la disciplina dei criteri di aggiudicazione dell'appalto; si ridisciplinano le modalità per il calcolo della soglia di anomalia e si modifica la disciplina del subappalto.

I commi 4 e 5 modificano la disciplina del rito abbreviato per gli appalti previsto dall'articolo 120 del

codice del processo amministrativo.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente decreto legislativo n. 14 del 2019.

L'articolo 3 novella in più punti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'articolo 4 prevede la nomina di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. I Commissari possono assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.

L'articolo 5 reca alcune modifiche al citato DPR n. 380 del 2001 volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente.

L'articolo 6 individua l'ambito di applicazione del Capo II nella disciplina degli interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione da realizzare in determinati comuni delle provincie di Campobasso e Catania, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018. Disciplina, inoltre, la nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione e delinea obiettivi e indirizzi per lo svolgimento dell'incarico commissariale.

L'articolo 7 enumera le funzioni (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai Commissari straordinari e definisce le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono espletate. L'articolo 8 istituisce, un fondo destinato alla ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici in oggetto, con una dotazione di 275,7 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023. L'articolo 9 reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato. L'articolo 10 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.

L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, l'articolo 13 reca norme sulla ricostruzione pubblica e l'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi in materia di eventi sismici.

L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.

L'articolo 16 dispone circa l'applicazione delle norme adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, estendendola alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nelle provincie di Campobasso e di Catania nel corso del 2018.

L'articolo 17 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria in relazione agli eventi sismici, mentre l'articolo 18 pone a disposizione dei Commissari una struttura di personale.

L'articolo 19 prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella provincia di Catania.

L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori delle provincie di Campobasso e Catania.

L'articolo 21 prevede, per il 2019, un contributo straordinario di 10 milioni a favore del Comune dell'Aquila e un contributo di 500.000 euro a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere.

L'articolo 22 reca misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici

speciali per la ricostruzione.

L'articolo 23 dispone in merito alla ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L'articolo 24 semplifica la gestione delle macerie con un ridotto contenuto di amianto. Viene altresì prorogata fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista dall'articolo 28, comma 13-ter, del decreto-legge n. 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza.

L'articolo 25 apporta modifiche alla legge di bilancio per il 2019 in materia di imposte per le insegne di attività economiche e tasse di occupazione di spazi e aree pubbliche, in favore dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

L'articolo 26 modifica il codice della protezione civile, al fine di prevedere che all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti del patrimonio edilizio e infrastrutturale conseguenti agli eventi calamitosi si provveda con ordinanza di protezione anche attraverso misure di delocalizzazione.

L'articolo 27 disciplina il presidio della zona rossa dell'isola d'Ischia, interessata dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, disponendo l'impiego di 15 unità di personale militare fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 28 reca una serie di modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

L'articolo 29 provvede alla copertura degli oneri, mentre l'articolo 30 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ringrazia per la relazione, considerata la complessità del provvedimento, sul quale tiene a sottolineare che gli interventi normativi di semplificazione devono sempre tener fede ai principi di trasparenza, legalità ed efficacia. Prosegue quindi segnalando diversi aspetti di criticità in merito al provvedimento.

Sottolinea anzitutto le sue perplessità in ordine alla legittimità costituzionale del provvedimento, per l'eterogeneità delle materie disciplinate, nonché in quanto rischia di incidere sulla complessiva tenuta del codice degli appalti, con nuove modifiche su una riforma che solo da poco tempo sta entrando a regime. Ritiene, inoltre, che con le misure introdotte il codice perda organicità e si rimettano di fatto in discussione il principio di legalità, con il forte ridimensionamento del ruolo dell'Anac, e il principio di concorrenza, con la reintroduzione di talune modalità di affidamento dei lavori.

In particolare, esprime contrarietà per la previsione della sostituzione delle linee guida Anac con regolamenti governativi, nonché per l'innalzamento della soglia sotto la quale sono consentite procedure negoziate e affidamenti diretti di lavori senza gara; per la previsione del meccanismo del prezzo più basso per lavori fino alla soglia europea; per l'innalzamento della percentuale dei lavori che possono essere liberamente subappaltati dalla ditta vincitrice, che arriva al 100 per cento per i consorzi di imprese; per la reintroduzione dell'appalto integrato, che era stato abolito per il moltiplicarsi di varianti in corso d'opera, contenziosi e paralisi dei lavori; per l'abolizione dell'albo dei direttori dei lavori negli appalti affidati da contraenti generali; per la cancellazione del divieto di affidare lavori in subappalto a imprese partecipanti alla gara, quale contropartita per l'aggiudicazione; e per la moltiplicazione di figure commissariali straordinarie con poteri in deroga alla legislazione ordinaria e allo stesso codice degli appalti.

Esprime, quindi, perplessità per un provvedimento che interviene senza aver dato il tempo per il monitoraggio e la verifica sul funzionamento del codice vigente.

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S) ringrazia per il contributo, di cui preannuncia di voler tenere conto nell'approfondimento finalizzato all'elaborazione dello schema di parere. A tale riguardo, evidenzia come, in particolare sulla materia dei subappalti, il provvedimento è volto a porre rimedio a precedenti scelte normative errate, mentre rassicura sulla grande attenzione dell'attuale Governo in materia di tutela della concorrenza e lotta alla corruzione.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S) tiene a precisare la distinzione tra i meccanismi del minimo prezzo e del massimo ribasso, sottolineando che il primo individua il livello di prezzo immediatamente superiore a quello corrispondente alla soglia di anomalia e che pertanto assicura la tutela di tutte le garanzie connesse con il lavoro, tra cui la qualità, le retribuzioni, la sicurezza. Ribadisce, quindi, la grande attenzione alla tutela del lavoro assicurata da una maggioranza politica in cui si discute anche di salario minimo.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ribadisce che la scelta politica che ha dato luogo alla normativa vigente è stata frutto di discussione e di approfondimento proprio a tutela delle garanzie del lavoro. Precisa, inoltre, che il salario minimo non rientra nella normativa sulle condizioni contrattuali, identificando un livello retributivo ben inferiore rispetto ai minimi contrattuali che sono, invece, quelli che vanno garantiti in ambito negoziale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122**

La 14ª Commissione permanente, considerato che il disegno di legge in titolo, per il tramite di una pluralità di deleghe al Governo, ha l'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse;

rilevato, ai fini di competenza, che la disciplina di delega di cui all'articolo 6 è intesa a ridefinire gli ambiti di intervento delle norme legislative e della contrattazione, collettiva e individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale, valorizzando il principio per cui i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo del Paese. Tra i principi e criteri direttivi vi è la definizione, anche in armonia con i principi dell'Unione europea, dell'entità e delle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in favore del lavoratore, nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo (lettera d);

valutato, a tale ultimo riguardo, che:

- i predetti "principi dell'Unione europea" sono stati da ultimo precisati nella sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018, nella causa C-494/16, Santoro, sul rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Trapani, che si è occupata nuovamente della misura risarcitoria e in particolare della sua entità, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione;
- in tale sentenza si afferma che *«la clausola 5 dell'accordo quadro [...] dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità [...], accompagnata dalla possibilità, per il lavoratore, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo»;*
- come chiarito dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, tale decisione europea ha ritenuto sussistente la compatibilità eurounitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072, che, dopo aver ribadito il

divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, norma successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ma che prevedeva, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La stessa formulazione è stata peraltro ripresa dall'articolo 28 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015;

- viene dunque, da un lato, confermata l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato secondo la pacifica giurisprudenza eurounitaria e nazionale; dall'altra, è ritenuta sussistente una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione;

- tali termini sono stati da ultimo ribaditi con l'ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 292 del 2019: nel lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità con il canone di effettività della tutela, affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza del 12 dicembre 2013, nella causa C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell'ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla "perdita del posto" (in assenza di una assunzione tramite concorso ex articolo 97 della Costituzione);

- ciò non dà luogo ad una posizione di favore del dipendente pubblico rispetto al lavoratore privato, atteso che per il primo l'indennità forfetizzata agevola l'onere probatorio del danno subito pur rimanendo salva la possibilità di provare un danno maggiore, mentre per il lavoratore privato essa funge da limite al danno risarcibile, ma questa restrizione è bilanciata dal diritto alla conversione del rapporto di lavoro, insussistente nel lavoro pubblico;

valutato quindi che, nei limiti in cui il legislatore delegato si atterrà ai principi dell'Unione europea come declinati dalla sopra riportata giurisprudenza europea e nazionale, il disegno di legge in esame risulterà in linea con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo recante misure di sostegno ai settori lattiero-caseario, olivicolo-oleario, agrumicolo, ittico e ad altri settori agroalimentari in crisi, e misure per la messa in sicurezza dello stabilimento chimico Stoppani; considerato, in particolare, che:

- le misure di sostegno di cui agli articoli 1, 2, 5, 6-bis, 7, 9, 10-ter, 11-bis sono disposte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'obbligo di previa notifica e autorizzazione ex articolo 108 del TFUE, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e dei regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;

- gli articoli 1, 10-ter, 10-quater si pongono in linea con la normativa europea sulla politica agricola comune e, in particolare, con i regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché con la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1 ottobre 2018, sugli anticipi nei pagamenti diretti agli agricoltori;

- l'articolo 4-bis incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie

sensibili al virus della "Lingua blu", in attuazione al regolamento (CE) n. 1266/2007 sul controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale *Blue Tongue*;  
- gli articoli 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater prevedono misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;  
considerato che gli articoli 3, 4, 10, 10-bis, 11, 11-ter e 12 del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla conformità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea;  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente,  
considerato che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera;  
rilevato, ai fini di competenza, che:  
- nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro - si è introdotto un richiamo al rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1);  
- nel nuovo articolo 3 si è previsto che lo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato, dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali;  
esaminati gli emendamenti presentati;  
ricordato come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;  
valutato che, in relazione alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul disegno di legge, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE NN. 169-739**

La 14ª Commissione permanente,  
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla 10ª Commissione permanente in data 29 gennaio 2019;  
richiamato il parere sul testo del disegno di legge n. 739, espresso il 5 marzo 2019;  
valutato positivamente l'emendamento 9.1, che recepisce l'indicazione fornita da questa Commissione nel citato parere,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

in riferimento agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, capoverso "3.", che consentono l'esenzione dall'obbligo della confezione per i produttori che vendono nei propri locali, si ritiene necessario far salvo l'obbligo di indicazione degli ingredienti allergenici e si invita a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà anche di altre indicazioni, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011; in riferimento agli emendamenti 7.10 e 9.2, che dispongono l'obbligo di indicazione di origine, qualora questa non sia italiana, per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, si ritiene necessario specificare che tale indicazione deve porsi in linea con l'articolo 26 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011.

## 1.4.2.3.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 266 (pom.) del 20/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021

**266ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**  
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, presenta un nuovo schema di parere, integrato con l'osservazione svolta nella precedente seduta dal senatore Lorefice, in materia di promozione delle comunità energetiche.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere così integrato e pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna  
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, in esito a un lavoro di unificazione di diversi



disegni di legge, di iniziativa parlamentare e di iniziativa del CNEL.

Il provvedimento si compone di 6 articoli, recanti modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006.

L'articolo 1 modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Camere, relativa all'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro. Si prevede che la relazione sia presentata dalla consigliera o consigliere nazionale di parità, nominati ai sensi dell'articolo 12 del Codice, mentre il testo vigente prevede che la relazione biennale sia presentata alle Camere dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predisposta sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri di parità nazionale, regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta.

L'articolo 2 modifica le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo, nelle fasi di selezione del personale e nell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro.

L'articolo 3 opera una revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, riducendo tale numero da 100 a 50 dipendenti. Il rapporto deve essere riferito a ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'articolo 4 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, la certificazione della parità di genere e istituisce il Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese.

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta certificazione. Il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede, in favore delle aziende private in possesso di tale certificazione: il riconoscimento di un punteggio premiale, nell'ambito della valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali; l'indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali.

L'articolo 6 estende alle società controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.

Il Relatore presenta quindi uno schema di parere favorevole, in cui ricorda che, in materia, la 14ª Commissione ha esaminato la proposta di direttiva COM(2021) 93, finalizzata a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l'UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva, approvando la risoluzione Doc. XVIII-*bis*, n. 10.

Ritiene, quindi che il disegno di legge in titolo si pone in linea con la citata proposta di direttiva COM(2021) 93, prevedendo anche una riduzione della soglia prevista all'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo n. 198 del 2006), relativa all'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo, da 100 a 50 dipendenti, e numerose altre misure e disposizioni che vanno nella direzione di una maggiore trasparenza retributiva e di una concreta certificazione delle migliori pratiche aziendali sulla parità salariale e lavorativa, prevedendo anche meccanismi premiali a essa connessi.

Ribadisce che, nel suo complesso, il disegno di legge provvede a modifiche importanti e attese del Codice delle pari opportunità, in grado di assicurare all'Italia un quadro normativo tra i più avanzati in Europa in materia di parità retributiva tra uomo e donna e ritiene, a tal fine, essenziale che già dalla prossima legge di bilancio siano stanziati risorse adeguate, necessarie al corretto e pieno funzionamento dei meccanismi premiali previsti dal provvedimento.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) preannuncia il suo voto favorevole, esprimendo soddisfazione per ciò che considera un primo forte segnale di una sincera volontà delle Istituzioni, in favore un'azione efficace volta ad assicurare la parità di genere nel mondo del lavoro.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva all'unanimità.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato ( n. 288 )**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, finalizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 sui di servizi di media audiovisivi, in forza della delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), che all'articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega.

La direttiva (UE) 2018/1808, oggetto del recepimento, ha provveduto a modificare la direttiva 2010/13/UE, sui servizi di media audiovisivi, al fine di adeguarla alla recente evoluzione del mercato che ha portato allo sviluppo di nuove forme di servizi e alla convergenza tra televisione e servizi Internet. In particolare, la direttiva prevede l'obbligo, per gli Stati membri, di assicurare la libertà di ricezione e di ritrasmissione, sul proprio territorio, di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri, e che i servizi *on demand* abbiano nei loro cataloghi almeno il 30 per cento di opere europee. Viene, inoltre, stabilita la nuova disciplina sulle piattaforme di condivisione di video; vengono introdotte misure a tutela dei minori e contro le forme di istigazione all'odio e alla violenza; e disposizioni di regolamentazione della comunicazione commerciale audiovisiva e delle sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda la delega legislativa, l'articolo 3 della legge di delegazione europea 2019-2020 ha stabilito come criteri specifici anzitutto l'abrogazione e sostituzione del vigente Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005. Si indica, inoltre, di prevedere misure a tutela della dignità umana e dei minori, e di affidare all'AGCOM la regolamentazione di tali aspetti. All'AGCOM è affidata anche la regolamentazione della tutela dei consumatori, comprese le forme extragiudiziali e i meccanismi di indennizzo. Si indica, poi, di prevedere misure per la promozione delle opere europee nei servizi *on demand* e per rafforzare la trasparenza negli assetti proprietari dei media. Si prevede di estendere le regole sulle comunicazioni commerciali anche ai servizi di condivisione di video, di prevedere misure per il contenimento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari, di garantire la protezione dei minori dai contenuti presenti su Internet mediante informazioni che devono essere fornite dai servizi di media, anche mediante un'avvertenza acustica per i dispositivi mobili, e prevedendo misure contro chi usa false identità per la diffusione di *fake news*. Si prevede, ancora, di garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, in programmi per bambini, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze la cui assunzione eccessiva non è raccomandata. Si indica, infine, di promuovere l'alfabetizzazione digitale, di aggiornare i compiti dell'AGCOM per rafforzarne l'indipendenza, e di rivedere l'apparato sanzionatorio, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

Lo schema di decreto in esame sostituisce interamente il decreto legislativo n. 177 del 2005 recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR). Esso si compone di 73 articoli.

Gli articoli 1 e 2, che riguardano l'ambito di applicazione del provvedimento, prevedono, tra le novità rispetto al Testo unico vigente, l'inserimento delle comunicazioni commerciali audiovisive e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video.

L'articolo 3 contiene un rafforzamento del cosiddetto principio del Paese di origine, in base al quale è assicurata la libertà di ricezione e ritrasmissione di contenuti provenienti da altri Stati membri. Tale principio è limitato solo dalle norme contro le violazioni della tutela dei minori, del divieto di incitamento all'odio e alla violenza, della salute pubblica, dell'incitamento al terrorismo e della pubblica sicurezza.

L'articolo 4 aggiorna le definizioni in linea con quelle della direttiva e l'articolo 5 statuisce i principi fondamentali che sottendono la normativa sul sistema dei servizi di media audiovisivi.

L'articolo 6 stabilisce attività di alfabetizzazione mediatica, svolte dai fornitori dei servizi, su promozione da parte del Ministero e con il monitoraggio dell'AGCOM.

Gli articoli da 7 a 32 riprendono contenuti già presenti nel TUSMAR.

L'articolo 32-*bis*, invece, reca nuove misure volte a vietare, ai fornitori di servizi di media, la diffusione di materiale di istigazione alla violenza o all'odio, mentre l'articolo 32-*ter* prevede l'obbligo, per i fornitori di servizi di media, di sviluppare piani d'azione sull'accessibilità ai loro servizi da parte delle persone con disabilità. Presso l'AGCOM viene istituito il punto di contatto unico *online* per fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all'accessibilità.

L'articolo 32-*quater* introduce alcune disposizioni di natura procedurale, mentre gli articoli da 33 a 40 riprendono sostanzialmente i contenuti già presenti nel TUSMAR, con riguardo alla tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e alla protezione del diritto d'autore.

Gli articoli 41 e 42, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva, contengono alcune specifiche norme sui fornitori di piattaforme per la condivisione di video, soggetti alla giurisdizione italiana e al controllo dell'AGCOM.

Gli articoli da 43 a 49 recano modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti commerciali, precisando che sono vietate le televendite che contengono messaggi di vilipendio alla dignità umana o che comportino discriminazioni fondate sulla razza, sul sesso o sulla nazionalità o che offendono convinzioni religiose e politiche o inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute (vietata la televendita di sigarette, sigarette elettroniche) o la sicurezza o per la tutela dell'ambiente.

L'articolo 45, in linea con la direttiva, interviene assicurando un maggiore equilibrio tra le esigenze di protezione dei consumatori e le istanze delle emittenti televisive, nella pianificazione della distribuzione degli spazi pubblicitari. In particolare, si introduce un sistema maggiormente flessibile in materia di limiti di affollamento pubblicitario, basato su limiti massimi per le diverse fasce orarie.

L'articolo 51 sostituisce l'articolo 43 del TUSMAR, prevedendo norme a tutela del pluralismo delle fonti di informazione, tenendo conto della presenza sempre più rilevante di diverse piattaforme multinazionali. In particolare, si attribuiscono all'AGCOM poteri istruttori e sanzionatori qualora riscontri l'esistenza di posizioni di significativo potere da parte di un operatore di mercato che siano lesive del pluralismo.

Gli articoli da 52 a 58 prevedono delle misure per la promozione delle opere europee. In particolare, gli articoli 53 e 54 stabiliscono degli obblighi di programmazione in favore di opere europee in generale rispetto alle quali una quota deve essere riservata ad opere di espressione originale italiana. L'articolo 55, invece, dà attuazione alla direttiva, prevedendo che i servizi *on demand* abbiano nei loro cataloghi almeno il 30 per cento di opere europee.

Gli articoli da 59 a 66 contengono modifiche e integrazioni di natura meramente ordinamentale, volte ad allineare la normativa nazionale a quanto previsto dalla direttiva, in materia di servizio pubblico. Inoltre, l'affidamento alla RAI, del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, è stabilito fino al 30 aprile 2027.

Gli articoli 67 e 68 introducono alcune modifiche di coordinamento alle disposizioni sanzionatorie, con riferimento alla mutata realtà del settore, mentre gli articoli 69, 70 e 71 prevedono l'abrogazione del TUSMAR, la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione sull'entrata in vigore.

Il Relatore presenta, quindi, un conferente schema di osservazioni non ostative, ritenendo lo schema di decreto legislativo coerente con le disposizioni della direttiva e non ravvisando profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.

Ritiene, tuttavia, utile avanzare alcuni rilievi, prendendo spunto dal parere espresso dal Consiglio di Stato.

Anzitutto, il titolo del provvedimento, ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge di delegazione 2019-2020, dovrebbe essere integrato con l'indicazione che si tratta di un testo unico, come nel decreto legislativo vigente, di cui si prevede l'abrogazione. Inoltre, nel preambolo dovrebbero essere indicate tutte le direttive europee vigenti in materia, mentre la numerazione dell'articolato dovrebbe essere lineare e priva di articoli "bis" o "ter".

Nel complesso, lo schema di decreto, nel sostituirsi all'attuale testo unico, non sembra esercitare in misura piena il criterio della semplificazione normativa, previsto nell'ambito dei principi e criteri generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Lo schema di decreto, in numerosi casi, affida l'effettiva attuazione della normativa a regolamenti dell'AGCOM. Sebbene ciò sia coerente con l'ordinamento nazionale e con quello europeo, il Relatore ritiene di suggerire alla Commissione di merito, di valutare l'opportunità che sia previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sui regolamenti dell'AGCOM, prima della loro adozione.

In riferimento all'articolo 41, relativo alle piattaforme di condivisione video, il comma 7 prevede che, con provvedimento dell'AGCOM, possono essere poste limitazioni alla circolazione di contenuti veicolati da tali piattaforme stabilite in altri Stati membri. A tale riguardo, il comma 13 stabilisce che in caso di violazione dell'articolo 41 o dell'articolo 42 (quest'ultimo relativo alle misure di tutela degli utenti), poste in essere da piattaforme stabilite in altri Stati membri, l'AGCOM può inviare una opportuna segnalazione all'autorità nazionale dello Stato membro. Tale procedura appare discostarsi rispetto all'articolo 28-*bis* introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1808, in cui ci si richiama all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE. Il Relatore ritiene, pertanto, opportuno richiamarsi alla procedura disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2003, attuativa del citato articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, in linea con quanto previsto dal citato articolo 28-*bis* introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1808. Nella procedura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2003, si prevede che l'Autorità debba, prima di adottare il provvedimento di limitazione, chiedere allo Stato membro interessato di prendere provvedimenti e poi notificare alla Commissione europea e allo Stato membro la sua intenzione di adottare il provvedimento. In caso di urgenza si prevede la possibilità di derogare alle prescritte condizioni, a condizione che i provvedimenti siano notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi di urgenza.

In riferimento all'articolo 42, il Relatore suggerisce di sostituire la dizione, di cui al comma 1, lettera *c*) , "la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto dell'Unione europea", con la dizione "la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri, armonizzato a livello dell'Unione europea", in quanto l'Unione europea non ha competenza in materia penale.

In riferimento all'articolo 43, il Relatore evidenzia che non risulta attuato il criterio di delega, di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge di delegazione 2019-2020, secondo il quale occorre "prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni". A tale riguardo, ricorda che il Governo può in astratto decidere di non esercitare, per taluni punti, la delega conferita dal Parlamento, ma che in tali casi, è opportuno che fornisca un'adeguata motivazione della sua scelta.

Infine, in riferimento all'articolo 51, che sostituisce l'attuale articolo 43 del TUSMAR, il Relatore evidenzia come tale modifica costituisca la necessaria attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2020 nella causa C-719/18, Vivendi contro AGCOM e Mediaset. Con tale decisione, la Corte ha infatti ritenuto l'articolo 43 citato in contrasto con l'articolo 49 del TFUE, poiché impedisce a un'impresa, anche attraverso controllate o collegate, di conseguire ricavi superiori al 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni, qualora tale impresa detenga una quota

superiore al 40 per cento dei ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche. Secondo la Corte, in tal modo si ostacola o scoraggia, in modo ingiustificato, l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato. Il nuovo articolo 51, quindi, in coerenza con la pronuncia della Corte di giustizia, abolisce le soglie vincolanti per la proprietà dei media, trasformandole in semplici "indicatori" per la valutazione di potenziali violazioni del pluralismo dei media, da valutare caso per caso da parte dell'AGCOM.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame del nuovo testo unificato, relativo ai due disegni di legge in titolo, adottato dalla Commissione di merito in data 14 luglio 2021.

Tale normativa è volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente.

Secondo quanto statuito all'articolo 1 del nuovo testo, il provvedimento è volto a garantire il diritto a una corretta informazione dei consumatori e alla valorizzazione del pane fresco, prodotto dell'insieme delle competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni, e parte di un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

L'articolo 2 reca la definizione di "pane", ottenuto con il lievito di cui all'articolo 9, suddividendolo in "pane fresco", "pane di pasta madre" e "pane con pasta madre", con il divieto di utilizzo di altre denominazioni, che possano indurre in inganno il consumatore.

L'articolo 3 stabilisce le percentuali massime di presenza di acqua, in relazione alla pezzatura del pane espressa in grammi.

L'articolo 4 stabilisce le specificazioni nella denominazione del pane, a seconda del tipo di farina utilizzata.

L'articolo 5 indica le sostanze aggiuntive che è consentito impiegare nella panificazione, con i relativi valori limite.

L'articolo 6, 7 e 8, definiscono, rispettivamente, il pane denominato grissino, il prodotto intermedio di panificazione e il pane non preimballato a durabilità prolungata.

L'articolo 9 definisce il lievito utilizzabile nella produzione del pane, come quello ottenuto da microrganismi presenti in natura e denominato "lievito fresco", "lievito liquido", "lievito secco", con i rispettivi valori limite di umidità, e il "lievito naturale" (o "pasta madre"), quest'ultimo ottenuto con microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale.

L'articolo 10 disciplina l'uso della pasta madre essiccata.

L'articolo 11 istituisce la denominazione di "pane fresco tradizionale" da utilizzare per i tipi di pane fresco identificati dalle regioni come tipici locali, compresi quelli riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, sempreché rispettino la definizione di "pane fresco" di cui all'articolo 2.

L'articolo 12 disciplina l'attività del panificio e le modalità di vendita e trasporto del pane.

L'articolo 13 identifica il responsabile del panificio, definendone i requisiti formativi o di esperienza e gli obblighi di assicurare la conformità alle norme vigenti.

L'articolo 14 riconferma al comma 1 l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE. La disposizione in esame appare quindi non necessaria, considerato che si tratta di un principio già vigente dell'ordinamento europeo.

Al comma 2, si prevede, poi, che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Al riguardo, si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 relativi alla panificazione. Diversamente sembrerebbe che l'obbligo di apporre la dicitura prevista dal comma 2 sia riferita, paradossalmente, a tutti i prodotti, non meglio definiti, provenienti dagli altri Stati membri.

Per quanto riguarda la portata di applicazione dell'obbligo di cui al comma 2, occorre evidenziare che esso si fonda sul citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26, al paragrafo 3 dispone che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana". Tuttavia, preconditione per l'applicabilità della norma europea è che il prodotto rechi l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza. La presenza di tale preconditione dovrebbe, quindi, essere esplicitamente prevista dal comma 2 in esame, sebbene essa emerga implicitamente dalla clausola che fa salvo il rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Per quanto riguarda, invece, il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto questo è già previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove si dispone tale obbligo solo *"nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza"*. Sembra, tuttavia, comunque opportuno valutare se specificare, al comma 2, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza.

L'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "Made in Italy 100 per cento", ai sensi della normativa vigente. La normativa di riferimento è l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Il comma 3 dell'articolo 15 rimanda, comunque, a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1.

L'articolo 16 istituisce la Festa del pane, l'articolo 17 attribuisce alle ASL e ai comuni il compito di vigilanza sull'attuazione della legge, l'articolo 18 dispone che le regioni si adeguino alla legge entro 12 mesi, e l'articolo 19 dispone l'abrogazione della vigente normativa sulla panificazione.

Infine, l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, e che la legge si applichi dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2401**

La 14ª Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

considerato che il provvedimento risponde all'eccezionale dinamica dei prezzi delle materie prime verso livelli elevati e ancora in forte crescita, dovuta alla ripresa delle economie dopo i ribassi conseguenti alla pandemia da Covid e alle difficoltà nelle filiere di approvvigionamento;  
considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il IV trimestre 2021;
- l'articolo 2, comma 1, modifica l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, per il IV trimestre 2021, riducendola al 5 per cento, rispetto alle aliquote ordinarie del 10 per cento entro certi livelli di consumo e del 22 per cento per i consumi superiori, e il comma 2 dispone che ARERA riduca, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli "oneri generali gas";
- l'articolo 3 prevede, per il IV trimestre 2021, il rafforzamento del *bonus* sociale per le forniture elettriche e di gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute;
- l'articolo 4, commi 1 e 2, recano misure di abrogazione di disposizioni obsolete e disposizioni per l'adeguamento dei requisiti per l'accesso al "corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica";
- l'articolo 4, comma 3, proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il regime transitorio per la sorveglianza radiometrica, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di regolazione della materia, previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 1, relativo alle misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere anche incentivi volti a promuovere le comunità energetiche, che con le forme di autogestione, consentono di attenuare l'impatto derivante dal rincaro dei prodotti energetici, contribuendo al contempo all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;

in riferimento all'articolo 4, comma 3, sulla sorveglianza radiometrica, si ricorda che, il 14 gennaio 2021, la Corte di giustizia ha emesso la sentenza ex articolo 258 del TFUE, per il mancato recepimento della direttiva 2013/59/Euratom entro il termine prescritto del 6 febbraio 2018, e si auspica, pertanto, una celere emanazione del citato decreto interministeriale, previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020;

sulle misure di contenimento dei prezzi energetici ai consumatori, il 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione COM(2021) 660, il cosiddetto *Toolbox*, contenente una serie di misure e indicazioni agli Stati membri per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, senza violare le norme europee su politica climatica e aiuti di Stato. In particolare, saranno consentiti: il taglio dell'IVA e delle accise sulle bollette, soprattutto per le famiglie vulnerabili, nel rispetto delle aliquote minime dell'UE; contributi finanziari alle famiglie più in difficoltà, magari utilizzando i crescenti

proventi derivanti dalla vendita delle quote di emissione (ETS); pieno uso della flessibilità prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato alle imprese; garanzie pubbliche per incentivare soprattutto le PMI a stipulare contratti per la fornitura di energie rinnovabili. Si invita, pertanto, a valutare la congruità delle misure stabilite nel decreto-legge in conversione, con le misure e le previsioni contenute nel predetto *Toolbox* della Commissione europea.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2418**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo; ricordato che, in materia, la Commissione ha esaminato la proposta di direttiva COM(2021) 93, finalizzata a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l'UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva, approvando la risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 10; valutato che il disegno di legge in titolo si pone in linea con la citata proposta di direttiva COM(2021) 93, volta a rafforzare la trasparenza nell'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, prevedendo anche una riduzione della soglia prevista all'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo n. 198 del 2006), relativa all'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo, da 100 a 50 dipendenti, e numerose altre misure e disposizioni che vanno nella direzione di una maggiore trasparenza retributiva e di una concreta certificazione delle migliori pratiche aziendali sulla parità salariale e lavorativa, prevedendo anche meccanismi premiali a essa connessi; considerato che, nel suo complesso, il disegno di legge provvede a modifiche importanti e attese del Codice delle pari opportunità, in grado di assicurare all'Italia un quadro normativo tra i più avanzati in Europa in materia di parità retributiva tra uomo e donna; ritenuto, a tal fine, importante che già dalla prossima legge di bilancio siano stanziati risorse adeguate, necessarie al corretto e pieno funzionamento dei meccanismi premiali previsti dal provvedimento, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 288**

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, in forza della delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021); considerato che la direttiva (UE) 2018/1808, oggetto del recepimento, ha provveduto a modificare la direttiva 2010/13/UE, sui servizi di media audiovisivi, al fine di adeguarla alla recente evoluzione del mercato che ha portato allo sviluppo di nuove forme di servizi e alla convergenza tra televisione e servizi Internet; considerati i principi e criteri specifici di delega, di cui all'articolo 3 della legge di delegazione europea 2019-2020 e i criteri generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012; valutato che lo schema di decreto legislativo è coerente con le disposizioni della direttiva e che non si ravvisano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,



formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, con i seguenti rilievi:

il titolo del provvedimento, ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge di delegazione 2019-2020, dovrebbe essere integrato con l'indicazione che si tratta di un testo unico, come nel decreto legislativo vigente, di cui si prevede l'abrogazione. Inoltre, nel preambolo dovrebbero essere indicate tutte le direttive europee vigenti in materia, mentre la numerazione dell'articolato dovrebbe essere lineare e priva di articoli "bis" o "ter";

nel complesso, lo schema di decreto, nel sostituirsi all'attuale testo unico, non sembra esercitare in misura piena il criterio della semplificazione normativa, previsto nell'ambito dei principi e criteri generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;

lo schema di decreto, in numerosi casi, affida l'effettiva attuazione della normativa a regolamenti dell'AGCOM. Sebbene ciò sia coerente con l'ordinamento nazionale e con quello europeo, si valuti l'opportunità di prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sui regolamenti dell'AGCOM, prima della loro adozione;

in riferimento all'articolo 41, relativo alle piattaforme di condivisione video, il comma 7 prevede che, con provvedimento dell'AGCOM, possono essere poste limitazioni alla circolazione di contenuti veicolati da tali piattaforme stabilite in altri Stati membri. A tale riguardo, il comma 13 stabilisce che in caso di violazione dell'articolo 41 o dell'articolo 42 (quest'ultimo relativo alle misure di tutela degli utenti), poste in essere da piattaforme stabilite in altri Stati membri, l'AGCOM può inviare una opportuna segnalazione all'autorità nazionale dello Stato membro. Tale procedura appare discostarsi rispetto all'articolo 28 bis introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1808, in cui ci si richiama all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE. Sarebbe, pertanto opportuno, richiamarsi alla procedura disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2003, attuativa del citato articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, in linea con quanto previsto dal citato articolo 28 bis introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1808. Nella procedura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 70 del 2003, si prevede che l'Autorità debba, prima di adottare il provvedimento di limitazione, chiedere allo Stato membro interessato di prendere provvedimenti e poi notificare alla Commissione europea e allo Stato membro la sua intenzione di adottare il provvedimento. In caso di urgenza si prevede la possibilità di derogare alle prescritte condizioni, a condizione che i provvedimenti siano notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi di urgenza;

in riferimento all'articolo 42, si suggerisce di sostituire la dizione, di cui al comma 1, lettera *c*), "la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto dell'Unione europea", con la dizione "la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri, armonizzato a livello dell'Unione europea", in quanto l'Unione europea non ha competenza in materia penale;

in riferimento all'articolo 43, si osserva che non risulta attuato il criterio di delega, di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge di delegazione 2019-2020, secondo il quale occorre "prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni". A tale riguardo, il Governo può in astratto decidere di non esercitare, per taluni punti, la delega conferita dal Parlamento, ma in tali casi, è opportuno che fornisca un'adeguata motivazione della sua scelta;

in riferimento all'articolo 51, che sostituisce l'attuale articolo 43 del TUSMAR, si evidenzia come tale modifica costituisca la necessaria attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2020 nella causa C-719/18, Vivendi contro AGCOM e Mediaset. Con tale decisione, la Corte ha infatti ritenuto l'articolo 43 citato in contrasto con l'articolo 49 del TFUE, poiché impedisce a un'impresa, anche attraverso controllate o collegate, di conseguire ricavi superiori al 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni, qualora tale impresa detenga una quota superiore al 40 per cento dei ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche. Secondo la Corte, in tal modo si ostacola o scoraggia, in modo ingiustificato, l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della libertà di stabilimento garantita dal Trattato. Il nuovo articolo 51, quindi, in coerenza con la pronuncia della Corte di giustizia, abolisce le soglie vincolanti per la proprietà dei media,

trasformandole in semplici "indicatori" per la valutazione di potenziali violazioni del pluralismo dei media, da valutare caso per caso da parte dell'AGCOM.

# 1.4.2.3.6. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 268 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021**  
**268ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo unificato. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, presenta uno schema di parere sul nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, inerenti alla produzione e alla vendita del pane, volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente.

Si sofferma, in particolare, sugli articoli 14, 15 e 20, inerenti al principio del mutuo riconoscimento, l'obbligo di indicazione della dicitura "pane di produzione non interamente italiana", la facoltà di indicazione del pane *Made in Italy* 100 per cento, e sulla previsione della previa notifica della normativa alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche.

Con riguardo al primo punto, il relatore propone di evidenziare che non è necessaria la disposizione che richiama l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, concernente il libero commercio di merci provenienti da altri Stati membri, non oggetto di armonizzazione europea, sulle quali è fatto divieto di imporre restrizioni quantitative all'importazione, poiché si tratta di un principio proprio dell'ordinamento europeo, derivato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE, e quindi già pienamente vigente anche in Italia.

Con riferimento al comma 2 dello stesso articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", propone di evidenziare, anzitutto, la necessità di specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 "relativi alla panificazione", al fine di evitare l'incongruenza di una disposizione che pone l'obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti, non meglio definiti, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, propone di suggerire alla

Commissione di merito, di valutare l'opportunità di estendere l'applicazione della disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei.

Per quanto riguarda la portata di applicazione dell'obbligo di cui al comma 2, propone di ricordare che il richiamato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prevede al paragrafo 3 che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e quando tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", da cui si desume che l'impasto o l'impasto semicotto provengano da altro Stato membro. Il relatore propone di evidenziare, tuttavia, che è preconditione per l'applicabilità della norma europea che il prodotto finale rechi l'indicazione del Paese d'origine, e che, pertanto, ciò debba essere esplicitamente previsto al comma 2. Al riguardo ricorda che, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del Paese d'origine può essere solo facoltativa, poiché l'obbligatorietà è prevista solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine.

Conseguentemente, il relatore ritiene opportuno evidenziare che, per quanto riguarda il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta. Ritiene, tuttavia, comunque opportuno specificare, al comma 2, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza.

Infine, in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "Made in Italy 100 per cento", il relatore propone di osservare che la normativa vigente di riferimento è l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021**

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel giugno 2021, tra l'Italia e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB).

Ricorda sommariamente che il Centro, a cui attualmente partecipano 66 Paesi e che sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale, si articola in tre «componenti», localizzate rispettivamente a Trieste, che è anche *de facto* la sede centrale dell'Organizzazione, Nuova Delhi e Città del Capo.

Ricorda, inoltre, che la struttura di Trieste è ospitata nell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica

denominata Area Science Park di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca, e che la sede è concessa dall'Italia a titolo gratuito sin dal 1984, pur in assenza di una previsione legislativa, mentre i rapporti tra ICGEB e Area Science Park, sono regolati da una convenzione bilaterale, rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017.

Il relatore evidenzia, quindi, che l'Accordo in ratifica è finalizzato a individuare con esattezza le strutture che ospitano l'ICGEB, chiarendone la disponibilità a titolo gratuito e ripartendo i costi di manutenzione assegnando la quota ordinaria a carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso lo stanziamento previsto all'articolo 3 del disegno di legge, e ritiene che esso non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**[\(2401\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**  
(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Dopo aver richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in data 20 ottobre 2021 e aver ricordato, in particolare, che sulle misure di contenimento dei prezzi energetici ai consumatori, il 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione COM(2021) 660, il cosiddetto *Toolbox*, contenente una serie di misure e indicazioni agli Stati membri per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, senza violare le norme europee su politica climatica e aiuti di Stato, propone di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti, osservando che l'emendamento 3.0.2 riprende un'osservazione sulla necessità di promuovere le comunità energetiche, espressa in sede di parere sul testo del provvedimento. L'emendamento, infatti, prevede la concessione di garanzia dello Stato, a titolo gratuito, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, finalizzate a incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 500 unità, al fine di attenuare l'impatto derivante dal rincaro dei prodotti energetici, contribuendo al contempo all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**[\(2342\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021**  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel giugno 2021, tra l'Italia e l'Organizzazione europea di diritto pubblico (European Public Law Organization - EPLO), per lo stabilimento di un suo ufficio a Roma.

L'EPLO è un'organizzazione internazionale intergovernativa che si occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica nell'ambito del diritto pubblico europeo, il cui Statuto istitutivo è stato ad oggi ratificato da 13 Paesi, fra cui, oltre all'Italia, Romania, Grecia, Ungheria e Portogallo. Fondata nel 2004 con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico, l'EPLO ha la sua sede principale di Atene e dispone di sedi periferiche in Romania, Moldova, Armenia e Ungheria, nonché di ulteriori uffici regionali in Belgio, Bosnia-Erzegovina, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slovacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.

Presieduto da un Direttore, l'EPLO ha il suo organo di governo in un Consiglio di amministrazione, nel quale siedono sette autorità pubbliche, tra le quali la provincia autonoma di Trento, e 76 università e istituzioni, tra cui sette università italiane, con ruolo consultivo. A questo organismo si affiancano un Consiglio scientifico, denominato European Group of Public Law (EGPL) - che costituisce una rete europea di giudici, giuristi, accademici e professionisti del diritto, con lo scopo di promuovere e dirigere lo sviluppo del diritto pubblico europeo. Altri organi interni sono il tribunale amministrativo, il Difensore civico, il Collegio dei revisori contabili e il Comitato esecutivo, per la gestione ordinaria dell'Organizzazione. Di recente l'EPLO ha ottenuto lo *status* di osservatore permanente all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e mantiene uffici di osservatori permanenti a New York, Ginevra e Vienna.

L'Accordo oggetto della presente ratifica, composto di 19 articoli e di un allegato, è finalizzato all'apertura di una sede in Italia dell'EPLO. L'Ufficio, in particolare, è stabilito a Roma, presso alcuni locali di Palazzo Altemps (articolo II e Allegato), dove già la struttura opera sulla base di un Accordo di comodato, firmato nel settembre 2019, che ne prevede la messa a disposizione da parte dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), in comodato d'uso gratuito, per un periodo di due anni rinnovabili. Le spese a carico di EPLO si prevede siano limitate ai consumi del riscaldamento e raffrescamento dell'aria, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei servizi di pulizia, e ai costi della manutenzione ordinaria (articolo II).

L'Italia, che già ha contribuito negli scorsi anni al bilancio dell'EPLO con contributi volontari per 50.000 euro annui e che eroga, tramite il MAECI, un contributo finanziario per borse di studio a favore di giovani studiosi italiani dei corsi di diritto pubblico europeo organizzati dalla struttura, si obbliga a versare un contributo annuo di 500.000 euro all'Ufficio romano dell'EPLO (articolo III).

Successivi articoli dell'Accordo dispongono circa l'inviolabilità dei locali della sede romana e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte dell'Italia (articoli II, IV e V), delimitano la sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana (articolo VI) e gli riconoscono personalità giuridica (articolo VII).

L'Accordo stabilisce, inoltre, i diritti dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni (articolo VIII) e per la detenzione e il trasferimento di risorse finanziarie (articolo IX) e reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale dell'Ufficio e dei familiari (articolo X).

Vengono, inoltre, previste facilitazioni per l'accesso e il transito in Italia dei funzionari dell'Ufficio e di altri soggetti menzionati nell'Accordo (articolo XI), nonché disciplinati immunità e privilegi, analogamente a quanto stabilito da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia, a beneficio dell'Ufficio (articolo XII) e del suo personale operante in Italia (articolo XIII).

Sono altresì stabiliti i doveri dell'Ufficio e del suo personale nei riguardi delle leggi dello Stato italiano (articolo XIV), è regolato l'accesso al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari (articolo XV) e disciplinato il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo italiano a livello internazionale e in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi (articolo XVI).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti l'Accordo, concernenti il contributo annuo all'Organizzazione e il contributo statale per la manutenzione straordinaria degli immobili. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

## ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

### **Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) ( n. COM(2021) 563 definitivo )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che prevede di abrogare e sostituire, a partire dal 1° gennaio 2023, la vigente direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità svolge un ruolo importante, sia per il buon funzionamento del mercato interno, sia come leva per le politiche in materia di clima ed energia. La vigente direttiva in materia, risalente al 2003, necessita di una revisione, considerato che il quadro delle politiche in materia di clima ed energia è cambiato radicalmente e la normativa non risulta più allineata alle politiche attuali dell'UE, né alle attuali caratteristiche del mercato interno. Da un lato, infatti, la direttiva del 2003 non promuove adeguatamente le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra, l'efficienza energetica e la diffusione di elettricità e combustibili alternativi, e dall'altro, risulta favorire *de facto* l'uso dei combustibili fossili, atteso che le aliquote nazionali sono ampiamente divergenti e applicate in combinazione con un'estesa platea di esenzioni e riduzioni fiscali. Inoltre, la direttiva del 2003 non garantisce allo stato attuale un efficace funzionamento del mercato interno, considerato che le aliquote fiscali minime hanno perso il loro effetto convergente sulle aliquote d'imposta dei diversi Stati membri.

Il quadro sulla tassazione dell'energia deve essere quindi rivisto in funzione dell'attuale legislazione in materia di clima ed energia, per sostenere l'impegno nella transizione verde. A tal fine, la proposta in esame rientra nel pacchetto legislativo "Fit for 55", finalizzato all'obiettivo di ridurre di almeno il 55 per cento le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, al cui conseguimento deve contribuire anche una tassazione ambientale efficace, capace di disincentivare il consumo di combustibili fossili in tutta l'UE.

I contenuti della proposta di direttiva riguardano i seguenti obiettivi: (1) fornire un quadro normativo adattato, che contribuisca agli obiettivi per il 2030 dell'UE e alla neutralità climatica entro il 2050, nel contesto del Green Deal europeo, mediante un allineamento della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità alle politiche dell'UE in materia di energia, ambiente e clima; (2) fornire un quadro normativo che preservi e migliori il mercato interno dell'UE, aggiornando l'ambito di applicazione e la struttura delle aliquote e razionalizzando il ricorso alle esenzioni e alle riduzioni fiscali da parte degli Stati membri; (3) preservare la capacità di generare entrate per i bilanci degli Stati membri.

In particolare, la proposta intende assicurare che la tassazione dei carburanti per motori e dei combustibili per riscaldamento rifletta in modo più adeguato l'impatto su ambiente e salute. Tale obiettivo viene tra l'altro perseguito, da un lato, attraverso l'introduzione di livelli di tassazione minima più elevati per i combustibili inefficienti e inquinanti e l'eliminazione dei disincentivi per le tecnologie pulite (tramite una classificazione dei prodotti e delle relative aliquote in funzione del contenuto energetico e della prestazione ambientale dei prodotti stessi), e dall'altro, mediante l'estensione della base imponibile, riducendo e armonizzando le esenzioni e le riduzioni attualmente applicate a livello nazionale.

Rimane al contempo ferma la necessità, parimenti considerata tra gli obiettivi della proposta, di mantenere un adeguato margine di discrezionalità nazionale in termini di manovrabilità sul gettito derivante dalla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Con la proposta in esame, inoltre, la Commissione europea tenta di superare le criticità riscontrate nel precedente tentativo di riforma della materia, con la proposta del 2011 (COM(2011) 169), poi ritirata, nell'impossibilità di giungere a soluzioni condivise.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull'articolo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale, in cui il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta disposizioni di armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle imposte indirette, per assicurare il buon funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. La proposta è basata, inoltre, sull'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, del TFUE, che prevede la medesima procedura legislativa speciale, per l'adozione di misure fiscali e di altra natura, funzionali alla politica ambientale dell'UE.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto un'azione in materia di uso della leva fiscale per il perseguimento di obiettivi climatici ed energetici, salvaguardando il buon funzionamento del mercato interno, non può risultare sufficientemente ambizioso ed efficace senza un forte coordinamento a livello dell'Unione. A tal fine, appare opportuno rivedere la vigente direttiva del 2003, che consente agli Stati membri di aumentare le aliquote delle loro imposte sui prodotti energetici e sull'elettricità, decidere di non fare uso di possibili esenzioni e riduzioni o di non introdurre obiettivi ambientali e climatici, rischiando così di distorcere il mercato interno e di minare gli obiettivi del Green Deal europeo.

In particolare, le attuali aliquote minime sull'energia possono limitare il livello di ambizione ambientale degli Stati membri, privilegiando le politiche di riduzione dei costi energetici delle imprese per favorire la loro competitività rispetto alle imprese di altri Stati membri. Tale concorrenza fiscale crea, inoltre, effetti di delocalizzazione verso Stati con regimi fiscali più vantaggiosi. Infine, la tassazione dell'energia negli Stati membri deve essere resa coerente con il sistema ETS di scambio di quote di emissioni a livello UE, che si è dimostrato essere uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli impianti coinvolti.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché la proposta si limita principalmente alla modifica di alcune componenti essenziali della direttiva vigente, ovvero la struttura della tassazione e la relazione tra il rispettivo trattamento fiscale delle varie fonti di energia, limitandosi quindi a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissati.

Sulla proposta, è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'intervento conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, sebbene si rilevi che i vincoli di un'imposizione minima, basata sulle emissioni nocive in atmosfera e sul potere energetico di ciascun prodotto, potrebbero avere ricadute in ambito nazionale sull'articolazione delle politiche pubbliche, relativamente all'industria, alle famiglie e ai trasporti. Infine, il relatore osserva che la proposta è oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che per ora non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri  
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

La senatrice **MASINI** (*FIBP-UDC*), relatrice, presenta uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e



formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, il PNRR prevede, all'azione M4-C1-R.1.2, la riforma del sistema degli istituti tecnici superiori (ITS), per un rafforzamento del modello organizzativo e didattico, un rafforzamento della presenza degli ITS nell'Istruzione terziaria professionalizzante e nel tessuto imprenditoriale dei territori, nonché nel sistema universitario delle lauree professionalizzanti, e un rafforzamento del coordinamento fra scuole professionali, ITS e imprese.

Quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: - l'incremento del numero di ITS; - il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; - la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; - lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali.

Nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), il PNRR evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS.

La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento rappresenti una concreta attuazione agli impegni assunti dallo Stato con il PNRR e che quindi non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto con l'ordinamento europeo.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima ( [n. COM\(2021\) 568 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede l'istituzione del Fondo sociale per il clima, finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri, per il finanziamento delle misure e degli investimenti inclusi nei rispettivi Piani sociali per il clima.

L'obiettivo specifico del Fondo è quello di sostenere, tramite i piani nazionali, le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, mediante un sostegno diretto e temporaneo al reddito, e di finanziare misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero o basse emissioni.

La proposta rientra nell'ambito del pacchetto "Fit for 55", proposto il 14 luglio 2021, che contempla la revisione della legislazione nei settori del clima, dell'energia, dei trasporti e della fiscalità, per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, e per conseguire l'obiettivo dell'UE per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990. Tale ultimo obiettivo è stato reso vincolante con la decisione del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 ed è stato poi integrato nel regolamento

(UE) 2021/1119, recante la "Legge europea sul clima", adottato il 30 giugno 2021.

La proposta istituisce, quindi, il Fondo sociale per il clima e prevede che ciascuno Stato membro dovrà elaborare il proprio Piano sociale per il clima (articolo 3). Il Piano deve essere presentato insieme all'aggiornamento del Piano nazionale per l'energia e il clima (PNIEC), entro la fine di giugno del 2024. La proposta di regolamento stabilisce anche il contenuto dei piani sociali per il clima (articolo 4) ed elenca le azioni ammissibili (articolo 6) e non ammissibili (articolo 7) al finanziamento. Il Fondo sosterrà attività che rispettino pienamente le norme e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e il principio di "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 sugli investimenti sostenibili (articolo 5).

La dotazione finanziaria del Fondo è di 23,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2027 e di 48,5 miliardi di euro per il periodo 2028-2032 (articolo 9).

La ripartizione delle risorse nel Fondo sarà effettuata conformemente all'articolo 13 e agli allegati I e II. È previsto un cofinanziamento, secondo cui gli Stati membri dovranno contribuire ad almeno il 50 per cento dei costi totali stimati dal Piano nazionale. A tal fine essi potranno utilizzare, tra l'altro, i proventi della vendita all'asta delle loro quote, nell'ambito del sistema ETS di scambio di quote di emissioni per i due nuovi settori dell'edilizia e del trasporto su strada (articolo 14).

La Commissione europea dovrà valutare la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza dei Piani degli Stati membri (articolo 15) e, in caso di valutazione positiva, adottare una decisione di esecuzione (articolo 16). In caso contrario, la Commissione potrà respingere il Piano nazionale e lo Stato membro potrà presentare un Piano aggiornato.

Durante la fase di attuazione, gli Stati membri potranno chiedere una modifica motivata del loro Piano sociale per il clima, se i traguardi e obiettivi intermedi non sono più realizzabili, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive (articolo 17). Gli Stati membri dovranno valutare l'adeguatezza dei loro Piani sociali per il clima alla luce degli effetti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada.

Sulla base di una valutazione positiva del Piano sociale per il clima, la Commissione concluderà un accordo con lo Stato membro interessato (articolo 18) al fine di stabilire un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'UE.

I versamenti da parte del Fondo, agli Stati membri, saranno effettuati dopo il completamento dei previsti traguardi e obiettivi intermedi, concordati e indicati nei Piani nazionali. Sono definite regole dettagliate concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi di finanziamento (articolo 19), comprese le disposizioni a tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 20). Sono, inoltre, previste disposizioni per garantire meccanismi di coordinamento, comunicazione e monitoraggio (articoli 21, 22 e 23) e la Commissione europea dovrà definire, mediante atti delegati, gli indicatori comuni per riferire sui progressi compiuti e per il monitoraggio e la valutazione. La Commissione potrà anche avanzare proposte di revisione del regolamento (articolo 24).

Infine, per garantire che il Fondo sia utilizzato solo quando il sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada verrà effettivamente attuato, la proposta di regolamento prevede come termine per la sua applicazione negli Stati membri la medesima data prevista per il recepimento della nuova direttiva ETS per l'edilizia e il trasporto su strada, di cui alla proposta COM(2021) 551, ovvero il 31 dicembre 2023 (articolo 26). Tuttavia, gli Stati membri potranno richiedere un pagamento nell'ambito del Fondo non prima dell'anno precedente all'anno di inizio delle aste previste dal nuovo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada (articolo 18, paragrafo 1).

Per quanto riguarda la valutazione del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), nell'articolo 192, paragrafo 1, e nell'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure di attuazione della politica comune dei trasporti, della politica europea in materia ambientale e della politica europea nel settore dell'energia. Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto l'obiettivo di mitigare l'impatto sociale derivante

dalla transizione ecologica, che implichi una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, una maggiore efficienza energetica dell'edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, l'integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero o basse emissioni, attraverso anche l'estensione del sistema ETS allo scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, ma richiede un'azione a livello di Unione.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. In tal senso, la metodologia di assegnazione dei finanziamenti tiene conto delle esigenze specifiche dei diversi Stati membri e dell'impatto disomogeneo derivante dalle misure della transizione ecologica. Inoltre, saranno gli Stati membri a progettare e selezionare le misure e gli investimenti, mediante i Piani sociali per il clima, in quanto si trovano nella posizione migliore per elaborare misure che rispecchino le specificità nazionali. Anche il cofinanziamento a carico degli Stati membri avrà una copertura, mediante la gran parte delle entrate derivanti dall'estensione del sistema di scambio di quote di emissioni ai settori dell'edilizia e del trasporto su strada, che confluirà nei bilanci nazionali, nonché mediante gli altri programmi dell'Unione relativi al sostegno alla decarbonizzazione socialmente equa.

Sulla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Peraltro, l'Italia risulta il secondo maggiore beneficiario potenziale del Fondo, con un'allocazione massima pari a 7,7 miliardi di euro (10,8 per cento del totale). Si ritiene infine che la combinazione dei due strumenti di pianificazione - il Piano sociale per il clima e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) - dovrebbe determinare una semplificazione amministrativa. Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che per ora non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739**

La Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, inerenti la produzione e la vendita del pane, volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE;
- al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "Made in Italy 100 per cento", ai sensi della

normativa vigente, mentre il comma 3 rimanda a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;

- l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- in riferimento all'articolo 14, comma 1, si ritiene non necessaria la disposizione che richiama l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, concernente il libero commercio di merci provenienti da altri Stati membri, non oggetto di armonizzazione europea, sulle quali è fatto divieto di imporre restrizioni quantitative all'importazione, poiché si tratta di un principio proprio dell'ordinamento europeo, derivato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE, e quindi già pienamente vigente anche in Italia;
- in riferimento al comma 2 dello stesso articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 "relativi alla panificazione", al fine di evitare l'incongruenza di una disposizione che pone l'obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti, non meglio definiti, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'applicazione della disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei;
- per quanto riguarda la portata di applicazione dell'obbligo di cui al comma 2, occorre evidenziare che esso si fonda sul ivi citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26, al paragrafo 3 dispone che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e quando tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", da cui si desume che l'impasto o l'impasto semicotto provengano da altro Stato membro. Tuttavia, preconditione per l'applicabilità della norma europea è che il prodotto finale rechi l'indicazione del Paese d'origine. La presenza di tale preconditione - ovvero l'indicazione del pane come italiano - dovrebbe, quindi, essere esplicitamente prevista dal comma 2 in esame, sebbene questa debba rispettare il paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine;
- per quanto riguarda il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto questo è già previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove si dispone tale obbligo solo *"nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza"*. Sembra, tuttavia, comunque opportuno specificare, al comma 2, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza;
- in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "Made in Italy 100 per cento", si osserva che la normativa vigente di riferimento è l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una

indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2341**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel giugno 2021, tra l'Italia e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB);

considerato che:

- il Centro, a cui attualmente partecipano 66 Paesi e che sviluppa ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale, si articola in tre «componenti», localizzate rispettivamente a Trieste, che è anche *de facto* la sede centrale dell'Organizzazione, Nuova Delhi e Città del Capo;
  - la struttura di Trieste è ospitata nell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica denominata *Area Science Park* di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca. La sede è concessa dall'Italia a titolo gratuito sin dal 1984, pur in assenza di una previsione legislativa, e i rapporti tra ICGEB e *Area Science Park*, sono regolati da una convenzione bilaterale, rinnovata più volte fino al 31 dicembre 2017;
  - l'Accordo in ratifica è finalizzato a individuare con esattezza le strutture che ospitano l'ICGEB, chiarendone la disponibilità a titolo gratuito e ripartendo i costi di manutenzione assegnando la quota ordinaria a carico di ICGEB e quella straordinaria a carico dello Stato italiano, attraverso lo stanziamento previsto all'articolo 3 del disegno di legge;
- valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2401**

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in data 20 ottobre 2021;

ricordato, in particolare, che sulle misure di contenimento dei prezzi energetici ai consumatori, il 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione COM(2021) 660, il cosiddetto *Toolbox*, contenente una serie di misure e indicazioni agli Stati membri per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia, senza violare le norme europee su politica climatica e aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'emendamento 3.0.2, si esprime apprezzamento per la misura che prevede la concessione di garanzia dello Stato, a titolo gratuito, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, finalizzate a incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 500 unità, al fine di attenuare l'impatto derivante dal rincaro dei prodotti energetici, contribuendo al contempo all'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2333**

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); considerato che il disegno di legge mira a ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore;

valutato che:

- il PNRR, richiamato dall'articolo 1, prevede la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2), con i seguenti obiettivi: - rafforzamento del modello organizzativo e didattico (tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"); - consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; - integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; - rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese;

- quanto alle risorse previste nel PNRR, allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (investimento M4-C1-I.1.5) sono destinati 1,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti ai percorsi (per raggiungere circa 38.000 unità entro il 2026), puntando sul potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria, attraverso la creazione di *network* con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi. Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi: - l'incremento del numero di ITS; - il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; - la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; - lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali;

- nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), il PNRR evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS;

valutato che il provvedimento mira a dare concreta attuazione agli impegni assunti dallo Stato con il PNRR e che quindi non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

# 1.4.2.3.7. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 269 (pom.) del 09/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021

**269ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STEFANO

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, inerenti alla produzione e alla vendita del pane, e presenta uno schema di parere in cui propone di richiamare, in particolare, il contenuto dell'articolo 14, comma 2, sull'indicazione della dicitura: "pane di produzione non interamente italiana" e gli articoli 26 e 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nonché il contenuto dell'articolo 15 del disegno di legge, sul pane interamente realizzato in Italia, e dell'articolo 20, sulla notifica alla Commissione europea.

Sulla base di tali richiami, propone di esprimere un parere non ostativo, condizionato al recepimento di alcune osservazioni inerenti agli emendamenti 2.18, 12.6, 11.0.1 e 20.1.

In particolare, in riferimento all'emendamento 2.18, in cui si prevede l'indicazione della provenienza dei cereali utilizzati nella preparazione del pane, e all'emendamento 12.6, che prevede l'indicazione in etichetta della dicitura "pane di produzione non interamente italiana" per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale, si evidenzia che tali indicazioni devono rispettare l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che al paragrafo 3 prevede che l'indicazione della provenienza dell'ingrediente primario deve essere indicata solo quando questa sia diversa dall'indicazione di provenienza del prodotto finito.

In riferimento all'emendamento 11.0.1, che istituisce il Fondo per il sostegno alla produzione del pane *Made in Italy*, in favore di chi produce con farine e sale esclusivamente di origine italiana, si evidenzia che tale sostegno deve rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Infine, in riferimento all'emendamento 20.1, che prevede di sostituire la notifica alla Commissione europea, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, con la notifica alla Commissione europea, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai consumatori, si evidenzia che quest'ultimo regolamento prevede la notifica (articoli 39 e

45) solo per le disposizioni relative alle informazioni sugli alimenti, restando quindi in capo alla direttiva sulle regolamentazioni tecniche le altre disposizioni del disegno di legge concernenti la produzione e la vendita del pane. Inoltre, tra le disposizioni relative alle informazioni sugli alimenti, l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 consente l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua provenienza. Sembra, pertanto, potersi applicare solamente la notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**[\(2342\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo, sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'accordo di sede con l'Organizzazione europea di diritto pubblico (European Public Law Organization - EPLO), che si occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica nell'ambito del diritto pubblico europeo, con sede principale ad Atene.

Propone, quindi, di ricordare che l'Accordo è finalizzato stabilire la sede in Italia dell'EPLO, a Roma, presso il Palazzo Altemps, dove già la struttura opera sulla base di un Accordo di comodato del settembre 2019 e che il testo prevede le consuete disposizioni normative degli accordi di sede, stabilendo in capo a EPLO le spese relative ai costi di manutenzione ordinaria e dei consumi di riscaldamento e raffrescamento, di acqua, energia elettrica e servizi di pulizia, della sede, mentre in capo allo Stato italiano è previsto un contributo annuo di 500.000 euro all'Ufficio di Roma.

Ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**[\(2330\)](#) *Delega al Governo in materia di contratti pubblici***

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Ritiene che il provvedimento consenta di dare attuazione a impegni assunti dallo Stato con il PNRR, concordato con l'UE, e che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo.



Più in dettaglio, la relatrice, propone di far osservare alla Commissione di merito alcune questioni e in particolare la necessità di richiamare l'osservanza delle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, rispettivamente in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici nei "settori ordinari" e di procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché l'osservanza della direttiva n. 81 del 2009, in materia di appalti nel settore della difesa e della sicurezza.

A tale riguardo, propone di evidenziare alla Commissione di merito la necessità di dare risoluzione alla procedura di infrazione n. 2018/2273, sulla non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle citate direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, in materia di contratti pubblici, attualmente allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258 del TFUE.

Infine, propone di invitare a valutare la necessità di rendere coerenti i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge con tutti gli impegni assunti con la riforma 1.10 contenuta nel PNRR.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), soddisfatta dalla relatrice [RICCIARDI](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

***(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali***

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti e conclusione. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo, sul testo del provvedimento e sugli emendamenti ad esso riferiti.

In particolare, propone di richiamare le disposizioni dell'articolo 9, in relazione al regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, volte a semplificare il quadro e valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni o dalle società a controllo pubblico statale per finalità di pubblico interesse, anche in riferimento all'adozione e attuazione delle riforme e misure previste dal PNRR.

Al riguardo, ritiene che la disposizione si ponga in linea con quanto prescritto all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, secondo cui gli Stati membri possono prevedere la previa autorizzazione dell'autorità di controllo, per il trattamento dei dati personali connesso con l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [LOREFICE](#) (M5S), sugli effetti derivanti dall'abrogazione dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali, soddisfatta dal relatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti**

## **a causa dell'emergenza da Covid-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ( [n. 320](#) )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [CESARO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, con cui si definiscono le modalità di attuazione del contributo concesso a favore delle imprese di gestione aeroportuale e di servizi aeroportuali a terra, per i danni subiti in relazione all'emergenza Covid-19, in attuazione dei commi da 716 a 719 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021.

Il relatore ricorda che tale contributo, come incrementato dal decreto-legge n. 73 del 2021, è già stato autorizzato dalla Commissione europea, con la decisione C(2021) 5702, del 26 luglio 2021.

Lo schema di decreto ministeriale si compone di 9 articoli e di tre allegati. L'articolo uno definisce i soggetti beneficiari del contributo e i requisiti richiesti per ottenerlo. In particolare, il contributo può essere richiesto dai gestori aeroportuali (fino alla concorrenza di 735 milioni di euro) e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (fino a concorrenza di 65 milioni di euro), che alla data del 1° gennaio 2021 erano in possesso del prescritto certificato rilasciato dall'ENAC.

L'articolo 2 reca la nozione di "danno subito" e le modalità del suo calcolo. Nel rispetto della prassi della Commissione europea in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del TFUE, sugli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali, per "danno subito" si deve intendere la riduzione, direttamente imputabile all'emergenza epidemiologica, dei ricavi relativi ai servizi aeronautici e a quelli non aeronautici funzionali all'attività aeroportuale, che sia stata registrata nell'arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020-14 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

Nella decisione di autorizzazione della misura, da parte della Commissione europea, si riporta che l'Italia stima un numero di beneficiari pari a 32 gestori aeroportuali e 150 gestori dei servizi di terra (*handling*). La decisione prevede inoltre, al punto 2.7, specifiche indicazioni sulla metodologia da utilizzare per la determinazione del danno ristorabile. Per i beneficiari che svolgono attività in qualità di gestori aeroportuali o prestatori di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, il danno è calcolato come somma dei danni relativi a ciascun aeroporto.

Gli articoli 3 e 4 definiscono in dettaglio il contenuto che deve avere la domanda di contributo e le modalità di presentazione. In particolare, la domanda, in cui devono essere indicati i dati per il calcolo del danno, in conformità agli allegati, deve essere corredata da una relazione di un esperto indipendente, che attesti la veridicità, la correttezza e la riconciliabilità dei dati, la sussistenza del nesso di causalità diretta tra il danno e l'emergenza da COVID-19, la corretta applicazione della metodologia e l'assenza di duplicazioni nella compensazione del danno.

L'articolo 5 detta i tempi e le modalità dell'istruttoria delle domande da parte dell'ENAC. In particolare, si prevede che l'ENAC curi l'istruttoria delle domande presentate e comunichi alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, entro e non oltre settanta giorni dal termine per la presentazione delle stesse, l'esito di tale istruttoria e l'esatto importo, per ciascun richiedente, del danno risarcibile e del contributo effettivamente spettante.

L'articolo 6 stabilisce che i contributi corrisposti non siano cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e siano soggetti a recupero, in qualsiasi momento nel caso in cui gli stessi superino il danno subito.

L'articolo 7 prevede che entro un anno dalla data dell'autorizzazione della Commissione europea il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili presenti alla stessa una relazione contenente informazioni sull'attuazione della misura, sul calcolo finale del danno subito da ciascun beneficiario, sugli importi delle compensazioni concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati.

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono la copertura finanziaria e che il decreto sarà efficace dal giorno della sua pubblicazione in G.U.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico ( [n. COM\(2021\) 429 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

La relatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*) svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che prevede una modifica alla direttiva sull'uso delle informazioni finanziarie a fini di prevenzione e perseguimento di reati, finalizzata ad assicurare che le autorità nazionali competenti ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, già designate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, abbiano accesso anche allo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB), di cui è prevista l'istituzione nella proposta COM(2021) 423 recante la nuova direttiva anticiclaggio.

Per quanto riguarda l'Italia, le autorità nazionali competenti in questione sono individuate, dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020, nell'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e nei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a*) e *c*), del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, che sono l'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria designati, il Ministro dell'interno, il Capo della polizia, i questori e il direttore della Direzione investigativa antimafia.

A norma delle misure proposte, le autorità competenti non saranno in grado di accedere a dati sensibili, quali informazioni sulle operazioni o sul saldo del conto, in quanto attraverso lo sportello unico RCB saranno accessibili soltanto le informazioni strettamente necessarie per identificare il titolare di un conto bancario o conto di pagamento o di una cassetta di sicurezza. Dopo aver verificato - grazie all'accesso che la proposta garantisce - presso quale istituzione finanziaria la persona oggetto di indagine detiene un conto bancario in un altro Stato membro, le autorità, nel caso lo ritengano necessario, dovranno chiedere ulteriori informazioni attraverso gli appropriati canali di cooperazione di polizia o giudiziaria.

La relatrice osserva che il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà è scaduto lo scorso 22 ottobre.

La proposta di regolamento è stata esaminata da 10 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato profili di criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole, già esposto in precedenza, sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta di regolamento in oggetto.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2401\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**  
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [STEFÀNO](#) (*PD*), in assenza del relatore, senatore Nannicini, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge sul

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, trasmessi nelle date del 3, 4 e 5 novembre 2021.

Dopo aver richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in data 20 ottobre 2021 e il parere reso su emendamenti il 27 ottobre 2021, propone di esprimere un parere non ostativo sui predetti ulteriori emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle prescrizioni per i dispositivi fabbricati internamente ( [n. COM\(2021\) 627 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, finalizzata a prorogare i termini, e ampliare l'ambito di applicazione, del regime transitorio previsto dal regolamento (UE) 2017/746, che stabilisce un nuovo quadro normativo per i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, quali i test HIV, i test di gravidanza o i test COVID-19, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione della salute pubblica, dei pazienti e degli utilizzatori.

La proroga del regime transitorio si rende necessaria in considerazione delle circostanze eccezionali legate alla pandemia da COVID-19, tra cui le restrizioni di viaggio e misure di quarantena, che hanno richiesto ingenti risorse supplementari da parte delle autorità competenti degli Stati membri, delle istituzioni sanitarie, degli organismi notificati, dei fabbricanti e degli altri operatori economici, al fine di aumentare la disponibilità di dispositivi medici necessari.

Infatti, dai dati relativi al livello di preparazione del mercato, raccolti dalla Commissione europea nel primo semestre del 2021, risulta che gli Stati membri, le istituzioni sanitarie, gli organismi notificati e gli operatori economici, non saranno in grado di garantire l'attuazione e la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/746, a decorrere dalle date previste dallo stesso regolamento.

La principale problematica, in termini di preparazione del mercato, è rappresentata dalla carenza degli organismi notificati, preposti a valutare e certificare la conformità dei dispositivi medici. In particolare, dato che finora solo sei organismi notificati sono stati designati a norma del regolamento (UE) 2017/746, i fabbricanti riscontrano difficoltà nell'espletare in tempo le procedure di valutazione della conformità prescritte. Inoltre, a causa delle restrizioni di viaggio dovute al COVID-19, gli organismi notificati non sono stati in grado di svolgere gli *audit* in loco prescritti nei locali dei fabbricanti per verificare i processi di fabbricazione e altri procedimenti pertinenti. Le restrizioni di viaggio sono tuttora in vigore in varie regioni dell'UE e ancora ostacolano in modo significativo il corretto svolgimento della valutazione della conformità da parte degli organismi notificati.

La proposta mira, pertanto, a prorogare il periodo transitorio in vigore per i dispositivi oggetto di un certificato rilasciato a norma della direttiva 98/79/CE, e a introdurre periodi transitori diversificati per i dispositivi che devono essere sottoposti per la prima volta a una valutazione della conformità che richieda l'intervento di organismi notificati a norma del regolamento (UE) 2017/746, assicurando una prioritaria applicazione ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* a rischio più elevato, rispetto a quelli a rischio meno elevato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il periodo transitorio relativo alla validità delle certificazioni dei "dispositivi medico-diagnostici *in vitro*", rilasciate in base alla normativa precedente, viene prorogato di un anno, dal 26 maggio 2024, alla stessa data del 2025. In tal modo si ottiene anche un altro risultato, che è quello di evitare la coincidenza con la scadenza dell'analogo regime transitorio di cui al regolamento (UE) 2017/745 sui "dispositivi medici", prevista anch'essa per il 26 maggio 2024, riducendo così il carico sulle autorità competenti degli Stati membri, sugli organismi notificati, sui fabbricanti, sulle istituzioni sanitarie e sugli altri attori che si occupano sia di "dispositivi medici" sia di "dispositivi medico-diagnostici *in vitro*".

Per quanto riguarda il secondo aspetto, ovvero il regime transitorio per i dispositivi diagnostici *in vitro* che devono essere sottoposti per la prima volta a una valutazione della conformità da parte di organismi notificati, la proposta distingue tra dispositivi a rischio più elevato (ossia i dispositivi delle classi D e C), per i quali stabilisce periodi transitori più brevi (con scadenze al 26 maggio del 2025 e del 2026 rispettivamente), e dispositivi a rischio più basso (ossia i dispositivi della classe B e quelli sterili della classe A), per i quali stabilisce un periodo più lungo (con scadenza al 26 maggio 2027). Tale approccio mira a trovare un equilibrio tra la disponibilità degli organismi notificati e l'esigenza di un elevato livello di protezione della salute pubblica.

Infine, dal momento che, sin dall'inizio della pandemia, numerose istituzioni sanitarie, in particolare gli ospedali, hanno dovuto concentrare tutti i loro sforzi sulla gestione del COVID-19, la proposta prevede di introdurre anche un periodo transitorio di due anni e quattro anni a partire dal 26 maggio 2022, per le prescrizioni relative ai dispositivi fabbricati e utilizzati all'interno della stessa istituzione sanitaria ("dispositivi fabbricati internamente"). Ciò darà alle istituzioni sanitarie più tempo per conformarsi alle nuove prescrizioni e farà sì che i test fabbricati internamente, che sono spesso essenziali, soprattutto per le malattie rare, possano continuare a essere sviluppati nei laboratori clinici.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il relatore osserva che la proposta si basa sull'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure volte al ravvicinamento delle disposizioni nazionali sul funzionamento del mercato interno, e sull'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di "misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico", per affrontare problemi comuni di sicurezza in materia di protezione della salute umana.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto la proroga del regime transitorio per i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* non poteva essere disposta se non con un atto legislativo dell'UE. Inoltre, l'intervento coordinato a livello dell'Unione è necessario per evitare possibili perturbazioni nella fornitura di dispositivi, garantire il corretto funzionamento del mercato interno e assicurare un elevato livello di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori.

La proposta appare rispettare anche il principio di proporzionalità, poiché si limita a stabilire un tempo ulteriore nella graduale introduzione delle prescrizioni del regolamento (UE) 2017/746, senza alterare la sostanza dello stesso, al fine di evitare la possibilità che un gran numero di dispositivi medico-diagnostici *in vitro* esistenti scompaia dal mercato a causa della carenza di capacità degli organismi notificati, e consentendo al contempo di evitare la coincidenza della fine del periodo transitorio per i dispositivi diagnostici *in vitro*, con la fine di quello per i dispositivi medici.

Inoltre, la proposta non prevede di ritardare l'applicazione del regolamento ai dispositivi diagnostici *in vitro* per i quali non è necessario l'intervento di un organismo notificato (ossia i dispositivi non sterili della classe A, che rappresentano circa il 20 per cento del mercato) e ai "nuovi" dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (ossia quelli a cui si applica il nuovo regolamento ma non la direttiva 98/79/CE), per i quali è prevista l'integrale applicazione del regolamento (UE) 2017/746 a decorrere dal 26 maggio 2022.

Infine, la proroga consente maggior tempo per i dispositivi a rischio più basso ed è maggiormente limitata per i dispositivi a rischio più elevato.

Per quanto riguarda la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/746, questa resta stabilita al 26 maggio 2022 senza modificazioni. Non sembra, pertanto, necessario intervenire sui

termini di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento, prevista allo scadere di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione 2019-2020, ovvero all'8 maggio 2022.

La proposta, come evidenziato nelle premesse dell'atto stesso, in ragione dell'esigenza di affrontare con urgenza le circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di COVID-19 e dalla relativa crisi sanitaria pubblica, rientra tra quelle soggette al cosiddetto "*fast track*", previsto dall'articolo 4 del Protocollo n. 1, allegato ai Trattati, sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'UE, che consente una deroga all'obbligo di attendere il termine delle otto settimane, relativo allo scrutinio di sussidiarietà, prima di procedere all'esame da parte del Consiglio UE per la sua adozione.

In tale contesto, la proposta di regolamento è oggetto di esame da parte di quattro Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato profili di criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Infine, il relatore osserva che in data odierna è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Governo, inoltre, condivide l'urgenza conferita al provvedimento, poiché il mancato differimento dei regimi transitori potrebbe comportare il rischio di un'interruzione della fornitura di dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, compresi i test per il COVID-19.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 ( [n. COM\(2021\) 551 definitivo](#) )**  
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, recante la modifica della direttiva 2003/87/CE sul sistema di scambio di quote di emissioni di gas serra (direttiva ETS - Emissions Trading System), al fine di allinearla agli obiettivi europei di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e di raggiungere per il 2030 una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.

La proposta rientra, infatti, nell'ambito del pacchetto "Fit for 55", proposto il 14 luglio 2021, che contempla la revisione della legislazione nei settori del clima, dell'energia, dei trasporti e della fiscalità, per conseguire l'obiettivo climatico predetti, in linea con l'accordo di Parigi e con il regolamento (UE) 2021/1119, del 30 giugno 2021, recante la "Legge europea sul clima".

L'attuale direttiva ETS, come rivista nel 2018, ha come obiettivo la riduzione del 43 per cento, entro il 2030, delle emissioni nei settori da essa considerati (ovvero i settori della generazione elettrica, il settore dell'industria *energy intensive* e il settore aereo), rispetto ai livelli del 2005. Da un'analisi recente dei servizi della Commissione europea, risulta che, a legislazione invariata, i settori attualmente coperti dalla direttiva conseguirebbero nel 2030 riduzioni delle emissioni pari al 51 per cento rispetto al 2005. Anche se ciò significherebbe superare il risultato di -43 per cento di cui sopra, si tratterebbe comunque di un contributo insufficiente rispetto all'obiettivo generale di una riduzione di almeno il 55 per cento rispetto al 1990.

La proposta in esame prevede il rafforzamento del contributo dei settori attualmente coperti dalla normativa (generazione elettrica, industria energivora e settore aereo) dall'attuale obiettivo di riduzione del 43 per cento delle emissioni rispetto al 2005, al 62 per cento, che corrisponde alla riduzione del 55 per cento, entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Si prevede inoltre l'estensione della direttiva anche al settore marittimo, per arrivare a una riduzione del 61 per cento rispetto al 2005.

La proposta di direttiva prevede, inoltre, la creazione di un sistema ETS anche per i settori del trasporto su strada e degli edifici, storicamente regolati mediante politiche e misure nazionali in attuazione del regolamento Effort Sharing (condivisione dello sforzo), anch'esso in revisione, con la proposta COM(2021) 555. Per tali settori è prevista una riduzione delle emissioni del 43 per cento rispetto al 2005. I due settori, pur inclusi nella direttiva ETS, avranno quindi un limite massimo di emissioni consentite diverso, vista la rilevanza emissiva e i possibili effetti distorsivi sul prezzo delle quote. Parallelamente alla loro inclusione nell'ETS, i due settori resteranno anche nel campo di applicazione del regolamento Effort Sharing, dal momento che la sola azione sul prezzo al consumo non è sufficiente a ottenere la riduzione delle emissioni necessaria alla transizione ecologica dei due settori.

La proposta prevede, poi, modifiche al sistema delle assegnazioni gratuite, finalizzato a evitare che il costo aggiuntivo, legato all'emissione di gas serra, si trasformi in una maggiorazione sul prezzo del prodotto finale. Tali misure consentiranno di meglio indirizzare l'assegnazione gratuita soprattutto ai settori per i quali il processo di decarbonizzazione è più complesso.

Tale sistema di assegnazione gratuita è anche utilizzato per affrontare il problema del cosiddetto *carbon leakage*, ovvero la rilocalizzazione delle produzioni in Paesi in cui non vige il sistema ETS. A tale riguardo, la proposta di regolamento COM(2021) 564 prevede di istituire il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, "CBAM") che disincentiva il fenomeno della rilocalizzazione, applicando alle importazioni i medesimi costi sul carbonio applicati in base al sistema ETS agli stessi beni prodotti internamente all'UE. Tale nuovo sistema è, quindi, destinato a sostituirsi alle assegnazioni gratuite di certificati ETS, al fine di evitare la rilocalizzazione. Le maggiori entrate derivanti dal CBAM sono destinate a finanziare il Fondo per l'innovazione, per promuovere investimenti di grande portata nei settori industriale, marittimo e dell'aviazione, e nelle fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di azioni volte a realizzare gli obiettivi della politica in materia ambientale (ad eccezione di misure fiscali, misure aventi incidenza territoriale e misure relative all'approvvigionamento energetico, per le quali il paragrafo 2 prevede invece la procedura speciale con l'unanimità in Consiglio).

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, in quanto gli obiettivi della proposta di direttiva, di riduzione delle emissioni climalteranti, sono per definizione un problema transfrontaliero, che non può essere risolto con la sola azione a livello nazionale o locale, ma richiede un'azione coordinata a livello dell'Unione. In questo senso, la proposta prevede un rafforzamento dell'attuale sistema di scambio di quote ETS e una sua estensione ai settori marittimi, edilizio e del trasporto su strada. Inoltre, molti degli elementi della proposta riguardano il buon funzionamento del mercato interno, come le opzioni relative alla protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e i meccanismi di finanziamento orientati alla riduzione delle emissioni di carbonio. L'attuazione di misure analoghe a livello nazionale determinerebbe mercati del carbonio più piccoli e frammentati, rischierebbe di falsare la concorrenza e comporterebbe probabilmente costi di abbattimento complessivi più elevati.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché la proposta si limita a quanto necessario per il raggiungimento dei predetti obiettivi, in maniera efficace sotto il profilo dei costi e garantendo nel contempo l'adeguato funzionamento del mercato interno. In tal senso, la proposta tiene conto delle opinioni espresse dai portatori di interessi includendo le emissioni derivanti dalle tratte intra-UE e la metà delle emissioni prodotte dalle tratte extra-UE e includendo una clausola di revisione in relazione ai lavori dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) a favore di misure mondiali basate sul mercato. Inoltre, per quanto riguarda i settori del trasporto stradale e dell'edilizia, la proposta tiene conto delle posizioni dei portatori di interesse, prevedendo un sistema di scambio di quote di emissione separato e meno esigente, seguendo tuttavia le regole del sistema ETS e prevedendo una clausola di revisione. Infine, la proposta prevede, come termine per l'applicazione negli Stati membri

delle disposizioni di revisione della direttiva ETS, il 31 dicembre 2023.

Sulla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. In tal senso, il Governo ritiene necessario che il provvedimento coniughi la salvaguardia ambientale con la minimizzazione dei possibili impatti a livello sociale, economico e produttivo. Inoltre, nella relazione si ritiene rilevante approfondire ulteriormente i potenziali impatti sul settore navale, incluso per la prima volta nel sistema ETS, ed aereo, per cui la Commissione propone l'attuazione di uno strumento di regolazione adottato a livello ICAO attraverso una direttiva. Si prevedono effetti positivi sui cittadini e sulle imprese nel medio-lungo termine rientrando, la proposta, tra le misure a supporto della lotta ai cambiamenti climatici. Tuttavia, la proposta determina incrementi di costo verso cittadini e imprese, prevedendo, al contempo, meccanismi di compensazione di tali costi, mediante l'assegnazione dei proventi d'asta e la definizione di appositi fondi che facilitino la trasformazione dei settori economici verso processi produttivi a zero o basse emissioni.

Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Tra queste, il Parlamento dell'Irlanda ha adottato un parere motivato, sostenendo la violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto l'introduzione di un nuovo sistema ETS per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada non sarebbe stata adeguatamente giustificata da parte della Commissione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739**

La Commissione,  
esaminati gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, inerenti la produzione e la vendita del pane, volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente;  
richiamato il parere sul nuovo testo unificato, reso in data 27 ottobre 2021;  
ricordato, in particolare, che al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;  
considerato, al riguardo, che l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prevede al paragrafo 3 che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e quando tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", sempre che anche il prodotto finale rechi l'indicazione del diverso Paese d'origine, nel rispetto del paragrafo 2 del medesimo articolo 26, che prevede l'obbligatorietà dell'indicazione di provenienza del prodotto finale solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine;  
ricordato, al riguardo, che l'articolo 39 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 consente agli



Stati membri di introdurre l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua provenienza;

ricordato, inoltre, che:

- l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "*Made in Italy 100 per cento*", ai sensi della normativa vigente;

- l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato al recepimento delle seguenti osservazioni:

in riferimento all'emendamento 2.18, in cui si prevede l'indicazione della provenienza dei cereali utilizzati nella preparazione del pane, e all'emendamento 12.6, che prevede l'indicazione in etichetta della dicitura "pane di produzione non interamente italiana" per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale, si evidenzia che tali indicazioni devono rispettare l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che al paragrafo 3 prevede che l'indicazione della provenienza dell'ingrediente primario deve essere indicata solo quando questa sia diversa dall'indicazione di provenienza del prodotto finito; in riferimento all'emendamento 11.0.1, che istituisce il Fondo per il sostegno alla produzione del pane *Made in Italy*, in favore di chi produce con farine e sale esclusivamente di origine italiana, si evidenzia che tale sostegno deve rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

in riferimento all'emendamento 20.1, che prevede di sostituire la notifica alla Commissione europea, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, con la notifica alla Commissione europea, di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari ai consumatori, si evidenzia che il citato regolamento prevede la notifica (articoli 39 e 45) solo per le disposizioni relative alle informazioni sugli alimenti, restando quindi in capo alla direttiva sulle regolamentazioni tecniche le altre disposizioni del disegno di legge concernenti la produzione e la vendita del pane. Inoltre, tra le disposizioni relative alle informazioni sugli alimenti, l'articolo 39 del citato regolamento consente l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua provenienza. Sembra, pertanto, potersi applicare solamente la notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2342**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel giugno 2021, tra l'Italia e l'Organizzazione europea di diritto pubblico (*European Public Law Organization - EPLO*);

considerato che:

- L'EPLO è un'organizzazione internazionale intergovernativa che si occupa di istruzione e formazione, di ricerca e di cooperazione tecnica nell'ambito del diritto pubblico europeo, con sede principale ad Atene;

- l'Accordo, composto di 19 articoli e di un allegato, è finalizzato stabilire la sede in Italia dell'EPLO, a Roma, presso il Palazzo Altemps, dove già la struttura opera sulla base di un Accordo di comodato, del settembre 2019;

- l'Accordo prevede le consuete disposizioni normative degli accordi di sede, e stabilisce le spese in capo a EPLO, relative ai costi di manutenzione ordinaria e dei consumi di riscaldamento e

raffrescamento dell'aria, acqua, energia elettrica e servizi di pulizia, della sede, mentre in capo allo Stato italiano è previsto un contributo annuo di 500.000 euro all'Ufficio di Roma; valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330**

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; valutato che il provvedimento mira a dare concreta attuazione agli impegni assunti dallo Stato con il PNRR, concordato con l'UE, e che quindi non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni: valutati la Commissione di merito la necessità di richiamare l'osservanza delle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, rispettivamente in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici nei "settori ordinari" e di procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché l'osservanza della direttiva n. 81 del 2009, in materia di appalti nel settore della difesa e della sicurezza; valutati la Commissione di merito la necessità di richiamare l'esigenza di dare risoluzione alla procedura di infrazione n. 2018/2273, sulla non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, in materia di contratti pubblici, attualmente allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258 del TFUE; valutati la Commissione di merito la necessità di rendere coerenti i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge con, tutti gli impegni assunti con la riforma 1.10, numero progressivo M1C1-70, contenuta nel PNRR. Gli impegni assunti riguardano l'adozione della legge delega nel secondo trimestre del 2022 e la presenza di principi e criteri precisi per una riforma sistemica del codice dei contratti pubblici. Al riguardo, la legge delega, secondo il PNRR, deve dettare quantomeno i principi e criteri direttivi volti a:

- i. ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti 1) stabilendo gli elementi di base del sistema di qualificazione, 2) imponendo la realizzazione di una *e-platform* come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della *procurement capacity*, 3) conferendo all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di *procurement capacity* (tipi e volumi di acquisti), 4) stabilendo incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti;
- ii. semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di committenza;
- iii. definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività;
- iv. ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto.

Ferma restando l'adozione della legge delega, entro il secondo trimestre del 2022, la riforma 1.10, numero progressivo M1C1-73, del PNRR fissa la scadenza del primo trimestre del 2023 per l'entrata in vigore dei decreti legislativi. L'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della delega entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge è coerente con il citato impegno.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2409 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;  
considerato che, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, vengono in rilievo le disposizioni dell'articolo 9, in relazione al regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, volte a semplificare il quadro e valorizzare le attività e i compiti di interesse pubblico svolti dalle pubbliche amministrazioni o dalle società a controllo pubblico statale per finalità di pubblico interesse, anche in riferimento all'adozione e attuazione delle riforme e misure previste dal PNRR;  
considerato che l'articolo 9 estende la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e, a fronte di tale estensione, ridisegna alcuni correlativi poteri del Garante per la protezione dei dati personali;  
valutato che la citata disposizione attua una diversa modulazione della libertà di scelta lasciata ai legislatori nazionali dall'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, il quale prevede che il diritto degli Stati membri "può" prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico;  
valutato che il provvedimento in titolo, nell'abrogare l'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali, che attribuiva al Garante - con norma di carattere generale - il potere di adottare, con provvedimenti di carattere generale, prescrizioni, misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare, esercita una facoltà di scelta che è coerente con quanto prevede l'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679;  
valutati gli emendamenti, in particolari quelli relativi all'articolo 9, e non riscontrando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI  
RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2401**

La 14ª Commissione permanente,  
esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, trasmessi nelle date 3, 4 e 5 novembre 2021;  
richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge in data 20 ottobre 2021 e il parere reso su emendamenti il 27 ottobre 2021,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

